

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I, XI e XII)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	28
DIFESA (IV)	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	30
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	44
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	47
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	61
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	65
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	71
AGRICOLTURA (XIII)	»	72

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Cambiamo !-Popolo Protagonista: Misto-C!-PP; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	91
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	»	94
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	103
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	»	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI	»	124
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	125

COMMISSIONI RIUNITE

**VI (Finanze)
della Camera dei deputati
e 6^a (Finanze e tesoro)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.30 alle 17.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
---	---

AUDIZIONI

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza della presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, Vittoria CASA. — Interviene il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

La seduta comincia alle 9.10.

Audizione del Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, sulle linee programmatiche del suo dicastero.
(*Svolgimento e conclusione*).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Saluta il Presidente della 7^a Commissione del Senato, senatore Nencini, e tutti i senatori presenti.

Nel ringraziare il Ministro Bianchi per avere accettato l'invito delle Commissioni riunite a questa nuova audizione, ricorda che il Ministro è già stato audito dalle

Commissioni riunite il 16 marzo scorso, all'indomani della formazione del nuovo Governo, sui contenuti della Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Doc. XXVII, n. 18 e come, in quell'occasione, abbia già iniziato a tratteggiare un primo quadro delle linee programmatiche del suo dicastero. Avverte, inoltre, che deputati e senatori possono prendere parte all'audizione anche da remoto. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Patrizio BIANCHI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gabriele TOCCAFONDI (IV), la deputata Paola FRASINETTI (FDI), il deputato Federico MOLICONE (FDI) collegato da remoto, la senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), il deputato Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV), la senatrice Bianca Laura GRANATO (MISTO) collegata da remoto, la senatrice Luisa ANGRISANI (MISTO), il deputato Serse SOVERINI (PD) collegato da remoto, il senatore Francesco VERDUCCI (PD) collegato da remoto, la deputata Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), il deputato Marco MARIN (FI), la deputata

Valentina APREA (FI), il senatore Andrea CANGINI (FIBP-UDC), il deputato Luigi CASCIELLO (FI), la deputata Cristina PATELLI (LEGA), il senatore Mario PITTONI (L-SP-PSd'Az), la senatrice Maria SAPO-NARA (L-SP-PSd'Az), il deputato Manuel TUZI (M5S) collegato da remoto, il deputato Marco BELLA (M5S), la senatrice Loredana RUSSO (M5S) collegata da remoto, il senatore Riccardo NENCINI (IV-PSI), presidente della 7^a Commissione del Senato, la deputata Vittoria CASA (M5S), presidente della VII Commissione della Camera.

Il Ministro Patrizio BIANCHI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione sulle linee programmatiche della Ministra per le pari opportunità e la famiglia,
Elena Bonetti (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*). 6

AUDIZIONI

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Interviene la Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

La seduta comincia alle 15.40.

Audizione sulle linee programmatiche della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

La Ministra Elena BONETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Laura RAVETTO (LEGA), Lisa NOJA (IV) da remoto, Maria Teresa BELLUCCI (FDI), Elena CARNEVALI (PD), Donatella LEGNAIOLI (LEGA), Gilda SPORTIELLO (M5S), Chiara GRIBAUDO (PD) da remoto e Roberto NOVELLI (FI).

Marialucia LOREFICE *presidente*, ringrazia la Ministra per la sua partecipazione e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE	7
-------------------------	---

COMITATO DEI NOVE

Martedì 4 maggio 2021.

Il Comitato si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00630 Benamati e altri: Misure volte a supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale (*Discussione e rinvio*) 8

RISOLUZIONI

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza della vicepresidente della X Commissione, Giorgia ANDREUZZA.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00630 Benamati e altri: Misure volte a supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione.

Diego ZARDINI (PD) illustra brevemente la risoluzione in titolo, di cui è cofirmatario, sottolineando che il tema in esso affrontato, di estrema rilevanza già in tempi precedenti alla pandemia da COVID-19, ha assunto negli ultimi quindici mesi di crisi pandemica toni assai gravi. Ricorda infatti che la pandemia ha rafforzato una tendenza già presente: gli esercizi di vicinato, nonché i piccoli negozi che esercitano il commercio al dettaglio, che nel nostro Paese rappresentano non soltanto una rete commerciale ma un vero e proprio presidio culturale e sociale, solo negli ultimi dieci 10 anni hanno visto dimezzare il loro numero.

Segnala inoltre che le statistiche dicono che dal 2012 al 2020 dalle nostre città sono sparite oltre 77.000 attività commerciali.

Evidenzia che nel 2020 le vendite al dettaglio hanno risentito fortemente dell'emergenza sanitaria e ricorda che, secondo i dati Istat, queste si sono ridotte del 5,4 per cento con una forte eterogeneità dei risultati sia per settore merceologico, sia per forma distributiva. Segnala inoltre che l'unica forma distributiva a segnare una forte crescita è stata il commercio elettronico. Appare particolarmente preoccupante la caduta dei consumi delle famiglie, ridottisi di 105 miliardi (-10,5 per cento) con la pandemia e rileva che è evidente che, senza una normalizzazione dei consumi, molte imprese non avranno la forza di rimanere sul mercato.

Per tali motivi ritiene, pertanto, che, come indicato nel testo in discussione, occorra riaffermare il valore economico e sociale del commercio e dei servizi di prossimità, favorendo la riattivazione delle reti economico-produttive locali, valorizzando le risorse endogene e promuovendo, in particolare, i settori del turismo, della ristorazione, dell'artigianato e del commercio su aree pubbliche, attraverso misure per la riqualificazione, l'innovazione e il contrasto all'abusivismo e l'adozione di un piano di defiscalizzazione per le aree interne che nell'ultimo decennio hanno segnato un ele-

vato tasso di spopolamento, privilegiando i territori colpiti da eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

È inoltre dell'avviso che occorra favorire l'accelerazione della transizione digitale delle imprese, e particolarmente delle piccole e medie imprese, con lo sviluppo di una rete di connessione digitale veloce ed ultraveloce per diffondere innovazione e nuovi servizi, e con misure dedicate all'utilizzo di tecnologie e servizi digitali, anche attraverso l'adozione di strumenti premiali, favorendo altresì misure di pagamento elettronico anche mediante il calmieramento degli oneri connessi a tali operazioni a partire dalla fascia dei micropagamenti nonché supportare, in generale, le micro-piccole-medie imprese del commercio nei processi di costruzione di un'offerta di servizio multicanale che tenga insieme commercio fisico e commercio digitale.

Evidenzia che la risoluzione indica anche la necessità di: riqualificare le infrastrutture logistiche essenziali e di collegamento; creare nuova edilizia pubblica nei settori di servizio per le comunità locali; introdurre agevolazioni fiscali in favore delle imprese insediate nei centri storici urbani e nei piccoli comuni; riconoscere incentivazioni fiscali alle locazioni commerciali; favorire il recupero del piccolo commercio all'interno dei centri urbani; prevedere interventi per la rigenerazione urbana, soprattutto delle aree interne e di quelle costiere, secondo un modello che tenga insieme scelte urbanistiche e rivitalizzazione del tessuto economico e sociale di città e territori.

Segnala che un ulteriore aspetto sottolineato dal testo in discussione riguarda il sostegno alla partecipazione alle fiere nazionali e internazionali, alla nascita di imprese commerciali, alla definizione di un piano d'internazionalizzazione da realizzarsi attraverso il potenziamento delle funzioni delle camere di commercio locali ed estere, delle micro, piccole e medie imprese, con il sovvenzionamento di progetti di rete diretti alla commercializzazione dei prodotti territoriali nei mercati internazionali.

Fa quindi presente che per tali scopi la risoluzione in titolo è volta ad impegnare il Governo a prevedere, entro ed oltre l'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, linee d'intervento e specifiche misure che supportino la resilienza del modello italiano di pluralismo distributivo, ossia la capacità di trasformazione e ripartenza di un tessuto fittissimo di piccole, medie e grandi imprese che costituisce, al contempo, valore economico e valore sociale, ad accelerare il processo di definizione ed attuazione di un modello di *web tax* globale, a valutare, in particolare, la definizione di strumenti che concorrano alla diffusione di modelli di vendita multicanale – caratterizzati dall'integrazione tra commercio fisico e commercio digitale – e che agiscano come facilitatori dell'acquisizione di competenze e di strumenti tecnologici, con particolare riferimento ai *voucher* per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché al ruolo dei *digital innovation hub/EDI* riconosciuti dal « Piano Impresa 4.0 ».

Evidenzia inoltre che il testo in discussione è volto ad impegnare il Governo ad adottare iniziative per perseguire un abbattimento più marcato dei costi di utilizzo ed accettazione degli strumenti della moneta elettronica, con particolare riferimento ai cosiddetti micropagamenti, a definire una linea d'intervento dedicata al rapporto tra città ed economie urbane nonché ad adottare iniziative volte a promuovere il ricorso alla leva fiscale quale strumento d'incentivazione concorrente a politiche di reazione ai processi di desertificazione commerciale, sia attraverso riduzioni d'imposte, tributi e tariffe sia attraverso l'impulso, anche assistito dall'intervento delle rappresentanze delle imprese e della proprietà immobiliare, a processi di riduzione dei canoni a fronte del riconoscimento di regimi agevolati come, ad esempio, quello della cedolare secca.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, d'intesa con la Presidenza della VI Commissione, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione sulle iniziative per il ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi, di rappresentanti del Comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi 10

RISOLUZIONI:

7-00359 Rixi e 7-00394 Deiana: Iniziative di tutela ambientale e di regolazione del transito marittimo nelle Bocche di Bonifacio (*Seguito discussione congiunta e rinvio*) 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 maggio 2021.

Audizione sulle iniziative per il ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi, di rappresentanti del Comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi.

L'audizione si è svolta dalle 10.50 alle 11.55.

RISOLUZIONI

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. — Interviene, da remoto, il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 12.

7-00359 Rixi e 7-00394 Deiana: Iniziative di tutela ambientale e di regolazione del transito marittimo nelle Bocche di Bonifacio.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni rinviata nella seduta del 30 marzo scorso.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni richieste. Preannuncia altresì che nella riunione dell'Ufficio di presidenza che avrà luogo al termine della seduta verranno definite le modalità di conclusione della discussione e sottoposta alla valutazione dei gruppi la possibilità di deliberare una missione presso l'area oggetto dell'atto di indirizzo in esame.

Paola DEIANA (M5S) osserva che, come emerso nel corso delle audizioni, il tema oggetto degli atti di indirizzo è assai delicato e di respiro internazionale. Pur avendo le due risoluzioni un elevato grado di completezza, anche grazie alla lunga istruttoria che si è resa necessaria per la loro formulazione, ritiene che nel corso delle audizioni siano emersi elementi che ne suggeriscono alcune integrazioni e auspica che si possa pervenire ad un testo unificato che contempererà le originarie richieste con gli elementi indicati dai soggetti auditi.

Sostiene l'opportunità di effettuare una missione *in loco* per toccare con mano la criticità delle manovre di pilotaggio nelle Bocche e al tempo stesso constatare le esigenze di tutela di un ambiente marino di particolare pregio, che potrebbe essere compromesso da un eventuale e non auspicabile incidente marino.

Quanto ai tempi di organizzazione della missione e di conclusione dell'*iter* delle risoluzioni si rimette alla decisione delle presidenti, nella consapevolezza comune che successivamente all'approvazione delle risoluzioni sarà necessario un lungo e articolato percorso istituzionale per pervenire alla soluzione della questione oggetto degli atti di indirizzo.

Edoardo RIXI (LEGA) afferma di condividere quanto dichiarato dalla collega Deiana, ribadendo che occorre ad ogni costo scongiurare il prodursi nelle Bocche di Bonifacio di tragedie paragonabili a quella avvenuta sul Ponte Morandi. Rileva altresì che il tema incide fortemente sui rapporti tra Italia e Francia, proprio nei giorni in cui si sta discutendo di una revisione del Trattato di Caen.

Appunto per questo motivo propone di votare le risoluzioni il prima possibile, per rendere evidente quanto sia viva l'attenzione del Parlamento sulla tematica in oggetto; altrimenti vi potrebbe essere una modifica delle intese con la Francia, presumibilmente prima dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, senza che le Camere abbiano avuto modo di esprimersi su un argomento così delicato, che interessa tutte le zone di confine marittimo tra i due Stati. Conclude sottolineando che appare molto importante cogliere il momento, giacché da parte francese vi è oggi, a differenza che nel passato, un'apertura sull'istituzione di un servizio di pilotaggio e che sul punto si potrebbe dunque verificare una convergenza fra i due Parlamenti.

Il viceministro Alessandro MORELLI si riserva di intervenire nel seguito dell'esame delle risoluzioni.

Raffaella PAITA, *presidente*, prospetta, quanto ai lavori delle Commissioni, di votare le risoluzioni prima del sopralluogo alle Bocche di Bonifacio, che si svolgerà dopo quello che la Commissione Trasporti ha già programmato presso i porti siciliani per la fine del mese, ipotizzando come data l'inizio di giugno. Prende atto della possibilità di introdurre nel testo modifiche, come affermato dalla collega Deiana, dal momento che nel corso del ciclo di audizioni sono emersi suggerimenti da accogliere. Propone dunque di utilizzare la prossima settimana per riflettere sulle modifiche, e poi di votare poi le risoluzioni la settimana successiva.

Paola DEIANA (M5S) concorda con il metodo preannunciato dalla presidente Paita. Auspica pertanto che si attivi una costruttiva interlocuzione con il Governo finalizzata alla formulazione del dispositivo, al fine di pervenire ad un testo il più possibile condiviso e i cui impegni siano effettivamente attuati in tempi rapidi.

Raffaella PAITA, *presidente*, manifesta la propria certezza della massima disponibilità da parte del vice ministro Morelli.

Il viceministro Alessandro MORELLI conferma la propria disponibilità.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 4 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
Emendamenti C. 2972-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) . 12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 11.55.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

Emendamenti C. 2972-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali sia chia-

mato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2972-A, di conversione del decreto-legge n. 42 del 2021, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	13
Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia. C. 1740 Piera Aiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	15
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confprofessioni e di AssoProfessioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone, recanti disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni	14
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 10.

Sui lavori della Commissione.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia.

C. 1740 Piera Aiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 novembre 2019.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che sul provvedimento è stato svolto un ciclo di audizioni e che successivamente sono state presentate 88 proposte emendative (*vedi allegato*). Ricorda altresì che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si svolgerà solo la discussione sul complesso delle proposte emendative. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame, con l'espressione del parere da parte della relatrice e la votazione delle singole proposte emendative, ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia

di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2298 Siani.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 23 febbraio 2021.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 23 febbraio 2021 e che è stato svolto un ciclo di audizioni informali. Ricorda altresì che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si svolgerà la discussione generale e si concluderà l'esame preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare. Comunica quindi che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative è fissato al 24 maggio, alle ore 15.

Per conto del relatore, onorevole Verini, impossibilitato a partecipare alla seduta

odierna, invita i gruppi a valutare nel frattempo l'ipotesi della richiesta di trasferimento alla sede legislativa del provvedimento, previa verifica dei presupposti regolamentari di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 maggio 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confprofessioni e di AssoProfessioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone, recanti disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.10.

ALLEGATO

Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia (C. 1740 Piera Aiello).**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I testimoni e collaboratori di giustizia sottoposti alle speciali misure di protezione di cui all'articolo 13, comma 1, hanno diritto a ricevere copia degli atti applicativi, modificativi e revocativi delle speciali misure di sicurezza di cui sono destinatari nonché degli atti presupposti strettamente indispensabili all'esercizio del diritto di tutela amministrativa, anche per estratto e previa formale declassificazione, anche parziale, dei medesimi da parte della Commissione Centrale di cui al comma 2, entro 30 giorni dalla formale richiesta.

2. Non sono ostensibili atti e documenti coperti da segreto istruttorio, investigativo o tali per cui la loro divulgazione potrebbe compromettere l'esito di investigazioni in corso o la tutela e la sicurezza di altri beneficiari di programmi di protezione o disvelare la identità di fonti confidenziali o agenti sotto copertura.

3. Le comunicazioni a carattere non meramente interlocutorio sono effettuate in forma scritta, mediante rilascio di copia datata sottoscritta da chi le effettua. I provvedimenti a carattere decisorio suscettibili di impugnazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2-quinquies, sono notificati, a cura del personale del Servizio Centrale di Protezione, con le modalità di cui all'articolo

137 del codice di procedura civile in quanto compatibili ».

1.1. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamezza, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il comma 2-bis, dell'articolo 10, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

« 2-bis. La Commissione è presieduta da un magistrato delle giurisdizioni superiori posto fuori ruolo e nominato dal Ministro della Giustizia di intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, da un avvocato dello Stato, da ulteriori due magistrati, da quattro funzionari ed ufficiali ed un membro del ruolo prefettizio. Uno dei componenti assume la qualità di vicepresidente, dopo deliberazione della commissione centrale, e può presiedere al funzionamento dell'organo anche per il periodo di assenza o decadenza del presidente. La venuta meno di uno dei membri della commissione centrale, compreso il Presidente, comporta la sua sostituzione entro 30 giorni. La commissione assume le sue deliberazioni a maggioranza. I componenti magistrati, funzionari ed ufficiali dovranno essere in possesso di esperienze di servizio in materia di criminalità organizzata, mafia e terrorismo, di reati in materia di violenza familiare e sessuale ».

1.2. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamezza, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono chiedere *fino a:* che li riguardano *con le seguenti:* per ragioni di giustizia, hanno diritto di accesso agli atti ed ai provvedimenti della commissione che li riguardano. Agli stessi è comunque fatto divieto di divulgare altrimenti le informazioni apprese a seguito dell'esercizio del diritto di accesso.

1.3. Annibaldi, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono chiedere *fino a:* che li riguardano *con le seguenti:* hanno diritto di accesso agli atti ed ai provvedimenti della commissione che li riguardano, ai fini della difesa in giudizio, e non possono divulgare a terzi il contenuto degli stessi, visionati o ricevuti in copia. Non sono considerati terzi i difensori nominati.

1.4. Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: È fatto obbligo al testimone di non divulgare a terzi il contenuto degli atti conosciuti o ricevuti in copia.

1.5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, terzo periodo, alle parole: Una copia delle relazioni *premettere le seguenti:* Nei casi in cui venga attivato il sostegno psicologico.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine di tutelare il diritto alla salute.

1.6. Saitta, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.7. Varchi, Maschio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli atti e i documenti richiesti possono essere rilasciati solo se la loro divulgazione non pregiudica inchieste in corso oppure l'efficacia delle misure di protezione adottate nei confronti dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. Sono, in ogni caso, coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in corso.

1.8. Bordo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. La documentazione medica, le relazioni dei servizi sociali, le relazioni psicologiche personali, possono essere richieste in copia dall'interessato, ai fini dell'esercizio di un diritto, ove non sussistano specifici motivi ostativi di segretezza e previa eventuale declassificazione.

1.9. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

ART. 2.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) alla lettera g), secondo periodo, le parole: « a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. » sono sostituite dalle seguenti: « al doppio, se appare necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti ».

2.1. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.2. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alla lettera g), terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «previa valutazione» sono inserite le seguenti: « , entro novanta giorni dalla sua presentazione »;

2) le parole: «alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e» sono soppresse.

2.3. Cataldi, Ascari, Barbuto, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: capitalizzazione con le seguenti: la somma corrispondente alla capitalizzazione.

2.4. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, ove non sufficiente, può essere integrata mediante l'accesso ai mutui agevolati di cui alla lettera e).

2.5. Conte.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dette somme, ove da sole non sufficienti, possono essere integrate mediante accesso ai mutui agevolati di cui alla lettera e).».

2.6. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella scelta dell'acquisto dell'unità abitativa o dell'eserci-

zio di un'attività imprenditoriale, il testimone di giustizia può avvalersi della professionalità di agenti del Nucleo operativo di protezione».

2.7. Rampelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g-bis) la somma corrispondente alla capitalizzazione può essere utilizzata per l'acquisto di un'unità abitativa, per l'esercizio di un'attività imprenditoriale o per entrambe. Tali somme, ove da sole non sufficienti, possono essere integrate mediante accesso ai mutui agevolati, di cui alla lettera e)».

2.8. Di Sarno, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera b), capoverso h), primo periodo, sostituire le parole: , in alternativa alla capitalizzazione utilizzata per un'attività imprenditoriale, con le seguenti: , qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica,.

2.9. Perantoni, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: utilizzata per una attività imprenditoriale.

2.10. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), primo periodo, sostituire le parole: utilizzata per una attività imprenditoriale con

le seguenti: , e qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica.

2.11. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), primo periodo, dopo le parole: in una pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: o ente pubblico economico o società partecipata in misura non inferiore al 20 per cento dallo Stato,.

2.12. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), secondo periodo, sostituire le parole: anche se in sovrannumero e in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

2.13. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso h), dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Possono essere ammessi al programma di assunzione anche coloro che, pur avendo ottenuto la capitalizzazione, di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, prima della data di entrata in vigore della presente legge non abbiano riacquisito

l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio equivalenti a quelli progressi, per cause a loro non imputabili. La valutazione di tale requisito è demandata alla Commissione centrale.

2.14. Dori, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), terzo periodo, sopprimere le parole: o dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso.

2.15. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso h), sostituire le parole da: Per il coniuge e i figli, ovvero per i fratelli *sino alle parole:* , a condizione che siano rispettate le misure di protezione *con le seguenti:* Per il coniuge e i figli, stabilmente conviventi con essi e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita esclusivamente in via sostitutiva all'assunzione dell'avente diritto a titolo principale, la liquidazione di un importo utile a realizzare l'autonomia reddituale.

2.16. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, dopo la parola: ovvero *inserire le seguenti:* in subordine.

2.17. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: a carico.

2.18. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, sostituire le parole: con essi con le seguenti: a carico.

2.19. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, sopprimere le parole: fuori dai casi previsti di collocamento obbligatorio.

2.20. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, sostituire le parole: fuori dai casi previsti di collocamento obbligatorio con le seguenti: che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio.

2.21. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), sopprimere il quinto periodo.

2.22. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso h), sostituire il quinto periodo con il seguente: « Il soggetto assunto dalla pubblica amministrazione, dopo il periodo di prova, può richiedere e ottenere, previo parere favorevole della Commissione centrale e a condizione che siano rispettate le misure di protezione adottate nei suoi confronti, il trasferimento o il distacco presso un'altra sede, da indicare all'atto della richiesta ».

2.23. Bordo.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) la Commissione centrale può altresì adottare, su richiesta, anche collettiva,

di uno o più testimoni di giustizia e degli altri protetti, appartenenti al medesimo nucleo familiare, misure straordinarie atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei beneficiari, anche mediante erogazione di mutui agevolati stipulati sulla base di convenzioni tra il Ministero dell'interno e gli Istituti di Credito, e fornitura di assistenza tecnica, formativa e logistica ».

2.24. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso i-bis) con il seguente:

« i-bis) ai figli dei testimoni e dei collaboratori di giustizia sono garantiti: il diritto allo studio, fino al conseguimento di un titolo di istruzione terziaria, compreso il diritto a un alloggio qualora la sede di studio sia ubicata in un luogo diverso dal domicilio dello studente, che può effettuare tale scelta in base alle sue esigenze; la concessione di un contributo per il mantenimento, qualora la sede di studio sia ubicata in un luogo diverso dal domicilio dello studente, corrisposto mensilmente per l'intera durata del percorso di studi; l'esenzione dal pagamento delle quote di iscrizione o delle tasse universitarie e il prestito gratuito dei libri di testo previsti dal piano di studio scelto. I benefici di cui alla presente lettera permangono qualora lo studente: sostenga annualmente, con esito positivo, almeno il 50 per cento degli esami previsti dal piano di studi per l'anno in corso; consegua il titolo richiesto dal corso di studio frequentato entro la durata normale del medesimo aumentato di un anno; nel caso di iscrizione a corso di laurea triennale il godimento del beneficio permane fino al raggiungimento della laurea magistrale fatto salvo quanto disposto al periodo successivo in materia di durata massima del beneficio. Il godimento del beneficio non può, in ogni caso, essere complessivamente superiore ai sei anni fatta esclusione per i corsi di durata superiore a cinque anni, per i quali il limite massimo entro il quale decade il diritto al godimento

del beneficio di cui alla presente lettera è di sette anni ».

2.25. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Aprea, Rossello.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), dopo la parola: laurea aggiungere le seguenti: specialistica e comunque per 5 anni oltre la durata legale del corso,.

2.27. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), dopo la parola: laurea aggiungere la seguente: specialistica,.

2.26. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), sostituire le parole: sia ubicato in un luogo diverso dal domicilio dello studente con le seguenti: sia ubicato in un luogo distante oltre 200 chilometri dal luogo di domicilio dello studente.

2.28. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), sostituire le parole: che può effettuare tale scelta in base alle sue esigenze, con le seguenti: che può effettuare tale libera scelta se non confliggente con le speciali misure di protezione od altre esigenze di sicurezza.

2.29. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 60 per cento.

2.30. Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), sostituire le parole: decadono, in ogni caso, al sesto anno dalla data di iscrizione all'università, con le seguenti: cessano al compimento del primo anno fuori corso.

2.31. D'Orso, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, comunque, fino alla revoca del programma di protezione.

2.32. Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso i-ter), aggiungere il seguente: i-quater) ai figli minori di collaboratori e testimoni di giustizia sono garantiti: un credito da utilizzare in attività extrascolastiche, volto al reinserimento sociale e alla tutela psicofisica del bambino.

2.33. Mollicone, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso i-ter), aggiungere il seguente: i-quater) ai figli minori di collaboratori e testimoni di giustizia è garantita l'assistenza psicologica gratuita.

2.34. Mollicone, Varchi, Maschio.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3.1.** Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Sopprimerlo.

* **3.2.** Varchi, Maschio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Misure di sostegno economico)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'alloggio destinato ai testimoni di giustizia e agli altri collaboratori nelle località protette non deve essere stato in precedenza assegnato ad altri soggetti protetti. La distanza tra gli alloggi assegnati a tali soggetti non può essere inferiore a trenta chilometri»;

b) alla lettera f), ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli altri danni subiti».

3.3. Giuliano, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, alla lettera c), le parole: «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse.

3.4. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere anche individuato dal testimone di giustizia, *con le seguenti:* deve essere compatibile con tutte le misure di protezione adottate ed è individuato, ove possibile, d'accordo con il testimone di giustizia.

3.5. Bordo.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere anche individuato dal testimone di giustizia, *con le seguenti:* è individuato di

comune accordo con il testimone di giustizia.

*** 3.6.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere anche individuato dal testimone di giustizia, *con le seguenti:* è individuato di comune accordo con il testimone di giustizia.

*** 3.7.** Conte.

Al comma 1, sostituire le parole: anche individuato dal testimone di giustizia, *con le seguenti:* individuato dal testimone di giustizia senza maggiori oneri e se le esigenze di sicurezza lo consentano.

3.8. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, dopo le parole: di giustizia *aggiungere le seguenti:* , previa valutazione da parte della Commissione centrale.

3.9. Varchi, Maschio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 1 dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) un indennizzo onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a titolo di ristoro per i danni materiali e morali subiti quale conseguenza della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, che tenga conto del mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria del testimone, del coniuge o del figlio convivente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Mini-

stero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; ».

3.10. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 1 dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

«*h-bis*) in alternativa alla ipotesi di vendita o acquisizione al patrimonio dello Stato di cui alla lettera *h*), il mantenimento del patrimonio aziendale e/o immobiliare attraverso idoneo strumento di amministrazione a spese dello Stato disposto nel suo interesse su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo di ultima residenza ».

3.11. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Misure di tutela)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) successivamente al cambio di generalità, al testimone di giustizia è garantita la possibilità di chiedere di riacquistare, in qualsiasi momento, le generalità d'origine oltre al conseguente aggiornamento da parte del Servizio centrale di

protezione, dei documenti d'identità, ove custoditi dallo stesso. Al testimone di giustizia uscito dal programma di protezione è garantito l'accompagnamento e scorta da parte del personale di pubblica sicurezza per recarsi in tribunale, anche in casi diversi da quelli relativi a fatti da lui denunciati nonché l'accompagnamento e scorta da parte del personale di pubblica sicurezza per recarsi nella località d'origine per necessità legate a motivi familiari o di salute. È sempre garantito il mantenimento della residenza presso il polo fittizio ».

4.1. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, sostituire il capoverso h-bis), con il seguente:

h-bis) la possibilità per il testimone di giustizia di chiedere di riacquistare, al termine del programma di protezione e sempre che non vi siano giustificati motivi di sicurezza tali da impedirlo, le generalità d'origine;

4.2. Bordo.

Al comma 1, sostituire il capoverso h-bis), con la seguente:

h-bis) la possibilità, per il testimone di giustizia, successivamente al cambio di generalità, di chiedere di riacquistare, in qualsiasi momento, le generalità d'origine, previo parere vincolante della Commissione centrale. Tale scelta comporta la revoca delle misure di protezione di cui alla presente legge.

4.3. Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso h-bis), sostituire le parole da: chiedere, fino alla fine del capoverso, con le seguenti: riacquistare le generalità di origine, secondo le modalità e alle condizioni di cui al comma 1-bis;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. La misura di cui al comma 1, lettera *h-bis*), ferma restando in ogni caso il protrarsi di adeguate tutele, è concessa previa dichiarazione di irreperibilità da parte della Commissione Centrale delle generalità attribuite dallo Stato, con contestuale ripristino delle generalità originarie.

1-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, in caso di richiesta di revoca delle generalità acquisite dallo Stato ».

4.4. Sarti, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: chiedere aggiungere le seguenti: e ottenere.

4.5. Conte.

Al comma 1, capoverso h-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Tale scelta comporta la revoca delle misure di protezione di cui alla presente legge;

4.6. Varchi, Maschio.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: come modificato dalla presente legge, aggiungere le seguenti: salvo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso i-ter).

5.1. Varchi, Maschio.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.1. Palmisano, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: fiscali, aggiungere le seguenti: e contributivi.

6.2. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) le procedure esecutive immobiliari e mobiliari;

6.3. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 7, dopo le parole: dal servizio centrale di protezione, aggiungere le seguenti: anche al giudice della esecuzione.

6.4. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Con la revoca del programma di protezione il Servizio centrale di protezione notifica la cessazione della sospensione speciale dei termini a tutti i creditori del testimone di giustizia che hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 6.

6.5. Varchi, Maschio.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 7.

(Audizione del testimone di giustizia e degli altri protetti)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: “La notificazione della data dell’audizione deve avvenire almeno 15 giorni prima del suo espletamento” ».

7.1. Annibaldi, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, sostituire le parole: entro quindici giorni dalla stessa, con le seguenti: almeno quindici giorni prima della stessa.

* **7.2.** Perantoni, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D’Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, sostituire le parole: entro quindici giorni dalla stessa, con le seguenti: almeno quindici giorni prima della stessa.

* **7.3.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sopprimere le parole: e comunque dopo l’effettiva liquidazione di tutte le somme a lui spettanti, qualora ne abbia diritto.

8.1. Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al comma 3 dell’articolo 26 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e riportano, in termini quantitativi e qualitativi, l’impiego annuale delle risorse stanziato per i programmi di protezione dei testimoni di giustizia e dei collaboratori di giustizia ».

8.01. Mollicone, Varchi, Maschio.

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora l’insolvenza dipenda dall’ammissione al programma di protezione.

9.1. Saitta, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D’Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Non è insolvente l’imprenditore, con le seguenti: Non si considera insolvente l’imprenditore.

9.2. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: che ha fatto richiesta di accesso alle misure, con le seguenti: a cui sono state concesse le misure.

9.3. Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: che ha fatto richiesta di accedere alle misure, con le seguenti: a cui sono state concesse le misure.

9.4. Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ha fatto richiesta di accedere alle misure, con le seguenti: ha ottenuto le misure.

9.5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All’articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 7-ter, sono aggiunti i seguenti:

« 7-quater. Per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all’elargizione ai sensi della presente legge, la ripresa della riscos-

sione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dal presente articolo avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione. I medesimi soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili.

7-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

9.6. Verini, Miceli, Bazoli, Bordo, Vazio, Zan.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso 8-ter, sostituire le parole: l'avvenuta e l'effettiva data di notificazione dell'atto, *con le seguenti:* l'avvenuta notificazione dell'atto e la data di essa.

10.1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, capoverso 8-ter, secondo periodo, sostituire le parole: e l'effettiva data di notificazione dell'atto, *con le seguenti:* notificazione dell'atto e la data di essa.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) *al terzo periodo, sostituire le parole:* ai sensi dell'articolo 96, *con le seguenti:* ai sensi degli articoli 96, 100 e 101;

b) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* Servizio centrale di protezione, *aggiungere*

le seguenti: che le comunica entro tre giorni al testimone.

10.2. Salafia, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Sarti, Scutellà.

ART. 11.

Al comma 1, capoverso « ART. 159-bis », sopprimere le parole: pena l'inefficacia dell'atto.

11.1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

ART. 12.

Al comma 1, capoverso « ART. 143-bis », al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.

12.5. Annibali, Ferro, Vitiello.

Al comma 1, capoverso « ART. 143-bis », secondo comma, sostituire le parole: l'avvenuta e l'effettiva data di notificazione dell'atto, *con le seguenti:* l'avvenuta notificazione dell'atto e la data di essa.

12.1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, capoverso « ART. 143-bis », secondo comma, sostituire le parole: e l'effettiva data della notificazione dell'atto, *con le seguenti:* notificazione dell'atto e la data della stessa.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sesto comma, dopo le parole: ai parenti, aggiungere le seguenti: , agli affini.

12.2. Scutellà, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti.

Al comma 1, capoverso « ART. 143-bis », ultimo comma, dopo la parola: parenti, aggiungere le seguenti: agli affini.

* **12.3.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Al comma 1, capoverso « ART. 143-bis », ultimo comma, dopo la parola: parenti, aggiungere le seguenti: agli affini.

* **12.4.** Conte.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13.1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.2. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.3. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar-

tire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.4. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.6. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.7. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Vice Direttore generale/Direttore centrale per le risorse umane del MAECI, Min. Plen. Paolo Trichilo, e del Vice Direttore generale/Direttore centrale per le politiche migratorie e la mobilità internazionale del MAECI, Min. Plen. Paolo Crudele, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00629 La Marca, sulle iniziative per il rafforzamento e per la semplificazione dei servizi consolari

28

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 maggio 2021.

**Audizione informale del Vice Direttore generale/
Direttore centrale per le risorse umane del MAECI,
Min. Plen. Paolo Trichilo, e del Vice Direttore generale/
Direttore centrale per le politiche migratorie e la
mobilità internazionale del MAECI, Min. Plen. Paolo
Crudele, nell'ambito della discussione della risolu-
zione n. 7-00629 La Marca, sulle iniziative per il
rafforzamento e per la semplificazione dei servizi
consolari.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
11.05 alle 11.45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della ELT Elettronica Group (*Svolgimento e conclusione*) 29

ERRATA CORRIGE 29

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 16.05.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della ELT Elettronica Group.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Domitilla BENIGNI, *Presidente della ELT Elettronica Group*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Francesco D'UVA (M5S), Giovanni RUSSO (MISTO), Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) e Roberto Paolo FERRARI (LEGA).

Domitilla BENIGNI, *Presidente della ELT Elettronica Group*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 560 del 31 marzo 2021, a pagina 37, seconda colonna, trentanovesima riga, le parole « Luca De Carlo, » sono soppresse.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	30
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	31
DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	40
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.15.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

C. 2972-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data

odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

Ciò premesso, sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo n. 1 propone di esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi Gemmato 1.0140 (*Nuova formulazione*) e 1-bis.0100 (*Nuova formulazione*), poiché di contenuto analogo alla precedente versione degli stessi, sui quali la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario nella seduta del 27 aprile scorso, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone invece di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative, in quanto di carattere meramente ordinamentale.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

C. 2806 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nella seduta precedente, conferma che gli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione sono riconducibili nell'ambito di un tetto di spesa.

Segnala che l'onere relativo al contributo annuale obbligatorio dovuto per l'attuazione della Convenzione nonché per le attività del Segretariato è stato stimato sulla base del rapporto tra il *budget* biennale approvato dal predetto Segretariato, il coefficiente assegnato dall'Assemblea nazionale dell'ONU a ciascun Paese e il numero dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione. Fa presente che i *budget* cui si è fatto riferimento all'epoca della predisposizione della relazione tecnica ai fini del calcolo del predetto contributo annuale sono stati quelli relativi ai bienni 2018-2019 e 2020-2021.

Considerato che il 2020 è ormai trascorso, ritiene necessario aggiornare la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica. In particolare, per quanto riguarda gli oneri derivanti da spese di missione, in considerazione del fatto che la prima riunione della Conferenza delle Parti a cui parteciperà il

nostro Paese sarà quella che si terrà a Ginevra nell'anno 2022, ritiene necessario aggiornarne la decorrenza prevedendo che i predetti oneri si verificheranno ad anni alterni a decorrere dal 2022. Per quanto attiene altresì agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Convenzione oggetto di ratifica, considerato che l'ammontare del contributo obbligatorio annuale sarà corrisposto a partire dal momento in cui l'Italia entrerà a far parte della Conferenza delle Parti, ossia dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che avrà luogo verosimilmente nell'anno 2021, ritiene necessario modificare la decorrenza, prevedendo che i medesimi oneri siano valutati in 230.307 euro per il 2021 e in 207.321 euro annui a decorrere dal 2022. Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalle rimanenti spese previste dalla Convenzione, pari a euro 220.071 annui, ritiene necessario prevederne la decorrenza dall'anno 2021.

Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria, ritiene necessario fare riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2021-2023, anziché al bilancio triennale 2020-2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2806 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione sono riconducibili nell'ambito di un tetto di spesa;

l'onere relativo al contributo annuale obbligatorio dovuto per l'attuazione

della Convenzione nonché per le attività del Segretariato è stato stimato sulla base del rapporto tra il *budget* biennale approvato dal predetto Segretariato, il coefficiente assegnato dall'Assemblea nazionale dell'ONU a ciascun Paese e il numero dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione;

i budget cui si è fatto riferimento all'epoca della predisposizione della relazione tecnica ai fini del calcolo del predetto contributo annuale sono stati quelli relativi ai bienni 2018-2019 e 2020-2021;

considerato che il 2020 è ormai trascorso, appare necessario aggiornare la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica;

in particolare, per quanto riguarda gli oneri derivanti da spese di missione, in considerazione del fatto che la prima riunione della Conferenza delle Parti a cui parteciperà il nostro Paese sarà quella che si terrà a Ginevra nell'anno 2022, appare necessario aggiornarne la decorrenza prevedendo che i predetti oneri si verificheranno ad anni alterni a decorrere dal 2022;

per quanto attiene altresì agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Convenzione oggetto di ratifica, considerato che l'ammontare del contributo obbligatorio annuale sarà corrisposto a partire dal momento in cui l'Italia entrerà a far parte della Conferenza delle Parti, ossia dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che avrà luogo verosimilmente nell'anno 2021, appare necessario modificarne la decorrenza, prevedendo che i medesimi oneri siano valutati in 230.307 euro per il 2021 e in 207.321 euro annui a decorrere dal 2022;

per quanto riguarda gli oneri derivanti dalle rimanenti spese previste dalla Convenzione, pari a euro 220.071 annui, appare necessario prevederne la decorrenza dall'anno 2021;

infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria, appare necessario fare

riferimento alla corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2021-2023, anziché al bilancio triennale 2020-2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 *con le seguenti:* valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022;

sostituire le parole: valutati in euro 230.037 per l'anno 2020 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* valutati in euro 230.037 per l'anno 2021 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2022;

sostituire le parole: pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2020 *con le seguenti:* pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2021;

sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2020-2022 *con le seguenti:* ai fini del bilancio triennale 2021-2023;

sostituire le parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 *con le seguenti:* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Evidenzia che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, tuttora utilizzabile per la verifica delle quantificazioni, e non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili finanziari, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano l'applicazione della Convenzione per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori per consentire la conclusione delle procedure finalizzate all'aggiudicazione dei contratti di servizio, e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021, prevedendo altresì che, in caso di mancata conclusione delle citate procedure entro il 31 maggio 2021, limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non assicurati dal mercato, l'efficacia della convenzione può essere prorogata per ulteriori trenta giorni. Osserva, in proposito, che la relazione tecnica chiarisce che l'onere per la finanza pubblica è

rappresentato dal corrispettivo da erogare alla Compagnia Italiana di Navigazione-CIN S.p.A., attuale concessionaria, per gli ulteriori mesi di vigenza della convenzione e che tale corrispettivo è stato calcolato sulla base del valore di sbilancio delle singole linee esercite da CIN S.p.a. nel periodo 2016-2019 per il quale la relazione tecnica fornisce nel dettaglio l'onere, complessivamente di 13,4 milioni di euro, fatto registrare sulle singole tratte. Al riguardo, alla luce di quanto rappresentato dalla relazione tecnica, non formula osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che agli oneri derivanti dalla proroga della convenzione stipulata, in data 18 luglio 2012, per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori si provvede « con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo ». In proposito, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante documento unico di circolazione e di proprietà, osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 31 marzo al 30 settembre 2021 il completamento delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico per l'utilizzazione delle medesime procedure ai fini del rilascio del documento unico di circolazione. Rileva che la norma ora prorogata, alla quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, è assistita da una clausola di invarianza (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 98 del 2017). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di detta clausola e del carattere infrannuale della proroga.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 3, in materia di traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia, osserva che le disposizioni in esame autorizzano, per le finalità sopra descritte, la spesa di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. Al riguardo, sulla base dei presupposti indicati nella relazione tecnica e nella documentazione integrativa sopra richiamata, non ha osservazioni da formulare, tenuto

conto altresì che l'onere è configurato come limite di spesa. Trattandosi di spesa in conto capitale (per la quale si verifica spesso un disallineamento temporale degli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica), fermo restando l'effetto sul saldo netto da finanziare (integralmente ascrivito al 2021, come deducibile dal testo della disposizione), andrebbero a suo avviso acquisiti chiarimenti circa gli effetti attesi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Riguardo infine all'attività tecnico-amministrativa per l'esperimento del concorso di idee, ritiene che andrebbe acquisita conferma che la stessa possa essere effettuata dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale nell'ambito delle risorse già ad essa assegnate a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'esperimento di un concorso di idee avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità e nel presupposto che il Ministro dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione, sia comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Evidenzia che oggetto di esame è testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure di contenimento sanitario, e dell'articolo 2, recante misure relative agli spostamenti, non formula osservazioni, considerato il carattere essenzialmente ordinamentale delle disposizioni.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, pur tenendo conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale delle disposizioni, rileva che – in relazione a ciascuna zona (gialla, arancione, rossa) – la norma ha, nel suo complesso, l'effetto di incrementare le attività scolastiche, didattiche e universitarie da svolgere in presenza rispetto al quadro normativo precedente. Tenuto dunque conto dell'incremento della popolazione scolastica in presenza, andrebbero a suo avviso escluse spese aggiuntive a carico delle strutture scolastiche per consentire lo svolgimento della

didattica in presenza nel rispetto dei vincoli posti a tutela della salute (di cui, da ultimo, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021) nonché – pur considerando l'autonomia degli istituti nel decidere gli orari di entrata e di uscita – spese aggiuntive per necessità di incremento delle prestazioni di trasporto locale, trasporto ferroviario regionale e trasporto scolastico dedicato, stanti i vigenti coefficienti di riempimento dei mezzi di trasporto di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non modificati dal decreto in esame.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4, in materia di attività dei servizi di ristorazione, prende atto del carattere ordinamentale delle norme, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono, a suo parere, suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 5, in materia di spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, prende atto del carattere ordinamentale delle disposizioni, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono, a suo avviso, suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, e dunque non formula osservazioni. Anche nell'ipotesi di attività di spettacolo o eventi sportivi organizzati da pubbliche amministrazioni, non formula osservazioni tenuto conto che lo svolgimento dei medesimi – assoggettato ad appositi protocolli o linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 – ha natura facoltativa, non obbligatoria, e pertanto le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 6, in materia di piscine, palestre e sport di squadra, prende atto del carattere ordinamentale delle norme, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, e dunque non formula osservazioni. Anche nell'ipotesi di attività sportive organizzate da pubbliche amministrazioni (o in gestione diretta o in affidamento tramite contratti pubblici), non formula osservazioni, tenuto conto che lo svolgimento delle medesime – assoggettato ad appositi protocolli o linee guida – ha natura facoltativa, non obbligatoria, e pertanto le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di fiere, convegni e congressi, prende atto del carattere ordinamentale delle norme, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili, a suo parere, di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, e dunque non formula osservazioni. Anche nell'ipotesi di fiere, convegni o congressi organizzati da pubbliche amministrazioni, non formula osservazioni, tenuto conto che lo svolgimento dei medesimi – assoggettato ad appositi protocolli o linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 – ha natura facoltativa, non obbligatoria, e pertanto le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, in materia di centri termali e parchi tematici e di divertimento, prende atto del carattere ordinamentale delle

norme, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono, a suo avviso, suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 9, in materia di certificazioni verdi Covid-19, evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di attuare le disposizioni a invarianza di risorse. Ciò in considerazione del fatto che le attività amministrative in questione non appaiono espressamente configurate come facoltative al sussistere di una richiesta da parte degli interessati e, pertanto, non sembrano di fatto comprimibili nell'ambito di un limite di risorse esistenti. Rileva in proposito che la relazione tecnica si limita a ribadire la clausola di invarianza senza fornire elementi utili a suffragare la predetta assunzione di neutralità. In particolare andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa i nuovi adempimenti derivanti dalla realizzazione della Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) necessaria per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19, nonché, in fase di prima attuazione, dalle operazioni di emissione e trasmissione delle certificazioni (cartacea o telematica) nonché di aggiornamento e tenuta dei dati.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 10, recante proroga di disposizioni concernenti misure di contenimento sanitario, non formula osservazioni considerate che, come confermato anche dalla relazione tecnica, alle disposizioni prorogate dalla norma in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 11, Allegato 2, recante proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, evidenzia che, con riguardo alle proroghe in esame, gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene preliminar-

mente opportuno acquisire conferma circa la congruità delle risorse del SSN disponibili per l'anno 2021 da destinare agli interventi prorogati dalle norme in esame. Andrebbero poi verificati, a suo avviso, i possibili effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto qualora le spese in questione non risultino già scontate nelle previsioni tendenziali per il 2021. Con specifico riferimento ai singoli interventi, fa presente inoltre quanto segue.

Riguardo alla proroga di cui al n. 19, rileva che essa prolunga l'efficacia di una norma che – in sintesi – remunera una specifica funzione assistenziale riconosciuta alle strutture sanitarie, private e pubbliche, inserite nei piani emergenziali da COVID-19. Osserva che la disposizione originaria (relativa al 2020), non oggetto di una specifica quantificazione, era finanziata a valere sul Fondo sanitario nazionale per il 2020 e su un'ulteriore autorizzazione di spesa per il medesimo anno 2020 (quest'ultima, a sua volta, relativa a una pluralità di finalità e disposta a valere sul medesimo FSN). Fa presente che alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari (secondo la relazione tecnica del decreto-legge n. 183 del 2020 « proroga termini », gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla proroga in questione sarebbero stati coperti nei limiti delle risorse già stanziati a legislazione vigente).

Tutto ciò premesso, evidenzia che la proroga in esame, avendo l'effetto di riconoscere per tre ulteriori mensilità (maggio-luglio 2021) una remunerazione a valere sul FSN, appare di carattere oneroso: pertanto, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, andrebbe, a suo parere, fornita una specifica quantificazione dei relativi oneri o, in alternativa, andrebbero indicati i dati quantitativi e gli elementi di valutazione idonei a verificare la neutralità delle disposizioni per la finanza pubblica. Inoltre, per quanto attiene ai profili di copertura, osserva che la norma rinvia agli stanziamenti già previsti per il Fondo sanitario nazionale; poiché peraltro le risorse del Fondo dovrebbero essere rapportate alle esigenze derivanti da finalità già previste a legislazione vigente (e non includere

quindi oneri derivanti da nuove disposizioni, come quella in esame), ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a dimostrare l'effettiva capienza del Fondo rispetto alle ulteriori esigenze di spesa derivanti dalle disposizioni in questione, senza incidere su prestazioni ed interventi già previsti o programmati a carico del Fondo.

Con particolare riferimento alla proroga di cui al n. 3, in materia di permanenza in servizio del personale sanitario, evidenzia preliminarmente che la norma consente, fino al perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, il trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, degli operatori socio-sanitari nonché del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Rileva che la relazione tecnica riferisce che il trattenimento in servizio del suddetto personale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è «compresa comunque nei limiti previsti a legislazione vigente». Osserva che tale limite non è tuttavia esplicitato dalla disposizione, la quale menziona espressamente i soli limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, al fine di derogarvi. In proposito reputa opportuno un chiarimento nonché elementi di valutazione che consentano di verificare che la spesa da sostenere per il personale in questione non ecceda quella già scontata nelle previsioni tendenziali in relazione ai trattamenti da corrispondere ai medesimi soggetti per i quali è previsto il trattenimento in servizio.

Con riguardo ai profili di quantificazione della proroga di cui al n. 7, concernente misure per il personale delle Forze di polizia, Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non formula osservazioni, considerato che alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

In ordine ai profili di quantificazione della proroga di cui al n. 8, relativa alla

dispensa temporanea dal servizio, non formula osservazioni, tenuto conto di quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo cui le disposizioni in esame sono attuate in condizioni di neutralità finanziaria e del fatto che alle norme oggetto della proroga non erano stati ascritti effetti finanziari.

Con riguardo ai profili di quantificazione della proroga di cui al n. 23, in materia di sorveglianza sanitaria e lavoro agile, atteso che la relazione tecnica si limita ad affermare che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, reputa opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'asserita invarianza di effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, andrebbero a suo parere acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare che l'onere previsto per il 2021 dall'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 83.579.000, risulti congruo anche alla luce della proroga in esame.

Circa i profili di quantificazione della proroga di cui al n. 24, non formula osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni prorogate, cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento ai profili di quantificazione della proroga di cui al n. 25, riguardante l'avvalimento di uffici da parte del Ministro del lavoro, evidenzia che alla norma originaria, nonché alle proroghe precedenti a questa in esame, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Osserva che la relazione tecnica afferma che l'avvalimento del Comando dei Carabinieri da parte del Ministro del lavoro è disposto sulla base del contingente in organico e delle risorse già assegnate all'Ispettorato nazionale del lavoro: in proposito ritiene che andrebbe acquisita conferma che dette risorse siano congrue rispetto alle finalità delle disposizioni e che il predetto avvalimento non comporti dif-

ficoltà di carattere organizzativo per i soggetti interessati.

In ordine ai profili di quantificazione della proroga di cui al n. 26, in materia di edilizia scolastica, pur rilevando il carattere prevalentemente procedurale delle disposizioni, andrebbero a suo parere acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere effetti di accelerazione per cassa della spesa, con conseguenti eventuali effetti sui saldi. Ciò, in particolare, con riguardo al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati nell'ambito dei contratti di appalto.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 12, concernente il Commissario straordinario per la ricostruzione, evidenzia che la disposizione è volta ad accelerare l'erogazione dell'anticipazione sulle misure compensative previste dal decreto-legge «Cura Italia» in favore delle imprese di trasporto aereo passeggeri con oneri di servizio pubblico (anticipazione originariamente prevista per il 2020). A tal fine, essa precisa talune modalità applicative dell'anticipazione medesima e consente l'utilizzo dei relativi residui. Osserva che alla disposizione in esame non sono ascritti effetti finanziari in quanto, come chiarito dalla relazione tecnica, le relative risorse, disponibili a legislazione vigente, sono già considerate nei tendenziali. In proposito, rammenta che l'anticipazione delle misure compensative in commento avviene in via provvisoria, nelle more dell'autorizzazione della Commissione europea: sul punto ritiene dunque necessario acquisire una conferma dal Governo circa la compatibilità dell'erogazione in questione con la disciplina unionale. Per quanto riguarda, più specificamente, l'assenza di effetti sui saldi, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla neutralità dell'utilizzo dei residui, dovuta al fatto che lo stesso risulterebbe già scontato nelle stime tendenziali. Osserva peraltro che il capitolo su cui è allocato il relativo fondo (capitolo 2250 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico) presenta uno stanziamento di cassa (e non solo di competenza) pari a zero per il 2021. Osserva pertanto che, considerato che gli

effetti dell'istituzione del fondo sono stati scontati nel 2020 e che la concessione e l'erogazione dei benefici economici avverrà nel 2021, sarebbe utile acquisire chiarimenti circa gli effetti attesi in termini di fabbisogno per l'attuale esercizio finanziario. Inoltre, in termini di indebitamento netto, che si fonda sul criterio della competenza economica, ritiene utile chiarire se l'assenza di effetti sul 2021 dipenda dal fatto che la concessione delle misure compensative sia stata registrata nell'esercizio in cui si è verificato l'evento calamitoso da compensare (2020) e non nell'esercizio in cui è prevedibile la concessione alle imprese interessate (2021) ovvero da altre ragioni, che appare utile che siano esplicitate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 12 prevede che – per le finalità di cui al comma 1, concernenti le modalità di calcolo delle anticipazioni relative all'indennizzo dovuto, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo passeggeri che adempiono ad oneri di servizio pubblico per i danni subiti a causa delle misure restrittive adottate per il contrasto del COVID-19 – le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 79, possano essere utilizzate nel medesimo anno. In proposito, ricorda che la disposizione da ultimo citata ha istituito presso il predetto Dicastero il Fondo per la compensazione dei danni subiti a causa del COVID-19 dai soggetti dianzi indicati con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di cui la successiva disciplina ha previsto l'utilizzo, per un importo non superiore a 250 milioni di euro, per l'erogazione di risorse, a titolo di anticipazione e nelle more del perfezionamento dell'*iter* autorizzatorio della misura da parte della Commissione europea, in favore delle imprese richiedenti il suddetto indennizzo, stabilendo altresì che in caso di mancata autorizzazione le risorse dovranno comunque essere restituite entro l'anno 2021. In tale quadro, osserva

che il pertinente capitolo di bilancio richiamato dalla norma è il 2250, che, come risulta da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 30 aprile 2021, presenta una somma in conto residui di lettera *c*), ossia residui corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, pari a circa 52,7 milioni di euro. Tutto ciò premesso, ritiene necessario che il Governo chiarisca se i residui utilizzabili siano effettivamente quelli di lettera *c*) e, in tal caso, in quali termini si possa addivenire a tale utilizzo, posto che essi si riferiscono, come detto, ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e se i predetti residui possano essere utilizzati, in deroga alla vigente disciplina contabile, solo limitatamente all'anno 2021 e non anche, quanto meno, nell'anno 2022, nel qual caso sarebbe opportuno precisare nel testo, a suo parere, che le somme iscritte nel conto dei residui « devono essere utilizzate » nel medesimo anno – anziché « possono essere utilizzate », come attualmente previsto. In caso contrario, ove non si intenda introdurre siffatta deroga, sarebbe invece op-

portuno, a suo avviso, riformulare la disposizione nei seguenti termini: « Per le finalità di cui al comma 1, sono utilizzate le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.30.

ALLEGATO

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (C. 3072 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)

L'**articolo 1** del decreto – legge prevede il prolungamento dell'efficacia della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione – CIN S.p.A. in data 18 luglio 2012 con l'obiettivo di garantire lo svolgimento dei servizi di continuità territoriale marittima per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure già pubblicate per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico con approccio orizzontale sulla linea Civitavecchia-Olbia e l'aggiudicazione dei contratti di servizio per le linee Genova-Porto Torres, Napoli-Cagliari-Palermo, Civitavecchia-Cagliari-Arbatax e Termoli-Tremiti e comunque non oltre il 31 maggio 2021.

Al contempo, si stabilisce che, in caso di mancata conclusione delle procedure entro il previsto termine del 31 maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, possa essere disposta un'ulteriore proroga di trenta giorni con decreto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Detta ulteriore proroga dovrebbe riguardare le tratte Termoli-Tremiti e Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, in relazione alle quali durante il periodo estivo non risultano svolgere servizi di trasporto di persone e merci operatori economici, diversi da CIN.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che il corrispettivo da erogare a CIN per gli ulteriori mesi di vigenza della convenzione è stato calcolato il valore di sbilancio delle singole linee esercite da CIN S.p.a. nel periodo 2016-2019, determinando l'incidenza di ciascuna linea sull'importo complessivo dei costi sostenuti per ciascun anno di riferimento e, proporzionalmente, anche il costo giornaliero di ciascuna linea.



Il corrispettivo da erogare è stato dunque determinato moltiplicando il costo medio giornaliero di ciascuna linea (periodo 2016-2019 e anno 2020) per i giorni di effettivo esercizio delle linee e fino al termine finale di efficacia della Convenzione (31 maggio 2021). Limitatamente alle tratte Termoli-Tremi e Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, è stato considerato il termine finale del 30 giugno 2021 tenuto conto che la disposizione prevede che possa essere disposta un'ulteriore proroga di trenta giorni con decreto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibile, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'importo complessivo, dettagliato nella seguente tabella, è pari ad euro 13.424.173,96:

Linee annuali	Giorni	Costo giornaliero	Costo totale
Cagliari - Palermo	92	7.703,87	708.756,65
Napoli - Cagliari	92	15.374,56	1.414.459,64
Civitavecchia-Cagliari-Arbatax	122	41.162,71	5.021.850,99
Termoli - Tremi	122	7.376,11	899.885,15
Genova-Porto Torres	92	26.363,20	2.425.414,62
Olbia - Civitavecchia	92	32.106,60	2.953.807,50
			13.424.173,96

122 gg.: periodo marzo, aprile, maggio e giugno
92 gg.: periodo marzo, aprile e maggio

	PA/CA	CIV/OL	CIV/CA	NA/CA	GE/PT	TREMITI
COSTO GIORNALIERO MEDIO (PERIODO 2016-2019)	7,70	32,11	41,16	15,37	26,36	7,38

	PA/CA	CIV/OL	CIV/CA	NA/CA	GE/PT	TREMITI
COSTO GIORNALIERO MEDIO (ANNO 2020)	7,70	32,11	41,16	15,37	26,36	7,38

La spesa derivante dal differimento della convenzione in essere trova copertura sulle risorse previste a legislazione vigente e già destinate a tale finalità di cui al capitolo 1960 – 2.5 “Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo” - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta la necessaria disponibilità. Al riguardo si rappresenta che dette risorse risultano libere e non sono in corso provvedimenti che ne determinano l'impegno. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 (Misure urgenti in materia di documento unico di circolazione e di proprietà)

La disposizione prevede il differimento del termine dal 30 marzo 2021 al **30 settembre 2021** della definizione delle modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

Trattasi di previsione a contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 3 (Disposizioni urgenti per il traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia)

La disposizione, al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, prevede, **al comma 1**, che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, proceda all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco al fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontaineri adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione, quantificati in circa 2,2 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In relazione alla quantificazione degli oneri finanziari, si precisa che essa è stata operata:

- a) stimando un valore del progetto di fattibilità tecnico – economica pari a 130 milioni di euro;
- b) assumendo a riferimento i parametri previsti dal D.M. 17 giugno 2016, recante l'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, applicabili ai progetti di fattibilità tecnica – economica aventi un valore di 130 milioni di euro;
- c) considerando l'importo del congruo premio da riconoscere al vincitore (determinato, assumendo a riferimento i parametri di cui all'articolo 260 del d.P.R. n. 207 del 2010) e delle spese da rimborsare ai partecipanti nei limiti previsti dall'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;



- d) considerando i costi di svolgimento delle due fasi del concorso, ivi compresi i compensi da riconoscere ai componenti della commissione giudicatrice determinati assumendo, stante la complessità della procedura, una commissione di cinque membri da remunerare sulla base dei parametri di cui al D.M. 12 febbraio 2018, recante Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018, applicabili ai progetti di fattibilità tecnica – economica aventi un valore di 130 milioni di euro.

Nella tabella di seguito riportata, vengono indicati i valori e i parametri considerati ai fini della quantificazione:

Valore del progetto di fattibilità tecnico – economica	130.000.000,00
Corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016	1.774.500,00
Spese	177.450,00
Totale	1.951.950,00
Premio da riconoscere al vincitore (determinato, assumendo a riferimento i parametri di cui all'articolo 260 del d.P.R. n. 207 del 2010)	1.153.425,00
Spese da rimborsare ai partecipanti nei limiti previsti dall'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016	798.525,00
Pubblicazione degli avvisi, costi e compensi della commissione giudicatrice	240.000,00
TOTALE	2.191.950,00

Articolo 4 (Entrata in vigore)

L'**articolo 4** disciplina l'entrata in vigore del decreto – legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

03/05/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	44
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	46

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 16.15.

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola FRASSINETTI (FDI), *presidente*, dopo aver ricordato che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire da lunedì 10 maggio prossimo, dà la parola al relatore – deputato Vacca – per la relazione introduttiva ed eventualmente per la proposta di parere.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, riferisce che il decreto-legge in esame – sul quale la Commissione è chiamata ad espri-

mere il parere alla IX Commissione trasporti – reca disposizioni urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Ricorda che il decreto è stato già esaminato dal Senato, che lo ha approvato con modificazioni.

Fa presente che il decreto, in via generale, per contemperare le esigenze di tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale di Venezia e quelle legate allo svolgimento dell'attività crocieristica e al traffico merci, prevede l'indizione di un concorso di idee, volto a raccogliere proposte e progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di punti di attracco utilizzabili dalle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40 mila tonnellate e dalle navi portacontaineri adibite a trasporti transoceanici. Il testo prevede inoltre misure atte a garantire la mobilità delle persone e la circolazione delle merci su tutto il territorio nazionale, attraverso la proroga dei collegamenti marittimi con Sardegna, Sicilia e isole Tremiti svolti in regime di servizio pubblico. Il decreto proroga al 30 settembre 2021 l'entrata a regime del documento unico per la

circolazione dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Soffermandosi, in particolare, sull'articolo 3, ovvero quello di competenza della VII Commissione, ricorda che prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna al fine di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio. In particolare, l'articolo in esame, al comma 1, prevede che l'elaborazione delle proposte ideative dei progetti di fattibilità in questione riguardi la realizzazione e la gestione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici. Formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Federico MOLLICONE (FDI), dopo essersi soffermato brevemente sul contenuto degli articoli 1 e 2, sottolinea come la

bellezza di Venezia sia messa seriamente a repentaglio dal traffico delle grandi navi da crociera nelle acque della sua laguna. A suo avviso, il concorso di idee potrebbe essere evitato spostando il traffico crocieristico nel porto di Marghera. Preannuncia l'astensione dal voto del gruppo di Fratelli d'Italia.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), condividendo sia il contenuto del disegno di legge, sia l'osservazione proposta dal relatore, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Daniele BELOTTI (LEGA), dopo aver sottolineato il forte impatto del traffico delle navi sul centro storico di Venezia, preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Alessandra CARBONARO (M5S), nell'evidenziare la fragilità del territorio di Venezia, esprime apprezzamento per l'osservazione a tutela del suo patrimonio artistico, culturale e ambientale. Preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO

Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (C. 3072 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3072, di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia;

rilevato che:

per contemperare le esigenze di tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale di Venezia e quelle legate allo svolgimento dell'attività crocieristica e al traffico merci, il decreto prevede l'indizione di un concorso di idee, volto a raccogliere proposte e progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di punti di attracco utilizzabili dalle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate;

l'articolo 3, prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna al fine di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, in considerazione dell'unicità del territorio di Venezia, l'opportunità di introdurre ulteriori specifiche misure volte a rafforzare la tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 47

Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina. C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano (*Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 48

SEDE CONSULTIVA:

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 48

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni, C. 2093 Patassini e C 2401 Labriola 50

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 50

5-04341 Ubaldo Pagano: Elementi scientifici a supporto del parere negativo reso dalla Commissione VIA sul progetto di raddoppio della linea ferroviaria adriatica Bologna-Bari 50

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 53

5-05215 Mazzetti: Misure di tutela dei delfini, anche alla luce della morte di alcuni esemplari nella regione Toscana 51

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 55

5-05432 Cosimo Maria Ferri: Accesso al cosiddetto « superbonus 110% » ai contribuenti titolari di immobili oggetto di fiscalizzazione 51

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 57

5-05812 Rotta: Messa in sicurezza della discarica di Ca' Filissine nel territorio del comune di Pescantina 52

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 59

SEDE REFERENTE

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 15.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessio BUTTI, *presidente*, comunica che per il Gruppo Italia Viva è entrato a far parte della Commissione il deputato Davide BENDINELLI, cui augura buon lavoro.

La Commissione prende atto.

Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina.

C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano.

(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 maggio 2020.

Alessio BUTTI, *presidente*, ricorda che la proposta figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 24 maggio. Pertanto nella riunione dell'ufficio di presidenza prevista per domani sarà definita l'organizzazione dei tempi di esame del provvedimento.

Come preannunciato nello scorso ufficio di presidenza, i gruppi si sono espressi a favore della costituzione di un Comitato ristretto che possa rapidamente pervenire alla redazione di un testo unificato da adottare come testo base.

Non essendovi richieste di intervento, invita la Commissione ad approvare la proposta di costituzione del Comitato ristretto.

Matilde SIRACUSANO (FI), *relatrice*, avverte che tra i proponenti delle proposte di legge abbinate è in corso un accordo in stato avanzato per la redazione di un testo unificato che sarà a breve trasmesso ai componenti del costituendo comitato ristretto, così da poter pervenire in tempi estremamente rapidi alla definizione di una proposta condivisa da sottoporre al *plenum* della Commissione per la sua adozione come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Alessio BUTTI, *presidente*, riservandosi di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. — Interviene, da remoto, il Viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 16.

D.L. n. 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.

C. 3072 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nicola PELLICANI (PD), *relatore*, riferisce alla Commissione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (A.C. 3072).

Segnala preliminarmente che nel corso dell'esame presso il Senato il provvedimento non ha subito modifiche (se non una precisazione formale) nella parte di competenza della Commissione.

Per quanto concerne le competenze della Commissione, viene in rilievo l'articolo 3, che affronta la questione dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della laguna.

Per contemperare tale attività con la salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del citato territorio, il comma 1 della disposizione in commento prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Setentrionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, proceda all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco

fuori dalle acque protette della laguna di Venezia, utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti.

La disposizione precisa che il concorso di progettazione deve avvenire ai sensi dell'articolo 156, comma 7 del codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) secondo cui, in caso di un intervento di particolare rilievo e complessità, la stazione appaltante può procedere ad un concorso di progettazione in due fasi, la prima finalizzata all'acquisizione di idee progettuali e la seconda, avente ad oggetto il progetto di fattibilità, da svolgersi tra i soggetti individuati attraverso la valutazione delle proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti, può quindi essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, a condizione che la possibilità e il finanziamento siano previsti nel bando.

L'articolo 3 stabilisce inoltre che nella elaborazione e nella presentazione dei progetti in questione si possa anche tenere conto delle risultanze di eventuali studi già esistenti.

Per la finalità dell'articolo 3 è autorizzata nell'anno 2021, ai sensi del comma 2, la spesa di 2,2 milioni di euro.

A tale riguardo ricorda che la questione del transito a Venezia delle grandi navi da crociera ebbe avvio a partire dall'adozione del decreto interministeriale n. 79 del 2 marzo 2012 (cosiddetto «decreto Clini-Passera») che aveva previsto l'estromissione dal passaggio attraverso il bacino di San Marco – Canale della Giudecca delle navi con stazza superiore alle 40.000 tonnellate, una volta individuata una via alternativa praticabile per raggiungere la Stazione Marittima.

Nel settembre 2017, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settenzionale aveva predisposto e inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un'analisi con alcune alternative per la

crocieristica a Venezia, tenendo conto delle condizioni di fattibilità dei progetti e della loro sostenibilità economica in relazione ad un'analisi dell'andamento del mercato crocieristico. Tali documenti sono stati successivamente esaminati e discussi nell'ambito del Comitato Interministeriale di Indirizzo, Coordinamento e Controllo per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 798 del 1984 (cosiddetto Comitato).

Successivamente, il Ministero alle infrastrutture ha richiesto all'Autorità di Sistema Portuale di trasmettere una serie di proposte alternative. Nel mese di dicembre 2018, infine, l'Autorità di Sistema Portuale ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture la descrizione delle tredici alternative localizzative per la realizzazione del nuovo terminal crociere.

Conclusivamente, appare evidente che è trascorso troppo tempo, quasi dieci anni, dal citato decreto Clini-Passera del 2012, che ho citato prima. È nostro dovere dare il prima possibile risposte adeguate al rango di una città come Venezia nel segno della sostenibilità, che deve diventare sempre più il nostro faro per affrontare le questioni relative a Venezia.

La risoluzione del «problema grandi navi» costituisce il banco di prova più urgente con il quale misurarsi. Il nodo del traffico crocieristico fa parte a pieno titolo del problema della salvaguardia della città che costituisce una questione «di preminente interesse nazionale», come espressamente dichiarato nella legge speciale su Venezia, la legge 16 aprile 1973 n. 171.

La questione involge numerose tematiche che – come ribadito nella mozione votata alla Camera da tutti i gruppi il 19 novembre del 2019, all'indomani della marea eccezionale del 12 novembre 2019 – vanno necessariamente declinate in modo unitario, all'interno di quello che la mozione approvata definisce «Dossier Venezia». Questo significa: affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla città; concludere i lavori del Mose nuovamente bloccati; affrontare il tema della monocultura turistica; investire sulla residenza e sul ripopolamento della città; limitare il moto ondoso; finanziare le bonifiche di Porto

Marghera, l'area industriale che sorge nella laguna; e ovviamente difendere il Porto. Non si può pensare Venezia senza il suo porto. Tutti elementi già compresi nel Dossier Venezia.

La realizzazione di un porto *off-shore* « fuori dalle acque protette della laguna », come indicato dall'articolo 3 del decreto per navi commerciali transoceaniche e da crociera è una grande sfida nel segno dell'innovazione e della modernità in una città che già rappresenta una delle massime espressioni dell'ingegno umano. Nel frattempo è necessario dare maggiore impulso alle soluzioni provvisorie già indicate dal « Comitato », per allontanare dalla città le navi da crociera superiori alle 40 mila tonnellate.

Anticipando una valutazione favorevole sul provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere in esito al dibattito.

Alessio BUTTI (FDI), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani in cui si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 16.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 4 maggio 2021.

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.

C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni, C. 2093 Patasini e C 2401 Labriola.

Il Comitato ristretto si è svolto dalle 16.10 alle 16.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. — Interviene,

da remoto, la sottosegretaria di Stato della transizione ecologica, Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 16.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessio BUTTI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-04341 Ubaldo Pagano: Elementi scientifici a supporto del parere negativo reso dalla Commissione VIA sul progetto di raddoppio della linea ferroviaria adriatica Bologna-Bari.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ubaldo PAGANO (PD), replicando, fa presente che l'interrogazione è stata scritta nella immediatezza del parere negativo reso dalla Comitato VIA. Quanto avvenuto lo scorso 26 marzo rappresenta un elemento di positività importante per il completamento di un'opera che – tiene a ricordare – è stata deliberata con la cosiddetta « legge obiettivo » approvata nel 2001, ben venti anni fa. Già allora l'opera era considerata strategica, soprattutto con riguardo allo sviluppo dell'alta capacità delle merci e dei passeggeri sulla direttrice Lecce-Bologna. Con enorme favore apprende quindi la notizia del parere favorevole, non essendo tuttavia ancora note le prescrizioni contenute nei verbali – non ancora pubblicati – cui il soggetto attuatore dovrà attenersi affinché l'opera sia messa a regime il più presto possibile, che teme essere molto gravosi.

Osserva inoltre che quanto deliberato dal Comitato lo scorso mese di marzo è solo uno dei passaggi rilevanti per addvenire al raddoppio della tratta Termoli-Lesina, e specificamente il terzo lotto. Auspica, quindi, che sia stata affrontata anche la questione relativa al quarto lotto, non

volendo scoprire passo dopo passo che il collegamento, per gli ostacoli che si incontrano nel cammino, subisca ritardi, non riuscendosi a realizzare neanche nel prossimo ventennio.

In ultimo, fa presente che risorse assai cospicue sono oggi immobilizzate per la realizzazione di quest'opera, senza che sia stata assegnata la finalizzazione per la quale erano state destinate.

5-05215 Mazzetti: Misure di tutela dei delfini, anche alla luce della morte di alcuni esemplari nella regione Toscana.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Erica MAZZETTI (FI), replicando, ringrazia la sottosegretaria Fontana per la corposa e articolata risposta resa al proprio atto di sindacato ispettivo, presentato qualche mese fa.

Da allora alcune cose sono cambiate, anche se ogni anno accade tra l'Isola d'Elba e il litorale di Piombino ciò che viene rappresentato dall'interrogazione. Da gennaio, infatti, le cattive condizioni meteorologiche hanno favorito lo spiaggiamento di tre esemplari in due giorni, il che fa capire l'entità della questione posta.

Dalla risposta si evincono alcune ipotesi, ma nessuna certezza riguardo alle cause di questo fenomeno. Ritiene invece oltremodo necessario che il Parlamento e nello specifico la Commissione si occupi della questione, pretendendo risposte più concrete soprattutto da parte degli organismi locali.

Auspica quindi che il Governo prosegua con la medesima attenzione che si evince dalla risposta resa dalla rappresentante del Governo ed esprime soddisfazione per l'intenzione del Governo di monitorare la situazione anche per il futuro.

5-05432 Cosimo Maria Ferri: Accesso al cosiddetto «superbonus 110%» ai contribuenti titolari di immobili oggetto di fiscalizzazione.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cosimo Maria FERRI (IV), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, che fa emergere chiaramente come il cosiddetto «superbonus 110%» introdotto dal Governo, finalizzato a muovere l'economia e tutelare il patrimonio edilizio, evidenzia tante lacune sia dal punto di vista burocratico che per l'accesso alle agevolazioni.

Esprime soddisfazione per l'intenzione dichiarata dal Governo di valutare la possibilità di introdurre forme di regolarizzazione delle difformità in prossimi provvedimenti, valorizzando gli elementi di semplificazione delle procedure. La risposta dà una indicazione chiara sulla tolleranza costruttiva, per la quale si richiama il «decreto-legge semplificazioni», mentre per quanto riguarda le altre difformità oggetto dell'interrogazione registra una chiusura totale da parte del Governo, che auspica possa intervenire consentendo — una volta terminata la procedura della fiscalizzazione oppure rimosse le difformità — l'accesso al contributo. Ciò permetterebbe di sanare le difformità, avendo quindi lo Stato il vantaggio di veder demolite o sanate le opere difformi, aumentando la platea dei soggetti beneficiari della misura proposta dal Governo e consentendo quindi alla norma di esplicare al massimo la sua efficacia.

Auspica, quindi, che con i prossimi interventi normativi si faccia maggiore chiarezza e rappresenta le richieste dell'ANCE, volte alla sostituzione del comma 13-ter dell'articolo 119, con una disposizione che renda valide le asseverazioni dei tecnici che riportino esclusivamente gli estremi del titolo, principio già presente nel quadro normativo all'articolo 40 della legge n. 67 del 1985 in tema di commerciabilità degli immobili. Altra proposta è quella di prevedere una deroga al testo unico dell'edilizia solo con riguardo all'accesso ai benefici fiscali, sempre in forza di un'asseverazione di un tecnico abilitato.

Il patrimonio edilizio nazionale è costituito da un rilevante numero di immobili costruiti prima del 1967 che registrano

situazioni urbanisticamente e catastalmente non adeguate anche per errori contenuti nei relativi documenti.

Auspica infine che il Governo possa prontamente dare risposta ai numerosi interrogativi che emergono da parte dei tecnici e dei contribuenti, perché la misura possa essere applicata in maniera massiccia, promuovendo, come nelle intenzioni del Governo, la ripresa economica e la tutela del territorio.

5-05812 Rotta: Messa in sicurezza della discarica di Ca' Filissine nel territorio del comune di Pescantina.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Diego ZARDINI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia la rappresentante del Governo per la ricostruzione puntuale e precisa della vicenda data nella risposta, di cui si dichiara soddisfatto. Si sofferma in particolare sulla convocazione del comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo di programma, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi, per i quali rappresenta l'urgenza nel segno della tutela ambientale del territorio.

Alessio BUTTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.10.

ALLEGATO 1

5-04341 Ubaldo Pagano: Elementi scientifici a supporto del parere negativo reso dalla Commissione VIA sul progetto di raddoppio della linea ferroviaria adriatica Bologna-Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, occorre innanzitutto evidenziare che il Ministero è consapevole della valenza del ruolo strategico che assume il raddoppio della tratta Termoli-Lesina per il potenziamento della « Diretrice Adriatica » sia per il trasporto passeggeri e sia per il trasporto merci. Proprio in considerazione dell'importanza dell'opera in questione, nel 2001 si era proceduto all'inserimento del raddoppio della tratta Termoli-Lesina fra le infrastrutture strategiche di interesse nazionale nell'ambito delle disposizioni della « Legge Obiettivo ».

Per maggiore chiarezza si ripercorrono le tappe procedurali che hanno accompagnato il progetto dell'opera « Linea Pescara-Bari, raddoppio Termoli-Lesina », lotti 1, 2 e 3, che, in fase preliminare, fu sottoposto alla VIA speciale della Legge obiettivo e valutato positivamente con prescrizioni nel luglio del 2013 dalla Commissione VIA/VAS.

Nel 2015, in sede di approvazione del Progetto Preliminare da parte del CIPE, veniva prescritto, su richiesta della regione Molise, di valutare gli impatti economici sul progetto, derivanti dalla soluzione proposta dalla regione Molise per l'ottimizzazione urbanistica e territoriale del tracciato.

Soltanto alla fine del 2019, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) ha trasmesso il Progetto Definitivo, successivamente integrato nel marzo 2020, elaborato sulla base della variante ipotizzata dalla regione Molise, dei lotti 2-3, per lo svolgimento della nuova VIA speciale che ha avuto l'8 maggio 2020 l'esito negativo citato nell'interrogazione.

Tale esito è stato determinato dai rilievi evidenziati dalla Commissione VIA

ed attinenti alla necessità di effettuare ulteriori approfondimenti per superare le carenze di analisi ambientale così come presentate.

Successivamente, la Sottocommissione VIA, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per riconsiderare il parere negativo di compatibilità espresso dalla Commissione VIA nel mese di maggio, ha nuovamente richiesto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. alcune integrazioni alla documentazione depositata dal gestore della rete ferroviaria, documentazione che è risultata ancora carente per vari aspetti non legati solo all'area SIC.

Rete ferroviaria italiana S.p.a. non aveva, infatti, fornito elementi conoscitivi, progettuali e tecnici necessari a superare le carenze di analisi ambientale poste alla base del motivato parere negativo, a proposito del quale va precisato che la tutela dell'uccello « Fratino » costituisce solo uno dei molteplici aspetti ivi considerati.

Le criticità riguardavano, infatti, numerose ulteriori componenti ambientali, tra cui il mancato svolgimento di una valutazione « appropriata » della VINCA sui Siti di importanza comunitaria.

Rete Ferroviaria Italiana lo scorso mese di ottobre ha trasmesso la documentazione integrativa e la Commissione Via ha ritenuto necessario, comunque, dar seguito alla fase di consultazione e partecipazione del pubblico.

Si è quindi provveduto ad effettuare un nuovo avviso, secondo le modalità previste dall'articolo 24 comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, con scadenza il 9 dicembre 2020.

A seguito di tali procedure il 26 marzo scorso la Commissione si è espressa con parere di compatibilità ambientale posi-

tivo, subordinato, comunque, al rispetto di condizioni ambientali da osservarsi nella successiva fase di predisposizione del progetto esecutivo e in fase di cantiere.

Appare opportuno osservare che alcune condizioni di peculiare rilevanza si sono rese necessarie per migliorare il progetto attraverso lo studio di misure fina-

lizzate a mitigare gli impatti acustici sugli *habitat* e sulle specie dell'area vasta, sugli impatti idraulici in relazione al viadotto del fiume Biferno, oltre che sugli *habitat* e sulle specie dei Siti natura 2000 interessati.

La lettera di trasmissione del parere, allo stato, risulta alla firma del Ministro.

ALLEGATO 2

5-05215 Mazzetti: Misure di tutela dei delfini, anche alla luce della morte di alcuni esemplari nella regione Toscana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta che, da ottobre a dicembre 2020, si sono registrati 18 casi di spiaggiamenti di cetacei lungo le coste Toscane, 12 appartenenti alla specie stenella striata (*Stenella coeruleoalba*), 5 alla specie tursiope (*Tursiops truncatus*) ed 1 esemplare rimasto indeterminato a causa del pessimo stato di conservazione della carcassa.

Le analisi virologiche eseguite dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana (ZSLT) hanno dato esito negativo circa la presenza di *Morbillivirus* e *Bruccella* negli animali analizzati, ma sono ancora in corso ulteriori approfondimenti di tipo batteriologico, istologico, virologico e tossicologico.

Pur non essendo agevole risalire alle cause di morte dei delfini spiaggiati, sulla base degli indizi emersi dalle analisi si può ipotizzare che tre esemplari siano stati probabilmente catturati da attrezzi da pesca, ad altri tre esemplari giovani ancora in fase di allattamento, verosimilmente, sia mancato il supporto della madre, mentre altri sei/sette hanno mostrato segni di patologie.

Va, inoltre, segnalato che, nel 2020, in Toscana si è registrato un totale di 43 cetacei spiaggiati, sostanzialmente comparabile con i numeri degli anni precedenti, se si pensa che nel 2019 sono stati rilevati 58 decessi di questi animali.

Al momento, quindi, è prematuro parlare di una vera e propria moria, come accaduto nei primi mesi del 2017 quando vi furono 15 casi di spiaggiamento, in gran parte riconducibili al contagio da *Morbillivirus*, secondo le analisi condotte dall'IZSLT.

Si precisa, altresì, che lo stato delle acque in cui avvengono i decessi viene analizzato periodicamente dal Settore Mare

di ARPAT, ai sensi della Direttiva Acque e della Strategia Marina e loro recepimenti legislativi nazionali.

Per quanto riguarda le iniziative messe in atto o programmate per la salvaguardia dei cetacei all'interno dei SIC marini istituiti dalla regione Toscana e previste anche dal Santuario Pelagos, risulta di fondamentale importanza il monitoraggio degli eventi di spiaggiamento e/o cattura accidentale dei cetacei.

L'ARPAT, unitamente all'Osservatorio Toscano per la Biodiversità (OTB) della regione Toscana, è impegnata nelle attività recupero dei dati utili a risalire alle criticità che interessano questi organismi, nel tentativo di individuare le cause di morte.

Il Ministero della transizione ecologica, dal canto suo, ha sempre prestato attenzione al monitoraggio dei cetacei attraverso attività di rilevamento aereo condotte nell'ambito dell'attuazione della Strategia Marina, oltre che mediante la verifica degli eventi di spiaggiamento e/o cattura accidentale dei cetacei, allo scopo di acquisire utili informazioni sulle cause di mortalità necessarie per l'adozione di efficaci politiche di tutela.

Il sistema di monitoraggio degli spiaggiamenti è stato attivato nel 2002, con l'istituzione della Banca Tessuti Mammiferi Marini (BTMMM) presso l'Università di Padova e, nel 2005, con l'istituzione della Banca Dati Spiaggiamenti (BDS) presso l'Università di Pavia, in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Nel 2010 il Ministero dell'ambiente ha istituito il *Cetaceans' Emergency Response Team* (C.E.R.T.) presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università di Padova, un gruppo di pronto intervento in grado di gestire le emergenze che coinvolgono animali vivi,

animali di grandi dimensioni quali balene e capodogli o spiaggiamenti di massa, in risposta alla risoluzione ACCOBAMS 4.16.

Dal 2015 è stato istituito il Centro di Referenza per la Diagnostica sui Mammiferi Marini (Cre.Di.Ma) presso l'istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) del Piemonte, Liguria e Val d'Aosta, con il compito di coordinare la rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) territorialmente competenti negli esami necroscopici per valutare le potenziali cause di morte.

Sempre nel 2015 i Ministeri dell'ambiente e della salute hanno formalizzato l'istituzione della Rete Nazionale Spiaggiamenti mammiferi marini (Re.Na.SMM) ufficializzando un percorso di dialogo e collaborazione avviato dal 2011. Tutti i diversi

gruppi e centri di riferimento siedono al Tavolo di Coordinamento e sono parte strutturale della Rete Italiana insieme agli altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS), alle Capitanerie di Porto (CCPP), ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), ad alcuni Dipartimenti Universitari e Musei Civici.

La Rete ha il compito di coordinare le attività sul territorio italiano, definendone le modalità di intervento e comunicazione tra gli enti interessati.

Posso in conclusione assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a seguire e monitorare la situazione rappresentata con tutta l'attenzione che essa merita.

ALLEGATO 3

5-05432 Cosimo Maria Ferri: Accesso al cosiddetto «superbonus 110%» ai contribuenti titolari di immobili oggetto di fiscalizzazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla normativa sul cosiddetto «Superbonus 110 per cento» di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), in relazione al caso degli immobili che presentano parziali difformità edilizie, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intende assumere affinché l'accesso al «Superbonus 110 per cento possa essere garantito anche ai contribuenti titolari di immobile oggetto di fiscalizzazione, ai sensi del decreto del DPR 6 giugno 2001, n. 380», suggerendo, in particolare, di considerare il procedimento di cui all'articolo 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (cosiddetta fiscalizzazione) «come condizione necessaria e sufficiente per beneficiare delle agevolazioni fiscali collegate ai relativi interventi, evitando così che l'attuale quadro normativo, da un lato, imponga a detti immobili di mantenere in essere la difformità, dall'altro, di non poter operare interventi di efficientamento e altri al pari di tutti gli altri contribuenti».

Al riguardo si osserva che l'articolo 49, comma 1, del citato DPR stabilisce che «gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici».

L'articolo 34 del predetto DPR disciplina i casi di parziali difformità edilizie, stabilendo, al comma 1, che «Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale ter-

mine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso».

Il comma 2 della stessa norma prevede, invece, la c.d. procedura di fiscalizzazione, stabilendo che «Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale».

Per consentire l'applicazione del c.d. Superbonus 110 per cento anche a casi di piccole difformità edilizie, il legislatore ha già modificato la normativa in commento, introducendo nel T.U. Edilizia l'articolo 34-*bis*, rubricato «tolleranze costruttive», inserito dall'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito in legge n. 120/2020.

L'articolo 34-*bis*, comma 1, DPR n. 380/2001, prevede, infatti, che «Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo».

Pertanto, la difformità che rientra in tali parametri non è considerata violazione edilizia e, conseguentemente, non rappresenta un ostacolo all'applicazione delle agevolazioni fiscali. Diverso è invece il caso rappresentato dall'interrogante in cui è certo il superamento delle tolleranze costruttive di cui al richiamato articolo 34-*bis*.

Con specifico riferimento agli interventi effettuati sulle parti comuni di condomini, si rileva, inoltre, che il comma 13-*ter* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 (introdotto dall'articolo 51, comma 3-*quinqüies*, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. Decreto agosto, convertito in legge n. 126/2020), prevede una procedura semplificata per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali.

La norma stabilisce, infatti, che « le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi ».

Ciò significa che, in caso di edificio plurifamiliare, il tecnico preposto al rilascio dell'asseverazione dovrà verificare esclusivamente la conformità urbanistica ed edilizia delle parti comuni dell'edificio oggetto dell'intervento e non anche delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Tanto premesso, la disciplina illustrata già prevede margini di tolleranza per evitare che modeste violazioni delle norme edilizie possano precludere l'accesso al beneficio fiscale e, di conseguenza, l'efficientamento del patrimonio immobiliare.

Ulteriori semplificazioni potranno essere valutate nell'ambito di prossimi interventi normativi, in modo da promuovere la regolarizzazione delle difformità in tempi rapidi e consentire agli immobili di accedere alle misure di riqualificazione energetica.

ALLEGATO 4

5-05812 Rotta: Messa in sicurezza della discarica di Ca' Filissine nel territorio del comune di Pescantina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste relative all'area della discarica di Ca' Filissine nel comune di Pescantina, la regione Veneto ha posto in evidenza come già prima dell'assegnazione del cospicuo finanziamento statale destinato all'intervento definitivo di bonifica e messa in sicurezza dell'area della discarica, sia la regione stessa che il comune di Pescantina si fossero adoperati per individuare adeguate soluzioni alla problematica ambientale riguardante il sito in questione.

In particolare, la regione aveva anticipato risorse proprie, per un totale di 1.675.760,91 euro, per le necessarie misure emergenziali di messa in sicurezza attuate direttamente dal comune di Pescantina.

Si evidenzia altresì che, a seguito dell'abbandono del sito da parte del soggetto che aveva in gestione la discarica, è stata individuata altra ditta specializzata alla quale il comune di Pescantina ha affidato le operazioni connesse all'esecuzione di alcuni lavori emergenziali e l'attività di gestione e sorveglianza del sito medesimo.

Nel dicembre 2019, è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra Ministero dell'ambiente, oggi Ministero della transizione ecologica, regione Veneto e comune di Pescantina destinato alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della discarica, per un importo complessivo di euro 66.394.854,52, di cui, euro 64.994.854,52 stanziati da questo Dicastero, ed euro 1.400.000,00 dalla regione del Veneto.

Le attività disciplinate prevedono la Progettazione definitiva dell'intervento di bonifica e messa in sicurezza del sito « ex discarica di Ca' Filissine », costo dell'intervento euro 336.486,00, Soggetto attuatore il comune di Pescantina.

Si prevede altresì la Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica, da attuarsi mediante l'asportazione del percolato presente nel sito, nonché la realizzazione di un *capping* definitivo e di una barriera idraulica per il trattamento delle acque di falda contaminate, costo euro 64.658.368,52, Soggetto attuatore la regione Veneto.

In ultimo dovranno essere effettuati alcuni interventi emergenziali. Trattasi, in particolare, di lavori di innalzamento delle impermeabilizzazioni spondali di argilla al fine di evitare fuoriuscite di percolato, ripristino dell'impianto elettrico, ripristino dell'impianto aspirazione biogas, realizzazione dell'impianto videosorveglianza, gestione del sito per un anno, costo 1,4 milioni di euro. Soggetto attuatore il comune di Pescantina.

Occorre osservare che il Ministero, per consentire al comune di Pescantina di realizzare/adeguare il progetto definitivo di bonifica della discarica, aveva trasferito già nel dicembre 2017 la somma di euro 336.486,00 a favore del comune medesimo.

Successivamente, al fine di dare immediata attuazione alla realizzazione degli ulteriori interventi disciplinati nell'Accordo del 2019, il Ministero tra luglio e dicembre 2020 ha trasferito alla regione la somma di complessivi euro 35.408.369,000.

La regione, dal canto suo, ha provveduto ad individuare la società Veneto Acque S.p.A. (società *in house* interamente partecipata dalla regione del Veneto) quale soggetto attuatore dell'intervento finanziato, stipulando con la medesima apposita convenzione.

Contemporaneamente è stato attivato un tavolo tecnico di coordinamento – di fatto permanente – con gli Enti interessati, cui partecipa anche l'ARPAV, con il compito di monitorare la situazione ambientale

del sito e verificare la necessità/fattibilità di ulteriori misure di messa in sicurezza da adottare nelle more dell'inizio dei lavori del progetto definitivo approvato.

Nel dicembre 2020 è stata sottoscritta la convenzione tra regione Veneto e Veneto Acque S.p.A. per l'attuazione dell'intervento.

Nel febbraio 2021 è stato acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) della regione relativamente all'analisi di opportunità e fattibilità tecnico-economica e alla conseguente sostenibilità dell'investimento pubblico in parola, coerentemente con quanto disposto dalla disciplina nazionale di cui alla legge n. 144/1999 istitutiva dei Nuclei di Valutazione.

Nel mese di marzo scorso è avvenuta la definitiva approvazione da parte del comune di Pescantina del progetto in argomento, comprensiva della sua validazione e consegna a Veneto Acque S.p.A., per i conseguenti adempimenti.

La regione rende noto, altresì, che si procederà in tempi rapidi all'affidamento della progettazione esecutiva e all'appalto dei relativi lavori, i quali potranno presumibilmente iniziare entro la fine del 2021.

Da ultimo, per quanto di stretta competenza del Ministero, si rappresenta che, a breve, si terrà una riunione del Comitato d'indirizzo e controllo dell'Accordo di Programma, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	61
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA. — Interviene la viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FICARA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza ha stabilito di svolgere l'esame preliminare nella seduta odierna e che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 9 del giorno successivo.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia nella giornata odierna l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico

crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (C. 3072).

Il decreto-legge si compone, oltre che dell'articolo relativo all'entrata in vigore, di 3 articoli di contenuto non omogeneo, accomunati dalla finalità di intervenire nel settore dei trasporti con misure urgenti.

Rileva preliminarmente che nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica il provvedimento non ha subito significative modifiche, ad eccezione del prolungamento del termine entro il quale dovranno essere completate le procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e proprietà, previsti dall'articolo 2, che è stato posticipato dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021. Segnala inoltre che, sempre al Senato, nel corso dell'esame in Commissione erano stati approvati alcuni emendamenti, ma che essi non hanno poi superato il vaglio dell'Aula in quanto la Presidenza li ha considerati improponibili.

Passando quindi all'esame degli articoli che compongono il provvedimento, l'articolo 1 prevede che le disposizioni della convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia italiana di navigazione (CIN) in data 18 luglio 2012 per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori continuino ad applicarsi per il tempo

strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio, in applicazione del regolamento europeo concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021.

Ricorda che la convenzione in questione riguarda l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori di interesse nazionale, cioè i servizi svolti tra le regioni insulari e il territorio extraregionale. Si tratta in particolare dei collegamenti con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti, mentre sono esclusi i servizi di esclusivo interesse regionale, cioè i collegamenti interni alle regioni e tra queste e le loro isole minori, che sono disciplinati da contratti sottoscritti dalle regioni.

La disposizione in esame prevede inoltre che, in caso di mancata conclusione delle procedure suddette entro il 31 maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'efficacia della convenzione potrà essere prorogata per ulteriori trenta giorni. Secondo la relazione illustrativa detta ulteriore proroga dovrebbe riguardare le tratte Termoli-Tremiti e Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, in relazione alle quali durante il periodo estivo non risultano svolgere servizi di trasporto di persone e merci operatori economici diversi da CIN.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria si fa riferimento alle risorse attualmente previste per il finanziamento di tali servizi indicate all'articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009 e nelle successive disposizioni di rideterminazione degli stessi fondi.

L'articolo 2 differisce, come detto, dal 31 marzo al 30 settembre 2021 il termine entro il quale dovranno essere completate le procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e proprietà, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98 del 2017, recante «Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124». Ricorda in proposito che l'operatività del documento unico, originariamente prevista per il 1° luglio 2018, è stata più volte prorogata.

La relazione illustrativa motiva l'esigenza del nuovo differimento alla luce del fatto che, in considerazione del protrarsi delle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica, il perfezionamento delle procedure telematiche relative ai soli veicoli adibiti al trasporto merci e persone ha subito rallentamenti, considerato, tra l'altro, che tali veicoli hanno normative di settore molto complesse in materia di immatricolazione. Inoltre, occorre migliorare ulteriormente gli strumenti di monitoraggio del funzionamento operativo delle nuove procedure digitali al fine di apportare, con maggiore tempestività, i conseguenti correttivi e implementare le funzionalità degli applicativi nonché assicurare l'ottimizzazione delle procedure.

L'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, proceda all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti. Per tale finalità è autorizzata, nell'anno 2021, la spesa di 2,2 milioni di euro coperta

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 4 disciplina infine l'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendola il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* (1° aprile 2021).

Arianna SPESSOTTO (MISTO-L'A.C'È), in relazione all'articolo 3, ricorda come esso sia stato trionfalisticamente presentato come il veicolo di soluzioni definitive al problema delle grandi navi nella Laguna di Venezia; osserva che in realtà ci si trova di fronte ad una non soluzione, e che appare facile prevedere che i «giganti del mare» continueranno a transitare nella Laguna per decenni. Nell'immediato, ribadisce la necessità che vengano posti limiti precisi all'ingresso delle navi merci e passeggeri, però con basi scientifiche, sulla base di parametri come velocità, peso, numero, magari regolamentando una loro migliore distribuzione nell'arco della settimana; viceversa nel provvedimento in esame non vengono definiti dei limiti temporali effettivi per arrivare ad una vera soluzione.

Più nel dettaglio, afferma di considerare inutile il limite imposto dall'allora Ministro dei beni e delle attività culturali all'attraversamento del Canale della Giudecca; quanto invece al canale Malamocco-Marghera, ne ricorda le grandi criticità connesse all'erosione dei fondali. Per esso, afferma che occorre trovare delle soluzioni immediate, anche temporanee, in modo da evitare la promiscuità tra navi merci e passeggeri in un canale ad oggi a senso unico alternato, non ulteriormente allagabile e prossimo ai luoghi di svolgimento di attività a elevato rischio incidentale.

Ribadisce come l'unica soluzione per ora concretamente prospettabile sia quella di portare fuori dalla Laguna le grandi navi; anche sulla base del fatto che le

paratoie del MoSE saranno alzate sempre più di frequente e questo renderà impossibile qualsiasi programmazione per le attività portuali. Auspica che dal concorso internazionale che si andrà a tenere possano emergere idee più brillanti.

Ribadisce che il Governo sembra non credere a soluzioni a lungo termine, giacché lo stesso limite di 40.000 tonnellate di stazza lorda non ha alcuna base scientifica ed occorre invece individuarne uno scientificamente determinato. Rinnova l'auspicio che il concorso internazionale possa trovare una soluzione definitiva, sulla base di precisi riferimenti che consentano rimedi concreti. Rileva nuovamente che l'obiettivo non è solo portare fuori dalla Laguna le navi oltre le 40.000 tonnellate: ci sono altri limiti connessi con il funzionamento del MoSE e con l'innalzamento del livello del mare, di cui occorre preoccuparsi al fine di dare un futuro al porto di Venezia. Per apportare le opportune modifiche al decreto-legge ricorda di aver presentato delle proposte emendative, delle quali è disposta a discutere e che spera possano essere almeno in parte accolte.

Elena MACCANTI (LEGA), intervenendo da remoto, afferma di voler impostare il problema in termini più generali. Formula in primo luogo auguri di buon lavoro alla viceministra Bellanova, della quale il gruppo Lega ha apprezzato l'approccio nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato, considerandolo particolarmente rispettoso e nei confronti della Lega stessa e nei confronti delle esigenze reali del Paese. Dopo avere richiamato il proficuo lavoro sempre svolto dalla Commissione Trasporti, caratterizzato da un'ampia condivisione dei gruppi al di là della collocazione in maggioranza o all'opposizione, ricorda come il provvedimento in esame sia il primo decreto-legge che vede effettivamente al banco di prova il Governo Draghi.

In particolare, manifesta soddisfazione per la proroga del documento unico di circolazione, nonché per l'accoglimento nel cd. decreto 'sostegni' di alcune proposte che erano state avanzate al Senato nell'ambito dell'esame di questo decreto, quali lo stanziamento di 35 milioni per il sotto-

ponte di Genova e l'esonero dei contributi all'ART per l'autotrasporto nell'anno 2021.

Propone di organizzare, non appena possibile, un incontro della Commissione con la vice ministra sulle materie oggetto delle sue deleghe. Richiede una specifica attenzione sui tanti temi rimasti aperti nel provvedimento, pur dichiarandosi consapevole che l'attività emendativa non potrà che essere ridotta; menziona ad esempio il problema delle scuole nautiche, e della possibilità per esse di eseguire le visite di idoneità, e quello della esternalizzazione delle revisioni per i veicoli pesanti. Manifestando ancora una volta apprezzamento per quanto è stato fatto, annunzia che quanto all'articolo 3 e alla Laguna di Venezia il suo gruppo presenterà un unico emendamento.

Mauro ROTELLI (FDI) osserva che l'autentico centro del provvedimento è il traffico crocieristico di Venezia. Ricorda che nel luglio 2019 venne organizzata in proposito un'audizione con il presidente Zaia e il sindaco di Venezia Brugnaro, che fecero presente in maniera molto decisa l'urgenza di addivenire ad una definitiva soluzione del problema delle grandi navi nella La-

guna; il sindaco di Venezia fu in particolare molto fermo su questo punto, ma anche il presidente Zaia fece presente che occorreva fare in fretta.

Afferma che la sensazione da parte del gruppo Fratelli d'Italia, in merito al provvedimento, è che esso butti la palla in avanti; in realtà a partire dal 17 e 18 aprile si sta assistendo ad una effettiva ripresa del traffico crocieristico. E giacché proprio il presidente della regione Veneto e il sindaco di Venezia hanno suggerito delle specifiche misure per affrontare le difficoltà della città, preannuncia che il proprio gruppo presenterà un unico emendamento ricomprendente tali misure.

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che sono pervenute le memorie scritte richieste a Federagenti – Venezia Port Community e alla società cooperativa Portabagagli del porto di Venezia – Comitato Venezia Lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2763 Zucconi recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio 65

Audizione di rappresentanti di Confesercenti 65

Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) 65

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e rinvio*) 65

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 maggio 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2763 Zucconi recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.20.

Audizione di rappresentanti di Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 16.35.

Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 16.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.

La seduta comincia alle 16.50.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, illustrando brevemente il provvedimento all'esame fa presente che esso prevede un dettagliato calendario per consentire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia. Per quanto attiene al testo ricorda che il decreto-legge si compone di quattordici articoli e due allegati. In via generale gli articoli 1 e 2 dispongono in materia di spostamenti. L'articolo 1 prevede che dal 1° maggio al 31 luglio 2021, fatte salve le diverse previsioni disposte dal decreto medesimo, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Fin dal 26 aprile, poi, vengono ripristinate le zone gialle e le zone bianche e sono, conseguentemente, consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che si collocano in tali zone. Tra il 1° maggio e il 31 luglio 2021 è tuttavia confermato che nelle regioni (individuate con ordinanza del Ministro della salute) nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, si applicano le misure della zona rossa: è anche previsto che i presidenti di regione possono disporre l'applicazione delle misure della zona rossa nelle province o aree in cui venga superato il predetto parametro nonché in quelle in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini un alto rischio di diffusività.

Fa quindi presente che l'articolo 2, dispone che gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome collocate in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi di cui al successivo articolo 9, spostamenti che sono comunque sempre consentiti, anche in mancanza della predetta certificazione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, do-

micilio o abitazione. Inoltre, dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari imposti per gli spostamenti (attualmente dalle ore 5 alle ore 22, ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Con ordinanze del Ministero della salute verranno poi definiti i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19 possono consentire deroghe ai divieti di spostamento da e per l'estero o ad obblighi di sottoporsi a misure sanitarie per effettuare i medesimi spostamenti.

Ricordato che l'articolo 3 disciplina le modalità per la ripresa delle attività scolastiche nelle istituzioni scolastiche e universitarie dell'intero territorio nazionale, segnala l'articolo 4 come di particolare interesse per la Commissione, recando esso misure concernenti la progressiva riapertura dei servizi di ristorazione al tavolo. In particolare al comma 1, si consente, dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, la consumazione al tavolo all'aperto per le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche a cena, sempre nel rispetto dei limiti orari imposti per gli spostamenti (attualmente fino alle ore 22) nonché dei protocolli e dalle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita agli alberghi e alle altre strutture ricettive, senza limiti di orario, la ristorazione limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati. Quest'ultima precisazione riprende quanto già stabilito con il comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Sottolinea, infatti, che l'articolo 1 del decreto-legge in esame conferma la validità delle misure contenute nel decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri fino al 31 luglio 2021, salvo quanto diversamente disposto dal decreto-legge stesso. Peraltro tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recava altre deroghe rispetto alla disciplina restrittiva per la distribuzione degli alimenti. Tali deroghe riguardano: la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto; le attività delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale; gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti. Queste ultime attività rimangono pertanto consentite sulla base del rinvio al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, per cui la clausola relativa agli alberghi e alle altre strutture ricettive ha il valore di confermare – nell’ambito delle attività di ristorazione – la disciplina vigente (autorizzazione a fornire senza limiti di orario i pasti ai soli clienti ospitati), senza per questo far venir meno le altre deroghe altrimenti disciplinate ma non richiamate dall’articolo 4. Segnala, inoltre, che ai sensi del comma 2, dal 1° giugno 2021, nei medesimi territori ricadenti nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle ore 18, nel rispetto dei protocolli e linee guida già citati al comma 1.

Fa quindi presente che gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico e di eventi sportivi (articolo 5) e le attività di piscine, palestre nonché gli sport di squadra (articolo 6) e segnala come di particolare interesse per la Commissione gli articoli 7 e 8. L’articolo 7 (Attività commerciali, fiere, convegni e congressi) consente, nella zona gialla, dal 15 giugno 2021, lo svolgimento di fiere in presenza, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida le quali possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato sol-

tanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all’articolo 9. È inoltre consentito l’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, nella zona gialla, è altresì consentito lo svolgimento di convegni e congressi, nel rispetto comunque dei protocolli e delle linee guida. Ricorda che il settore fieristico e dei congressi è stato tra i settori più colpiti dalle limitazioni introdotte nel periodo pandemico per contrastare il diffondersi del virus. In particolare, rammenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, dal 1° settembre 2020, è stato consentito il riavvio delle manifestazioni fieristiche e dei congressi, a determinate condizioni volte a garantire la sicurezza e ad evitare il diffondersi dei contagi ma che poi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, in ragione del peggiorato andamento della curva epidemiologica, sono state nuovamente sospese, a decorrere dal 19 ottobre 2020, tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle svolte con modalità a distanza e sono state vietate le fiere di comunità. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha comunque consentito le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli del Capo del Dipartimento della protezione civile validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Il di poco successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 ha poi vietato le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi, nonché i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. La chiusura è stata quindi confermata dai successivi provvedimenti emergenziali. Segnala che l’entità dell’impatto della crisi pandemica sul settore è plasticamente riassunta nei numeri riportati nella memoria depo-

sitata da AEFI (Associazione esposizioni e fiere italiane), presso la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, in occasione dell'Audizione svoltasi in data 3 novembre 2020, ove si evidenzia come, nel periodo dal 23 febbraio al 31 luglio 2020 siano state annullate 88 manifestazioni internazionali e 93 nazionali nonché come a seguito della ripartenza dal 1° settembre, con la realizzazione di 43 manifestazioni internazionali e 69 nazionali, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre siano state annullate 13 manifestazioni internazionali e 46 nazionali che dovevano svolgersi nel periodo 26 ottobre – 24 novembre. Segnala, altresì, che nel corso della medesima audizione è stato fatto presente che – a differenza di molti altri settori – il mondo delle fiere non ha potuto neanche ridurre più di tanto i costi, durante la crisi pandemica, a causa della necessità di programmare gli eventi con anticipo e di dover quindi sempre tenere pronte le iniziative per il momento della ripresa.

Sottolinea che in base a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, sono consentite, nella zona gialla, dal 1° luglio 2021, le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle autorità competenti. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, secondo quanto già previsto dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Inoltre, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 8 consente, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (convertito dalla legge n. 74 del 2020). La disposizione prevede che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferi-

mento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le «Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative» approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome dell'8 ottobre 2020, contengono protocolli e linee guida relativamente ai parchi tematici e di divertimento (tali Linee guida sono contenute nell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021). Le indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi. Prevedono: adeguate informazioni sulle misure di prevenzione; sistemi di prenotazione, pagamento *tickets* e compilazione di modulistica preferibilmente *on line*; la possibilità di rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi centigradi; la disponibilità di prodotti per l'igiene delle mani; la riorganizzazione degli spazi al fine di garantire l'accesso in modo ordinato e il distanziamento sociale; che tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali), salvo che per i parchi acquatici; regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico; ricambio d'aria negli ambienti interni (per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria); disinfezione ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata, delle attrezzature (es. armadietti, lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.); disposizioni specifiche per i servizi di ristorazione,

di vendita di oggetti (es. *merchandising/souvenir, bookshop*), eventuali spettacoli non-ché per le piscine e le aree *solarium*.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 9 prevede regole per la disciplina, in ambito nazionale, delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto *green pass*), in corso di definizione a livello europeo. Lo strumento rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività nel contesto della pandemia. La certificazione riguarda tre diverse fattispecie: *a*) i certificati di guarigione: hanno la validità di sei mesi dalla guarigione stessa; *b*) i certificati di avvenuta vaccinazione: hanno la validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale; *c*) i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone: sono validi nelle 48 ore successive all'effettuazione dell'esame. Segnala che le fattispecie di certificazione così individuate corrispondono a quelle previste dalla proposta della Commissione europea di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata il 17 marzo 2021 (COM/2021/130 final). In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne definirà le modalità di rilascio in forma digitale avanzata (interoperabile e munita di codice a barre), e ove saranno indicati anche i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 nonché le modalità di aggiornamento delle certificazioni, queste ultime sono rilasciate in forma cartacea o digitale in conformità al modello di cui all'allegato 1 al decreto-legge. Si prevede altresì il riconoscimento delle certificazioni verdi COVID-19, ove conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute, rilasciate da Stati membri dell'Unione europea e anche in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea. È prevista, infine, una clausola di cedevolezza rispetto alle disposizioni europee *de iure condendo*.

Ricorda che l'articolo 10 provvede a coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza,

prorogato al 31 luglio 2021 a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, mentre l'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato 2 annesso al decreto (concernenti, tra gli altri, per quanto di interesse della Commissione, la proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari e delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato, per quanto attiene ai profili relativi alla tutela dei consumatori).

Evidenzia poi che l'articolo 12 è volto a chiarire le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo di linea di passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza COVID-19, disponendo che si applichino le stesse regole previste per il calcolo dell'indennizzo. La norma riveste il carattere dell'urgenza in quanto i tempi ordinari di concessione degli indennizzi a seguito dell'approvazione della Commissione europea si sono rivelati incompatibili con le esigenze di salvaguardia dell'operatività delle imprese di trasporto aereo di passeggeri e con gli obblighi di servizio pubblico alle quali le stesse sono sottoposte.

Segnala, inoltre, che l'articolo 13 riguarda le sanzioni: confermando la natura di illecito amministrativo per le violazioni delle restrizioni agli spostamenti, sanzionate con il pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro (comma 1), prevede poi, al comma 2, che le condotte di alterazione o falsificazione (anche se riguardano documenti informatici), aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19, costituiscono illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti.

Ricorda, in ultimo, che l'articolo 14, reca la disposizione relativa all'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto riguarda il disegno di legge di conversione fa, infine, presente che esso

consta di un unico articolo contenente, al comma 1, la clausola di conversione e, al comma 2, l'entrata in vigore stabilita nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, Confapi e Conflavoro PMI
(Svolgimento e conclusione) 71

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 11.05.

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, Confapi e Conflavoro PMI.

(Svolgimento e conclusione).

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione

diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, Antonio ZAMPIGA, *Responsabile dell'ufficio politiche del lavoro, relazioni industriali e previdenza di Legacoop*, in rappresentanza di Alleanza delle cooperative italiane, Francesco NAPOLI, *Vicepresidente di Confapi*, e Roberto CAPOBIANCO, *Presidente nazionale di Conflavoro PMI*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	72
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	72
ALLEGATO 1 (Proposta di parere della Relatrice approvata dalla Commissione)	80
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017. C. 2858 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	73
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)	81

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni (Seguito esame e rinvio)	73
ALLEGATO 3 (Emendamenti del Relatore)	82
ALLEGATO 4 (Proposte emendative approvate)	84
ALLEGATO 5 (Proposte emendative riformulate)	89

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audio-

visivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

C. 2806 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 aprile scorso.

Maria MARZANA (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017.

C. 2858 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 aprile scorso.

Marzio LIUNI (LEGA), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche

mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Ricorda che nella seduta del 21 aprile scorso ho dato conto della presentazione di oltre cento proposte emendative, tra cui una sola inammissibile (l'articolo aggiuntivo Schullian 4.02) per estraneità di materia.

Ricorda altresì che, nella medesima seduta, il rappresentante del Governo aveva richiesto di disporre di un ulteriore periodo di tempo per poter completare l'istruttoria relativa alle proposte emendative presentate. In relazione a ciò, è stato richiesto al Presidente della Camera il rinvio della calendarizzazione del provvedimento in Aula al mese di maggio.

L'esame del provvedimento in Assemblea avrà, pertanto, luogo a decorrere da lunedì 17 maggio prossimo.

Nella seduta odierna avrà luogo l'esame degli emendamenti, che sono in distribuzione. Avverte inoltre che il relatore, onorevole Pignatone, ha presentato gli emendamenti 3.100 e 7.100, che sono in distribuzione (*vedi allegato 3*). A tale proposito, il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 9 di domani, mercoledì 5 maggio.

Avverte inoltre che il relatore ha altresì presentato gli emendamenti 4.100 e 6.100 (*vedi allegato 3*), che si limitano a sopprimere nel testo degli articoli, ovunque ricorrano, i riferimenti alle province autonome di Trento e Bolzano.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lombardo 1.6 e Lombardo 1.11 mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento Caretta 1.14; esprime parere favorevole sugli emendamenti Lombardo 1.7, Ruffino 1.16 e Cunial 1.1. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento Ciaburro 1.12; esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Cenni 1.4. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento Baroni Anna Lisa 1.5; esprime parere favorevole sull'emendamento Manzato 1.15, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Lombardo 1.8, Ciaburro 1.13 e Lombardo 1.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cunial 1.2, a condizione che sia riformulato in identico testo al successivo emendamento Fornaro 1.3, sul quale esprime parere favorevole. Infine, invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario sull'emendamento Lombardo 1.10.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore chiarendo che laddove gli emendamenti non venissero ritirati, il parere del Governo si intende contrario. Infine concorda sulla riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Cunial 1.2, al fine di renderlo identico all'emendamento Fornaro 1.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Lombardo 1.6 e 1.11 (*vedi allegato 4*), respinge l'emendamento Caretta 1.14 e approva gli emendamenti Lombardo 1.7, Ruffino 1.16 e Cunial 1.1 (*vedi allegato 4*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, chiarisce che l'emendamento Ciaburro 1.12 deve considerarsi precluso in quanto è volto ad inserire dei termini già presenti nel nuovo testo base.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cenni 1.4 e Manzato 1.15 (*vedi allegato 4*), mentre respinge l'emendamento Lombardo 1.8.

Monica CIABURRO (FDI) chiede al relatore di chiarire l'invito al ritiro dell'emendamento a sua prima firma 1.13, volto a scoraggiare lo spopolamento delle aree rurali e montane.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione ha adottato un nuovo testo base delle

proposte di legge in esame, che assorbono molte delle proposte emendative presentate durante l'esame.

Maria Cristina CARETTA (FDI) dichiara di non condividere il metodo adottato dalla Commissione di adottare un nuovo testo base, al fine di recepire alcune proposte emendative dell'opposizione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Baroni 1.5 e Ciaburro 1.13 sono stati ritirati dai presentatori.

Sara CUNIAL (MISTO) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore, dell'emendamento a sua prima firma 1.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lombardo 1.9, approva l'emendamento Cunial 1.2, come riformulato, e l'emendamento Fornaro 1.3 (*vedi allegato 4*) e respinge l'emendamento Lombardo 1.10.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti, parere contrario sugli emendamenti Ciaburro 2.23 e Loss 2.24, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Cunial 2.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti, parere contrario sull'emendamento Savino Sandra 2.8, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Cenni 2.14, Savino Sandra 2.13 e Lombardo 2.18; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Baroni Anna Lisa 2.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Savino Sandra 2.10. Invita al ritiro dell'emendamento Loss 2.26, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Savino Sandra 2.12, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario sugli emendamenti Cunial 2.2, Fornaro 2.4 e Ciaburro 2.20; esprime parere favorevole sull'emendamento Loss 2.27, a con-

dizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli emendamenti Caretta 2.21 e Cunial 2.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Savino Sandra 2.11. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Gadda 2.15, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Loss 2.28; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli emendamenti Loss 2.25 e Gadda 2.16, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Caretta 2.22, a condizione che sia riformulato in identico testo all'emendamento Golinelli 2.31. Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti Baroni Anna Lisa 2.9, Lombardo 2.19, Parentela 2.17, Loss 2.29, Loss 2.30, Golinelli 2.31, Spina 2.6 e Spina 2.7.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Monica CIABURRO (FDI) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.23.

Martina LOSS (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.24.

Sara CUNIAL (MISTO) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 2.1.

La Commissione approva l'emendamento Cunial 2.1, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Sandra SAVINO (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva, gli emendamenti Cenni 2.14, Savino Sandra 2.13 e Lombardo 2.18 (*vedi allegato 4*).

Anna Lisa BARONI (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.5.

La Commissione approva l'emendamento Savino Sandra 2.10 (*vedi allegato 4*).

Martina LOSS (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.26.

La Commissione, con distinte votazioni, approva, l'emendamento Savino Sandra 2.12, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Federico FORNARO (LEU) chiede al relatore di valutare la possibilità di accantonare l'emendamento Cunial 2.2 e l'emendamento 2.4 a sua prima firma.

Sara CUNIAL (MISTO) nel condividere le considerazioni svolte dal collega Fornaro, insiste affinché l'emendamento a sua prima firma 2.2 possa essere accantonato.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, dichiara la propria disponibilità ad accantonare gli emendamenti Cunial 2.2 e Fornaro 2.4.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Cunial 2.2 e Fornaro 2.4, devono ritenersi accantonati.

Monica CIABURRO (FDI) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.20.

Martina LOSS (LEGA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.27.

La Commissione approva l'emendamento Loss 2.27, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Maria Cristina CARETTA (FDI) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.21.

La Commissione respinge l'emendamento Cunial 2.3.

La Commissione approva l'emendamento Savino Sandra 2.11 (*vedi allegato 4*).

Maria Chiara GADDA (IV) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.15.

La Commissione approva l'emendamento Loss 2.28 (*vedi allegato 5*).

Martina LOSS (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.25.

Maria Chiara GADDA (IV) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.16.

Maria Cristina CARETTA (FDI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.22.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Baroni Anna Lisa 2.9, Lombardo 2.19, Parentela 2.17, Loss 2.29 e 2.30, nonché l'emendamento Caretta 2.22, come riformulato e gli emendamenti Golinelli 2.31, Spina 2.6 e 2.7 (*vedi allegato 4*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3 devono ritenersi per il momento accantonate.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 4.100, a sua prima firma, di cui illustra le finalità, esprime parere favorevole sull'emendamento Cunial 4.2, mentre invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Fornaro 4.6 e Cunial 4.1; esprime parere favorevole sull'emendamento Caretta 4.14 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Cunial 4.3, Cunial 4.4, Savino Sandra 4.10, Spina 4.8, Fornaro 4.7, Spina 4.9, Caon 4.11, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Caretta 4.13 nonché sugli emendamenti Cenni 4.12 e Cunial 4.5. Invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Parentela 4.03, Ciaburro 4.04 e Spina 4.01.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 4.100 del relatore e l'emendamento Cunial 4.2 (*vedi allegato 4*).

Federico FORNARO (LEU) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.6.

Sara CUNIAL (MISTO) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.1.

Maria Cristina CARETTA (FDI) accetta la riformulazione proposta dal relatore sull'emendamento a sua prima firma 4.14.

La Commissione approva l'emendamento Caretta 4.14 come riformulato (*vedi allegato 4*).

Sara CUNIAL (MISTO) ritira gli emendamenti a sua prima firma 4.3 e 4.4.

Sandra SAVINO (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.10.

Maria SPINA (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.8.

Federico FORNARO (LEU) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.7, di cui chiede l'accantonamento, al fine di definire con maggiore precisione la possibilità di prevedere interventi di semplificazione normativa a favore delle piccole aziende agricole.

Marzio LIUNI (LEGA) concorda con le considerazioni del collega Fornaro ed in particolare sull'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti in materia di semplificazione normativa.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, accoglie la richiesta di accantonamento degli emendamenti Fornaro 4.7 e Spina 4.9, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che i suddetti emendamenti devono ritenersi accantonati.

Maria Chiara GADDA (IV) con riferimento agli emendamenti appena accantonati, segnala l'opportunità che la Commissione intervenga in coerenza con quanto previsto nel provvedimento, attualmente in discussione in Aula, che affronta anche la questione della semplificazione in materia di requisiti igienici degli immobili.

Roberto CAON (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.11.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Caretta 4.13, Cenni 4.12 e Cunial 4.5 (*vedi allegato 4*).

Paolo PARENTELA (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.03.

Monica CIABURRO (FDI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.04.

Maria SPENA (FI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.01.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Loss 5.9, Fornaro 5.3, Ciaburro 5.6 e Cenni 5.5 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Avverte, pertanto, che l'emendamento Ciaburro 5.7 dovrà considerarsi assorbito dall'eventuale approvazione dei richiamati emendamenti come riformulati. Invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Cunial 5.2 e Cunial 5.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Acunzo 5.4. Avverte che l'articolo aggiuntivo Spena 5.01 deve ritenersi assorbito dalla precedente approvazione dell'emendamento Spena 2.7.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Maria Chiara GADDA (IV) richiama l'attenzione del relatore e del Governo sulla formulazione dell'emendamento Acunzo 5.4 che a suo giudizio non appare affatto chiaro. Sul punto ritiene opportuno che la Com-

missione svolga gli opportuni approfondimenti al fine di chiarire l'effettiva portata dell'emendamento in questione.

La Commissione, approva gli emendamenti Loss 5.9, Fornaro 5.3, Ciaburro 5.6 e Cenni 5.5, come riformulati (*vedi allegato 4*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ciaburro 5.7, Cunial 5.2 e Cunial 5.1 devono considerarsi preclusi dalla precedente approvazione degli emendamenti Loss 5.9, Fornaro 5.3, Ciaburro 5.6 e Cenni 5.5 come riformulati.

Maria Chiara GADDA (IV) insiste sull'opportunità di un accantonamento dell'emendamento Acunzo 5.4 al fine di compiere i necessari approfondimenti.

Nicola ACUNZO (MISTO-CD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 5.4, volto a prevedere un segnale di attenzione per quei proprietari terrieri che si trovano ad operare nelle immediate vicinanze di centri pubblici di raccolta e stoccaggio di rifiuti mal funzionanti. Al riguardo, ritiene opportuno che si preveda una disciplina per una fattispecie attualmente non regolata da alcuna fonte normativa.

Maria Chiara GADDA (IV) pur ritenendo anche condivisibile l'obiettivo che si pone l'emendamento del collega Acunzo 5.4, ritiene necessario, dal momento che si prevede la corresponsione di un indennizzo, chiarire quali siano i soggetti beneficiari di tale misura e quali siano le circostanze dalle quali far derivare la corresponsione di tale indennizzo.

Marzio LIUNI (LEGA) nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Gadda, ritiene assolutamente necessario chiarire la portata normativa dell'emendamento in discussione al fine di identificare la platea dei beneficiari.

Martina LOSS (LEGA) condivide le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti

sulla necessità di chiarire la portata dell'emendamento Acunzo 5.4.

Doriana SARLI (MISTO) sottolinea l'opportunità che si preveda una formulazione chiara delle norme che si intende introdurre al fine di chiarire le condizioni necessarie per il riconoscimento della prevista misura di indennizzo.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, alla luce delle osservazioni emerse dal dibattito, ritiene opportuno accantonare l'emendamento Acunzo 5.4.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Acunzo 5.4 deve ritenersi accantonato.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 6.100, mentre invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario dell'emendamento Carretta 6.5. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Loss 6.6 e Ciaburro 6.4. Invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario, dell'emendamento Loss 6.7 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento D'Ettore 6.2 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti Cenni 6.1, Loss 6.8 e sull'articolo aggiuntivo Bubisutti 6.02.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 6.100 (*vedi allegato 4*).

Maria Cristina CARETTA (FDI) ritira l'emendamento a sua prima firma 6.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Loss 6.6 e Ciaburro 6.4 (*vedi allegato 3*).

Martina LOSS (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 6.7.

Federico FORNARO (LEU) chiede al relatore alcuni chiarimenti circa la proposta di riformulazione dell'emendamento D'Ettore 6.2 che non giudica coerente con l'impianto complessivo dell'articolo 6.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, chiarisce che la proposta di riformulazione dell'emendamento D'Ettore 6.2 è volta a rendere maggiormente produttivi i terreni agricoli abbandonati.

Federico FORNARO (LEU) ribadisce di non comprendere appieno la suddetta riformulazione, chiedendo al relatore di valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento in discussione.

Maria Chiara GADDA (IV) osserva che si tratta di materie rientranti nella legislazione concorrente con le Regioni. Si chiede pertanto se la nuova formulazione dell'articolo 6 sia compatibile con la previsione di un onere a carico delle Regioni.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento D'Ettore 6.2, al fine di compiere un'ulteriore riflessione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento D'Ettore 6.2 deve ritenersi accantonato. Avverte altresì che le proposte emendative riferite all'articolo 7 devono ritenersi per il momento accantonate.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S) invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario dell'articolo aggiuntivo Cenni 7.01.

Susanna CENNI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.01.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario, sull'emendamento Savino Sandra 8.1.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Sandra SAVINO (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.1.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 9.3, mentre invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Caon 9.2, Baroni Anna Lisa 9.1 e Lombardo 9.5. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Parentela 9.4 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*) nonché esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 10.01.

La Commissione, approva l'emendamento Parentela 9.3 (*vedi allegato 4*).

Maria SPENA (FI) ritira l'emendamento Caon 9.2 e Baroni 9.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lombardo 9.5 e approva l'emendamento Parentela 9.4, come riformulato e l'articolo aggiuntivo Schullian 10.01.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative accantonate nella seduta già prevista nella giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (C. 2806 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

il disegno di legge in esame è diretto ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (*Persistent Organic Pollutants*, POP secondo l'acronimo inglese), entrata in vigore il 17 maggio 2004, già ratificata da 182 Stati, ivi compresi gli altri Stati membri dell'Unione europea;

obiettivo della Convenzione è quello della protezione della salute umana e dell'ambiente dagli inquinanti organici persistenti;

come si evince chiaramente dalla relazione illustrativa del provvedimento, il tema dei POP è stato affrontato attraverso un accordo internazionale sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

tale accordo, per tutelare la salute umana e l'ambiente contro gli inquinanti, prevede una serie di azioni, tra le quali: il divieto di produzione, utilizzo e commercializzazione, comprese l'importazione e l'esportazione, delle sostanze, prodotte intenzionalmente, elencate nell'allegato A e nell'allegato B; la continua riduzione e, se possibile, la definitiva eliminazione delle emissioni delle sostanze organiche che si generano spontaneamente, elencate nell'allegato C; l'adozione di misure per la riduzione o l'eliminazione di emissioni di POP provenienti dalle scorte e dai rifiuti;

rilevato che:

l'articolo 7 della Convenzione prevede lo sviluppo e l'implementazione di un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione stessa, da sottoporre periodicamente a revisione e aggiornamento;

la definizione di tale Piano consiste nella predisposizione di inventari di sostanze organiche persistenti, soprattutto per quel che concerne la loro produzione, il loro uso e la loro commercializzazione, nell'identificare l'opzione più idonea per la gestione di tali sostanze e nell'individuare le priorità nell'ambito degli obblighi da attuare;

rilevato altresì che:

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, all'articolo 3, individua l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica;

il medesimo articolo dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, venga adottato il Piano nazionale d'attuazione di cui all'articolo 7 della Convenzione, per la predisposizione del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017 (C. 2858 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione agricoltura, esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

lo Scambio di Note italo-elvetico, sottoscritto nell'aprile 2017, è finalizzato a modificare la Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera;

tale Convenzione, come si evince dal preambolo, è volta di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, in modo da contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico, favorire lo sviluppo delle categorie che, direttamente e indirettamente, operano nel settore della pesca professionale e consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva;

in particolare, il provvedimento in esame, frutto di un intenso lavoro congiunto tra i due Paesi svolto nell'ambito della Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP), reca una proposta di modifica della Convenzione bilaterale del 1986, al fine di adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche e all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima;

le emergenze che hanno interessato le acque italo-svizzere nell'ultimo decen-

nio, tra le quali l'introduzione di specie ittiche alloctone e l'inquinamento, rendono necessario l'ampliamento dello spettro di interventi previsti dalla Convenzione, dalla ricerca scientifica alle pratiche ittogeniche e di ripopolamento;

rilevato che:

i novellati articoli 14, 15 e 16 della Convenzione modificano sensibilmente il quadro delle prescrizioni finalizzate alla protezione dell'ambiente, in particolare per quanto attiene agli interventi vietati o da sottoporre a preventiva autorizzazione, agli obblighi ittogenici e di ripristino ambientale ed alle semine di materiale ittico;

è rimasta invariata invece la formulazione dell'articolo 17, che prevede che la Commissione italo-svizzera per la pesca fornisca orientamenti sulle pratiche ittogeniche, sul controllo delle specie, sul miglioramento ambientale, sulla pressione della pesca e sulle malattie dei pesci;

invariato rimane parimenti l'articolo 18, che reca disposizioni sulla promozione della ricerca scientifica sugli ambienti acquatici, mentre l'articolo 19, sugli stabilimenti di piscicoltura, configura l'impegno dei due Stati ad incrementare il patrimonio ittico mediante ripopolamenti ed altre pratiche ittogeniche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
(Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905
Cenni).**

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e i principi direttivi per l'istituzione, ad opera delle Regioni, del registro regionale dell'agricoltura contadina per gli agricoltori e le aziende definiti all'articolo 2.

2. Le regioni, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, istituiscono, sui propri siti internet, il registro regionale dell'agricoltura contadina per gli agricoltori e le aziende definiti all'articolo 2.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le regioni provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3.100. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4.100. Il Relatore.

ART. 6.

Sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano ovunque ricorrano nel testo.

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e Bolzano.

6.100. Il Relatore.

ART. 7

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura)

1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti, effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture, i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, inclusa quella contadina, e l'attività forestale, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni, comprese quelle previste dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale, tra i proprietari dei terreni medesimi.

2. Le finalità di tale accorpamento possono essere:

a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con partico-

lare riguardo all'agricoltura contadina, all'attività forestale, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;

b) la conservazione e gestione della biodiversità;

c) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

d) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico;

e) la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.

3. Le associazioni di cui al comma 1, di seguito denominate « associazioni », possono:

a) operare sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune;

b) essere patrocinate da uno o più enti locali;

c) essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;

d) partecipare, in accordo con i comuni o con le unioni dei comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;

e) redigere ed attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed

economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

f) svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario;

g) gestire attività economiche connesse alle attività agricole e di gestione del territorio;

h) stipulare contratti di affitto o comodato d'uso, anche avvalendosi di professionisti abilitati, a favore di coloro che sono interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;

i) attivare servizi e realizzare produzioni rivolti ai propri soci purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;

l) gestire in maniera associata i terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali per i territori di propria competenza.

4. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi.

7.100. Il Relatore.

ALLEGATO 4

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
(Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905
Cenni).**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

Al comma 2 dopo le parole: La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina inserire le seguenti: per promuovere l'agroecologia e.

1.6. Lombardo.

Al comma 3 dopo le parole: approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, inserire le seguenti: e con i 10 Elementi dell'Agroecologia approvati dal Consiglio della FAO nella 163^{ma} sessione,.

1.11. Lombardo.

Al comma 3 lettera a) dopo la parola: promuovere inserire la seguente: l'agroecologia,.

1.7. Lombardo.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: promuovere la gestione sostenibile aggiungere le seguenti: con particolare attenzione all'agricoltura biologica.

1.16. Ruffino.

Al comma 3, lettera a) sostituire la parola: nonché con le seguenti: anche attraverso.

1.1. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1. *alla lettera b) dopo le parole: sul piano economico-sociale aggiungere le seguenti: culturale;*

2. *alla lettera c) dopo le parole: biodiversità animale e vegetale aggiungere le seguenti: e alla qualità delle produzioni agricole;*

3. *alla lettera d) dopo le parole: manutenzione idrogeologica, nonché aggiungere le seguenti: alla promozione di nuove forme di governance locali;*

4. *alla lettera e) dopo le parole: del numero delle aziende agricole aggiungere le seguenti: forestali;*

5. *alla lettera f) dopo le parole: la manutenzione dei paesaggi aggiungere le seguenti: la selvicoltura.*

1.4. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

Al comma 3, lettera b) dopo le parole: specifica alle aziende aggiungere la seguente: contadine;

1.15. Manzato, Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Germanà, Tarantino.

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: legge 1 dicembre 2015, n. 194, inserire le seguenti: anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,.

* **1.2.** (Nuova formulazione) Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

* **1.3.** Fornaro.

ART. 2

Al comma 1, dopo le parole: quelle che aggiungere le seguenti: posseggono tutti i seguenti requisiti:

2.1. (Nuova formulazione) Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: dai familiari aggiungere le seguenti: anche nella forma di s.s. agricola (società semplice agricola) o società di persone.

2.14. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: o dai soci della cooperativa, aggiungere le seguenti: costituita esclusivamente da soci lavoratori;

2.13. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

Al comma 1, lettera b), sostituire e parole: favoriscono la biodiversità animale e vegetale *con le seguenti:* praticano modelli di produzione agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale *e sostituire le parole:* Comitato dell'Agricoltura della FAO (COAG) *con le seguenti:* Consiglio della FAO.

2.18. Lombardo.

Al comma 1, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: e curano il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali, nonché delle relative tecniche di coltivazione e di allevamento.

2.10. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: prodotte in azienda aggiungere le seguenti:

, anche con strumenti e metodologie tradizionali di uso locale.

2.12. (Nuova formulazione) Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) producono limitate quantità di beni agricoli e alimentari destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda agricola o nelle province confinanti nonché nei mercati alimentari locali;

2.27. (Nuova formulazione) Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

Al comma 1 lettera e) dopo le parole: beni agricoli e alimentari aggiungere le seguenti: , ivi compresi i prodotti del bosco,.

2.11. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

Al comma 1 alla lettera f) dopo le parole: coltivatore diretto aggiungere le seguenti: , come definito dall'articolo 2083 del codice civile,.

2.28. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

Al comma 3 sostituire la parola: agricoli con la seguente: agrari.

2.9. Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Spena, Nevi, Caon, Bond.

Al comma 3 dopo le parole: consorzi agricoli inserire la seguente: , reti.

2.19. Lombardo.

Al comma 3, sopprimere le parole: possono svolgere attività di agricoltura sociale e.

2.17. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Casese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

Al comma 3 dopo le parole: del settore aggiungere le seguenti: , università e fondazioni.

2.29. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

Al comma 4 sostituire le parole: le aziende agricole sono equiparate alle aziende dei coltivatori diretti *con le seguenti:* alle aziende agricole contadine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004.

2.30. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. Il titolare dell'azienda agricola contadina può concedere in godimento ai propri familiari che fanno parte dell'impresa, entro il terzo grado di parentela, nonché a società semplice da questi ultimi formate, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.

* **2.31.** Golinelli, Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

* **2.22.** (Nuova formulazione) Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. Alle aziende agricole contadine è riservata una quota dei posteggi per la vendita diretta realizzati dai piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2.6. Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Caon, Bond.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. Le aziende agricole contadine accedono ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria previsti ai sensi dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dalle norme regionali.

2.7. Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Caon, Bond.

ART. 4

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano

4.100. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: possono disciplinare *con la seguente:* disciplinano.

4.2. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

Al comma 1, dopo la parola: individuando *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dei principi stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4.14. (Nuova formulazione) Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: alimenti e delle bevande *inserire le seguenti:* Tali corsi devono essere attivati localmente e senza oneri economici per i soggetti di cui all'articolo 2.

4.13. Caretta, Ciaburro.

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

f) procedure semplificate per lo svolgimento anche in economia diretta, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici rurali dell'azienda agricola contadina, sia per uso abitativo proprio, sia come annessi agricoli, nonché per

la realizzazione di strutture temporanee di ricoveri per animali, fienili, serre e di eventuali altri annessi destinati all'attività agro salvo pastorale

4.12. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di regimazione irrigua e bacini di accumulo irriguo.

4.5. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

ART. 5

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune può essere individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina a far valere nei PSR, attribuendo un punteggio premiale alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le risorse da destinare alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne non potrà essere superiore al 60 per cento delle risorse disponibili.

* **5.9.** *(Nuova formulazione)* Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

* **5.3.** *(Nuova formulazione)* Fornaro.

* **5.6.** *(Nuova formulazione)* Ciaburro, Caretta.

* **5.5.** *(Nuova formulazione)* Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

ART. 6.

Sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano ovunque ricorrano nel testo.

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e Bolzano.

6.100. Il Relatore.

Al comma 1 sostituire le parole da: basandosi sui dati fino alla fine del comma, con le seguenti: , ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine di cui all'articolo 2.;

6.6. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: senza imporre ulteriori vincoli e oneri all'attività contadina, nel suo ruolo di presidio del territorio.

6.4. Ciaburro, Caretta.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: meno di 40 anni, aggiungere le seguenti: o a quelle a conduzione femminile;

6.1. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

Al comma 6 dopo le parole: aziende agricole, ovunque ricorrano, aggiungere la seguente: contadine.

6.8. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atti a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.

3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.

4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.

5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso

e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai sensi del comma 3.

6.02. Bubisutti, Loss, Gastaldi, Viviani, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

ART. 9

Al comma 1, sostituire le parole: Il Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo di concerto *con le seguenti:* Il Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del turismo,

9.3. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine può collaborare con i comuni e le associazioni che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo, culturale e turistico.

9.4. *(Nuova formulazione)* Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

ART. 10

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

10.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ALLEGATO 5

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
(Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905
Cenni).**

PROPOSTE EMENDATIVE RIFORMULATE

ART. 2

Al comma 1, dopo le parole: quelle che aggiungere le seguenti: posseggono tutti i seguenti requisiti:

2.1. *(Nuova formulazione)* Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: prodotte in azienda aggiungere le seguenti: , anche con strumenti e metodologie tradizionali di uso locale.

2.12. *(Nuova formulazione)* Sandra Savino, Spina, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) producono limitate quantità di beni agricoli e alimentari destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda agricola o nelle province confinanti nonché nei mercati alimentari locali;

2.27. *(Nuova formulazione)* Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

ART. 4

Al comma 1, dopo la parola: individuando aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi stabiliti con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4.14. *(Nuova formulazione)* Caretta, Ciaburro.

ART. 5

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune può essere individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina a far valere nei PSR, attribuendo un punteggio premiale alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le risorse da destinare alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne non potrà essere superiore al 60 per cento delle risorse disponibili.

*** 5.9.** *(Nuova formulazione)* Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

*** 5.3.** *(Nuova formulazione)* Fornaro.

*** 5.6.** *(Nuova formulazione)* Ciaburro, Caretta.

* **5.5.** (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, fatti salvi i casi in cui le regioni vi abbiano già provveduto, l'obbligo del censimento dei terreni agricoli e silvo-pastorali abbandonati, pubblici e privati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dal comma 12 del presente articolo, è esteso alla generalità dei comuni, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Per quanto non previsto dai commi da 3 a 5 e dal presente comma, si applicano

le disposizioni della legge 4 agosto 1978, n. 440. Il termine di due annate agrarie previsto dal primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 440 del 1978 è elevato a cinque annate agrarie. Per l'individuazione dei terreni silenti si applicano le disposizioni del comma 2, lettera h) dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

6.2. (Nuova formulazione) D'Ettore, Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

ART. 9.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine può collaborare con i comuni e le associazioni che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo, culturale e turistico.

9.4. (Nuova formulazione) Parentela, Biolotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli (*Svolgimento e conclusione*) 91

SEDE CONSULTIVA:

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 92

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 11.05.

Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli.

(Svolgimento e conclusione).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto RUSTICHELLI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), Emanuela ROSINI (MISTO-MIN.LING.), Francesco BERTI (M5S), Guido Germano PETTARIN (FI), Francesca GALIZIA (M5S), che interviene da remoto, e Sergio BATTELLI, *presidente*.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ringrazia il presidente Rustichelli per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Matteo Luigi BIANCHI.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.

C. 3072 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Matteo Luigi BIANCHI, *presidente*, nel ricordare che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea è previsto per il prossimo 10 maggio, avverte che, al fine di consentire alla Commissione di merito di concludere il suo esame entro i tempi programmati, il parere della Commissione dovrà essere trasmesso entro la seduta già convocata per domani.

Alex BAZZARO (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla IX Commissione, il disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (A.C. 3072).

Segnala preliminarmente che nel corso dell'esame presso il Senato il provvedimento non ha subito significative modifiche, ad eccezione del prolungamento dei termini entro i quali dovranno essere completate le procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e proprietà, previsti dall'articolo 2, che sono stati differiti al 30 settembre 2021.

Per quanto concerne il contenuto dei 4 articoli che compongono il provvedimento, rammenta che l'articolo 1, più strettamente attinente alle competenze della Commissione, interviene per evitare l'interruzione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti nelle more della conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell'arti-

colo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992.

A tal fine, si prevede che le disposizioni della convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ora denominato « Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » – e la Compagnia italiana di navigazione (CIN) in data 18 luglio 2012 per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori continuino ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite in conformità al predetto regolamento europeo concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).

In particolare, ricorda che il citato articolo 4 del regolamento n. 3577/92 consente agli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati membri si devono limitare a determinati porti e ad aspetti di regolarità, continuità, frequenza, capacità di fornitura del servizio, tariffe e all'equipaggio della nave, senza discriminazione nei confronti di altri armatori dell'Unione europea.

L'articolo in esame, al fine di ed evitare che si verificano interruzioni nell'erogazione dei servizi di continuità marittima nelle more del completamento delle procedure bandite in base al regolamento europeo, prevede che disposizioni della citata convenzione continuino ad applicarsi, con esclusivo riferimento alle linee interessate dalle predette procedure, non oltre la data del 31 maggio 2021, fatta salva la possibilità, come dirà oltre, di una breve proroga in casi particolari.

La convenzione in questione riguarda i servizi svolti tra le regioni insulari e il territorio extraregionale; come accennato, si tratta in particolare dei collegamenti con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti, mentre sono esclusi i servizi di esclusivo

interesse regionale, cioè i collegamenti interni alle regioni e tra queste e le loro isole minori, che sono disciplinati da contratti sottoscritti dalle regioni.

L'articolo in esame prevede inoltre che, in caso di mancata conclusione entro il 31 maggio 2021 delle procedure bandite in applicazione della normativa europea, e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'efficacia della convenzione possa essere prorogata per ulteriori trenta giorni. Secondo la relazione illustrativa detta ulteriore proroga concerne le tratte Termoli-Tremi e Civitavecchia-Cagliari-Arbatax.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria si fa riferimento alle risorse attualmente previste per il finanziamento di tali servizi indicate all'articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009 e nelle successive disposizioni di rideterminazione degli stessi fondi.

L'articolo 2 differisce, come accennato, dal 31 marzo al 30 settembre 2021 il termine entro il quale dovranno essere completate le procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e proprietà, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98 del 2017. Ricorda che l'operatività del documento unico, originariamente prevista per il 1° luglio 2018, è stata più volte prorogata. La relazione illustrativa motiva l'esigenza del nuovo differimento alla luce del protrarsi delle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica, che hanno rallentato il perfezionamento delle procedure telematiche relative ai soli veicoli adibiti al trasporto merci e persone, e della necessità di mi-

gliorare ulteriormente gli strumenti di monitoraggio del funzionamento operativo delle nuove procedure digitali.

L'articolo 3 viene motivato sulla necessità ed urgenza di individuare modalità di svolgimento dell'attività crocieristica e di trasporto marittimo delle merci nel territorio di Venezia e della sua laguna compatibili con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio.

A tal fine, si prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, proceda all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti. Per tale finalità è autorizzata, nell'anno 2021, la spesa di 2,2 milioni di euro.

L'articolo 4 disciplina infine l'entrata in vigore del decreto-legge, al 1° aprile 2021.

In conclusione, nel riservarsi di formulare un parere all'esito del dibattito, rileva che, per quanto di competenza, le disposizioni del decreto-legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Matteo Luigi BIANCHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. S. 2191 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni 1 ^a e 11 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	102
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
DL 52/2021: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
AVVERTENZA	101

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Carlo PIASTRA.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

S. 2191 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura, esprimendo, nella seduta del 24 marzo scorso, un parere

favorevole con un'osservazione. L'osservazione invitava ad approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 3, con particolare riferimento all'opportunità di delimitare meglio il concetto di « aree » nelle quali i presidenti di regione hanno la possibilità, in presenza di determinati dati epidemiologici, di applicare autonomamente le regole della zona rossa. Rileva come non ritenga opportuno ribadire ora questa osservazione dato che il provvedimento, chiamato a disciplinare il periodo fino al 7 aprile 2021, ha ormai esaurito i suoi effetti. L'osservazione potrà essere piuttosto inserita in altri provvedimenti che eventualmente riproducano questa formulazione con riferimento alla disciplina attuale e futura di applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia.

Rileva, come già segnalato nel parere del 24 marzo, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza

legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*), della Costituzione; rilevano inoltre le materie « tutela della salute » e « tutela e sicurezza del lavoro », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione

Ricorda che si soffermerà quindi sulle modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura.

I commi da *7-bis* a *7-quinquies* dell'articolo 1 contengono misure volte per garantire l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca medica Mater Olbia, in Sardegna.

L'articolo *1-bis* dispone che gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone ai quali hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati siano consentiti anche in deroga alle norme di contenimento dell'epidemia da COVID-19 quando i medesimi colloqui siano necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato ampiamente riformulato l'articolo 2 in materia di diritto al lavoro agile per i genitori di alunni che vedano la loro attività didattica in presenza sospesa per esigenze di contenimento dell'epidemia da COVID-19. In particolare durante l'esame alla Camera è stato soppresso il requisito della convivenza del figlio con il genitore per accedere al lavoro agile. È stato inoltre specificato che in presenza di figli di ogni età con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, il diritto al lavoro agile è riconosciuto ad entrambi i genitori e che, per i figli disabili, è possibile accedervi anche per i dipendenti pubblici anche in assenza di accordi individuali al riguardo. Il comma *1-ter* prevede poi in via generale il riconoscimento del diritto alla disconnessione per i lavoratori che svolgono l'attività lavorativa in modalità agile, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.

Anche per il diritto al congedo nel corso dell'esame in prima lettura è stato specifi-

cato che esso vale a prescindere dall'età del figlio in caso di figlio disabile.

L'articolo *2-bis* stabilisce infine che le disposizioni del decreto-legge siano applicabili anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio.

C. 2806 Governo.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, nel riassumere il contenuto del disegno di legge di ratifica ricorda che l'articolo 1 della Convenzione enuncia l'obiettivo della stessa, vale a dire proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti. L'articolo 2 reca le definizioni. L'articolo 3 prevede, fatte salve alcune possibili deroghe, l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A. È prevista inoltre una limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. In entrambi i casi, sono salvaguardati i quantitativi destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento. In merito all'importazione e all'esportazione delle sostanze iscritte negli allegati A e B, è prevista l'adozione di misure idonee a garantire che esse avvengano soltanto a fini di smaltimento senza rischi per l'ambiente, in modo conforme alle indicazioni riportate nella Convenzione, o per gli scopi consentiti dagli stessi allegati A e B. Sono inoltre previste azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove

sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché a introdurre nella regolamentazione nazionale, ove opportuno, i criteri per l'identificazione dei POP di cui all'allegato D. L'articolo 5 impegna ciascuno Stato a definire, entro due anni, un Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze di cui all'allegato C. L'articolo 6 definisce gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti o inquinati da POP (inquinanti organici persistenti) o contenenti POP. Tali obblighi riguardano la raccolta, la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti in maniera sostenibile per l'ambiente e la salute umana, nonché una forma di smaltimento tale da garantire la distruzione o la trasformazione irreversibile del loro contenuto di POP. L'articolo 7 prevede lo sviluppo e l'implementazione di un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione. L'articolo 8 disciplina la facoltà delle Parti di proporre l'inclusione di ulteriori sostanze negli allegati e la relativa procedura. L'articolo 9 prevede lo scambio delle informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti. L'articolo 10 impegna le Parti a promuovere e facilitare la consapevolezza della problematica relativa ai POP, la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali, la diffusione al pubblico di tutte le informazioni utili, l'applicazione di programmi di educazione sui POP, sui rischi ad essi connessi e sulle possibili alternative, la formazione specifica di personale scientifico, accademico, tecnico e direttivo, l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche e l'aggiornamento di tali informazioni, nonché la partecipazione pubblica nell'affrontare gli effetti dei POP e nello sviluppo di risposte adeguate, la diffusione di informazioni da parte dell'industria, lo sviluppo di meccanismi idonei alla raccolta e alla diffusione di informazioni per la stima delle quantità dei singoli POP emesse o eliminate annualmente. L'articolo 11 disciplina lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e

cooperazione. L'articolo 12 prevede che le Parti possano fornire ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi con economia in transizione la necessaria assistenza tecnica al fine di sviluppare e rafforzare le capacità tecniche necessarie per l'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione. Gli articoli 13 e 14 riguardano, rispettivamente, le risorse e meccanismi finanziari e le disposizioni finanziarie provvisorie. L'articolo 15 concerne la comunicazione delle informazioni da parte di ciascuno Stato (dati statistici ed elenco degli Stati verso cui sono state esportate o da cui sono state importate le sostanze) al segretariato della Convenzione. L'articolo 16 disciplina la valutazione dell'efficacia della Convenzione, attraverso una procedura da promuovere dopo quattro anni dall'entrata in vigore e successivamente a intervalli regolari. L'articolo 17 demanda alla Conferenza delle Parti la definizione delle procedure in caso di inadempimento, mentre l'articolo 18 regola la risoluzione delle controversie. Gli articoli 19 e 20 istituiscono la Conferenza delle Parti e il Segretariato. L'articolo 21 disciplina le procedure per l'adozione di emendamenti alla Convenzione, mentre l'articolo 22 stabilisce che gli Allegati costituiscono parte integrante della Convenzione e disciplina la procedura per la modifica degli Allegati nonché per l'adozione di nuovi Allegati, i quali potranno avere ad oggetto solo questioni procedurali, tecniche, scientifiche o amministrative. L'articolo 23 riguarda il diritto di voto e prevede che ciascuno Stato disponga di un voto, mentre le organizzazioni regionali dispongono di un numero di voti pari a quello degli Stati membri che siano parti della Convenzione, sempre che questi ultimi non abbiano esercitato il proprio diritto di voto. Gli articoli 24 e 25 sono relativi alla firma e alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione. L'articolo 26 è relativo all'entrata in vigore della Convenzione, prevista per il novantesimo giorno successivo al deposito del cinquantesimo strumento. L'articolo 27 prevede l'inammissibilità di riserve, mentre gli articoli 28, 29 e 30 sono

relativi alla denuncia della Convenzione, al depositario e ai testi facenti fede.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, al comma 1, individua quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si segnala al riguardo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, in corso di conversione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha assunto la nuova denominazione di «Ministero della transizione ecologica». Il comma 2 dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge venga adottato il Piano nazionale d'attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, il quale comprende il Piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa. Il Piano è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In base al comma 3, ai fini della predisposizione del Piano di attuazione, il Ministero si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne l'ambito di competenza della Commissione, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Per quanto

concerne l'articolo 3, comma 2, che prevede l'adozione di un piano nazionale relativo alle emissioni non intenzionali con decreto del Ministro dell'ambiente previo parere della Conferenza Stato-regioni, assume rilievo sia la materia « tutela dell'ambiente » di esclusiva competenza legislativa statale (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione), che appare prevalente, sia la materia « valorizzazione dei beni ambientali » di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma).

Ciò premesso si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

Carlo PIASTRA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 52/2021: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, segnala preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « profi-lassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro » e « ordinamento sportivo », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie « attività produttive » e « commercio » attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Nel riassumere il contenuto del provvedimento ricorda come l'articolo 1 disponga circa la rimodulazione ed il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Viene previsto che per il periodo temporale compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2021 trovino applicazione le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021. Dal 26 aprile si prevede però la cessazione del divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla. Per il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio si prevede l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa anche nelle regioni e province autonome – individuate con ordinanza del Ministro della salute – nelle quali si registri una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. È infine prevista la possibilità per i Presidenti di Regione e Provincia autonoma di applicare le misure più restrittive disposte per la zona rossa selettivamente in determinate province o aree qualora in esse venga superato il parametro sopra indicato dell'incidenza cumulativa settimanale dei contagi ovvero se la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività. Tale facoltà non può tuttavia esercitarsi in relazione alle previsioni (di cui all'articolo 3, comma 1) riguardanti la disciplina dello svolgimento in presenza delle attività scolastiche di ogni ordine e grado.

Al riguardo, come già rilevato dalla Commissione nell'esame in prima lettura del decreto-legge n. 30 del 2021, segnala l'opportunità di definire con maggiore precisione il concetto di « aree » ai fini dell'individuazione dei territori in cui i presidenti di regione e di provincia autonoma possono decidere, in presenza di determinati dati epidemiologici, l'applicazione delle regole delle « zone rosse ».

L'articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti. Esso in primo luogo definisce gli spostamenti ammessi in entrata ed in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, consentendoli ai

soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute, o effettuati per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione. Nel periodo che va dal 26 aprile al 15 giugno 2021 vengono poi definite alcune limitazioni agli spostamenti in zona gialla e, entro l'ambito comunale, in zona arancione, consentendo un solo spostamento in abitazione privata abitata a non più di quattro persone oltre i soggetti lì residenti (mentre per la zona rossa si applicano comunque misure più restrittive). Si prevede, infine, l'individuazione, con ordinanze del Ministero della salute, dei casi in cui le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi del successivo articolo 9, possano consentire deroghe ai divieti di spostamento da e per l'estero o ad obblighi di sottoporsi a misure sanitarie per effettuare i medesimi spostamenti.

L'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile 2021 fino al 31 agosto 2021, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, su tutto il territorio nazionale si stabilisce lo svolgimento delle attività in presenza per il 100 per cento degli studenti nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole primarie e nell'intero ciclo delle scuole secondarie di primo grado. Per le scuole secondarie di secondo grado, si prevedono percentuali di attività in presenza per almeno il 50 per cento degli studenti, differenziate a seconda dei colori delle zone. È possibile derogare a tali previsioni solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità. Per le università, si stabilisce che le attività sono svolte prioritariamente in presenza nelle zone gialle e arancioni, mentre nelle zone rosse possono svolgersi in presenza con riguardo agli insegnamenti del primo anno dei corsi di studio, ovvero per le classi con ridotto numero di studenti. Tali disposizioni si applicano, per quanto com-

patibili, in particolare, anche alle istituzioni AFAM.

L'articolo 4 disciplina l'attività di ristorazione consentendo, a partire dal 26 aprile 2021, nei territori ricadenti nella zona gialla, i servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti governativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, dunque, attualmente fino alle ore 22.00, nonché dei protocolli e dalle linee guida previsti per il settore dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (vale a dire linee guida nazionali e linee guida adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto delle linee guida nazionali). Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, ivi alloggiati. A decorrere dal 1° giugno, nella zona gialla, i servizi di ristorazione sono consentiti anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida citati.

Al riguardo, come già segnalato nel parere approvato lo scorso anno, il 23 giugno 2020, sul decreto-legge n. 33 del 2020, segnala l'opportunità di fare piuttosto riferimento, facendo salve quelle già adottate, a linee guida approvate in sede di Conferenza Stato-regioni; in considerazione dell'assenza di una disciplina legislativa della Conferenza delle regioni e delle province autonome (che allo stato è unicamente l'organo associativo degli esecutivi regionali); ciò nelle more di una più ampia riflessione sull'opportunità di una migliore definizione legislativa ed, eventualmente, di una costituzionalizzazione del sistema delle conferenze. Le medesime considerazioni valgono per le linee guida previste dagli articoli 5, 7 e 8.

L'articolo 5 detta disposizioni riguardanti lo svolgimento, in zona gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi, consentito, a decorrere dal 26 aprile, nel primo caso, e dal 1° giugno, nel

secondo, esclusivamente con posti a sedere preassegnati. La capienza consentita per gli spettacoli non può essere superiore al 50 per cento di quella autorizzata, ed al 25 per cento per gli eventi sportivi. Il numero massimo di spettatori in entrambi i casi non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli o gli impianti all'aperto e a 500 per quelli in luoghi chiusi. Viene poi stabilito che in relazione all'andamento della situazione epidemiologica può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

L'articolo 6 disciplina la ripresa, in zona gialla, dell'attività sportiva di base e amatoriale, nonché la riapertura degli impianti sportivi: piscine, palestre, centri e circoli sportivi. In conformità ai protocolli ed alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal 15 maggio, viene prevista la riapertura delle piscine all'aperto, dal 1° giugno, la riapertura delle palestre e dal 26 aprile la ripresa di ogni attività sportiva all'aperto, compresi gli sport di contatto e di squadra, fermo restando il divieto di utilizzo degli spogliatoi, se non stabilito diversamente dalle linee guida citate.

Al riguardo, rileva l'opportunità di valutare il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'ambito dell'adozione delle linee guida; si dovrebbe in particolare valutare l'opportunità di prevedere, facendo anche in questo caso salve quelle eventualmente già adottate, l'acquisizione sulle linee guida dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, della competenza coinvolta (ordinamento sportivo).

L'articolo 7 disciplina lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di fiere, convegni e congressi. Nel rispetto dei previsti protocolli e linee guida previsti dal decreto-legge n. 33 del 2020, dal 15 giugno è consentito lo svolgimento di fiere, ferma

restando il possibile svolgimento in data anteriore di attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 9. È inoltre consentito l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi.

L'articolo 8 prevede la riapertura dal 1° luglio 2021, in zona gialla, delle attività dei centri termali, e dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida del settore previsti dal decreto-legge n. 33 del 2020. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario.

L'articolo 9 detta la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 strumento che rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospese a causa della pandemia, anticipazione in sede nazionale del cd. *green pass* in corso di definizione in ambito europeo. La certificazione riguarda tre diverse fattispecie: i certificati di guarigione (che hanno una validità di 6 mesi dalla guarigione stessa), i certificati di avvenuta vaccinazione (che hanno una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale) e i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone (nelle 48 ore dall'effettuazione del *test*). Le certificazioni sono rilasciate in formato cartaceo o digitale in conformità al modello allegato al decreto-legge (cfr. allegato 1) nelle more dell'emanazione del DPCM di cui al comma 10, deputato a disciplinarne, tra l'altro, il rilascio con modalità digitale avanzata (interoperabile e munita di codice a barre), a definirne il contenuto, le modalità di aggiornamento, nonché a disciplinare le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale *Digital Green Certificate* (Piattaforma nazionale-DGC). Ove il certificato attesti l'avvenuta guarigione o il completamento del ciclo

vaccinale, esso è inserito nel fascicolo sanitario della persona interessata. Si prevede, inoltre, il riconoscimento delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea ove esse siano conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Allo stesso modo, le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. È prevista, poi, al comma 9, una clausola di cedevolezza rispetto alle disposizioni europee.

Al riguardo, ricorda che sui contenuti dell'articolo 9 è pervenuto il 23 aprile 2021 un provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali; tra le altre cose, il Garante ha rilevato che la norma non fornisce un'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione dei certificati verdi; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire questo aspetto, alla luce dell'utilizzo che anche le regioni, nelle materie di loro competenza, potrebbero fare delle certificazioni verdi.

L'articolo 10 coordina i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2021.

L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 del decreto-legge in esame.

L'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza COVID-19: si dispone che si applichino le stesse regole previste per il calcolo dell'indennizzo.

L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria delle violazioni del decreto-legge e prevede tanto sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione delle disposi-

zioni sul contenimento del contagio, quanto sanzioni penali, per le falsità in atti relative alle certificazioni verdi COVID-19.

Ciò premesso si riserva di formulare la proposta di parere nella prossima seduta.

Carlo PIASTRA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o quarantena (S. 2191 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2191 di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o quarantena;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 24 marzo 2021;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie « ordinamento civile » e

« profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*), della Costituzione; rilevano inoltre le materie « tutela della salute » e « tutela e sicurezza del lavoro », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	103
Sui lavori della Commissione	103
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Indagine conoscitiva sui modelli di <i>governance</i> e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.	
Audizione del Presidente dell'ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (<i>Svolgimento</i>)	104
SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI	104
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 343/1671 al n. 361/1725)</i>)	105

Martedì 4 maggio 2021. – Presidenza del presidente BARACHINI. – Interviene il presidente dell'ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, Francesco Rutelli.

La seduta comincia alle 20.15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in diretta, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Sui lavori della commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che, come concordato nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenuto conto altresì della proposta di atto di indirizzo presentato dal Gruppo di Fratelli d'Italia, si riserva di sottoporre in una prossima seduta, il testo di una proposta di atto di indirizzo a tutela del principio del pluralismo e per una corretta rappresentazione di tutte le forze politiche.

Nelle prossime sedute potranno essere trattate anche la proposta di risoluzione in materia di una corretta informazione all'educazione alimentare da parte della Rai, a prima firma del deputato Capitano, e la proposta di risoluzione in materia di diffamazione a mezzo stampa nelle trasmis-

sioni di rete per difformità tra il dichiarato (contenuto nel girato) e il montato (contenuto in onda), a prima firma del deputato Ruggieri.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui modelli di *governance* e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.

Audizione del Presidente dell'ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali.

(Svolgimento).

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il Presidente dell'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, Presidente Francesco Rutelli, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna con la quale si avvia l'indagine conoscitiva in titolo.

Tale procedura informativa, anche tramite il confronto con le esperienze, le problematiche e i punti di forza maturati nell'ordinamento di altri Paesi, intende prospettare alcune possibili linee direttrici per la revisione – da più parti ritenuta necessaria – dell'attuale disciplina della *governance* del Servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, che opera all'interno di un mercato audiovisivo fortemente concorrenziale.

In tale contesto, tra l'altro, la Commissione intende approfondire il ruolo e la funzione del Servizio pubblico radiotelevisivo come principale veicolo di diffusione delle produzioni audiovisive, verificando l'efficacia dell'assetto normativo italiano che disciplina il mercato audiovisivo anche in relazione alle direttive ed alle altre iniziative in materia dell'Unione europea.

Al termine di questa procedura informativa potrà essere approvato un documento contenente analisi, valutazioni e pro-

poste su come orientare il processo di riforma della *governance* del Servizio pubblico radiotelevisivo e del quadro normativo riguardante il mercato audiovisivo.

Per la sua esperienza ed il ruolo attualmente ricoperto, le considerazioni e le valutazioni del Presidente Rutelli forniranno un utile contributo ai lavori dell'indagine conoscitiva.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola al Presidente RUTELLI per la sua esposizione introduttiva.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), i deputati MOLLICONE (FdI) e Andrea ROMANO (PD), la senatrice FEDELI (PD), il deputato CAPITANIO (Lega) e la senatrice GALLONE (FIBP-UDC).

Replica il Presidente dell'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, RUTELLI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 343/1671 al n. 361/1725 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 21.20.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 343/1671 AL N.
361/1725)**

BORDO, ROMANO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI

Premesso che:

alcuni organi di stampa sostengono che Giovanni Minoli sarebbe diventato proprietario dei diritti di « La Storia siamo noi » per effetto di un accordo siglato nel 2011 dall'allora direttore generale della RAI Mauro Masi;

« La Storia siamo noi » è un noto programma televisivo di approfondimento storico, patrimonio dell'azienda e del servizio pubblico, andato in onda sulla Rai dal 2002 al 2013;

con più di tremila ore di trasmissione di straordinario materiale archivistico, il programma ha raccontato l'Italia del dopoguerra e la storia del XX secolo con preziose testimonianze di storici, sociologi, politici, economisti e studenti;

secondo alcuni organi di stampa l'attuale proprietario Giovanni Minoli sarebbe disposto a rivendere i diritti della trasmissione alla Rai, ma l'azienda avrebbe difficoltà ad acquistarli;

qualora fossero confermate le notizie riportate, saremmo di fronte ad un gravissimo depauperamento arrecato all'azienda da questo contratto di cessione dei diritti della trasmissione;

sarebbe comunque necessario e giusto rientrare in possesso dei diritti della trasmissione e dei relativi contenuti, che devono rimanere nella disponibilità del servizio pubblico,

per sapere:

1) se le notizie riportate in premessa corrispondano a verità;

2) quali siano i termini del suddetto contratto stipulato dalla Rai con Giovanni Minoli;

3) se non ritengano eventualmente di trasmettere gli atti del contratto tra la Rai e Giovanni Minoli alla Corte dei Conti per accertare eventuali responsabilità contabili;

4) quali azioni l'azienda intenda assumere per rientrare in possesso, possibilmente in modo gratuito, di una parte fondamentale del suo patrimonio. (343/1671)

PAXIA. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI

Premesso che:

dai recenti fatti di cronaca è emerso che Mauro Masi ha ceduto a Giovanni Minoli nel 2010 la proprietà di circa tremila ore di archivi della Rai per effetto di un accordo che entra in vigore adesso.

Da maggio il sig. Minoli è proprietario dei diritti d'autore di « La Storia siamo noi » un programma di approfondimento ideato nel 1997 che ha fatto la storia della Rai mettendo in piazza testimonianze, inchieste, interviste a personaggi più o meno scomodi e che ha di fatto concorso a costruire il grande patrimonio del nostro servizio pubblico, basti pensare dalla strage di Ustica alla tragedia di Vermicino, al caso Tortora, alle inchieste sulla mafia, svariati capitoli sono anche dedicati ai papi, ai politici, alla Shoah, ai diritti delle donne, insomma una gigantesca enciclopedia che è marchio di qualità e un archivio di immenso valore.

Patrimonio da salvaguardare dunque che non poteva e non doveva cadere in altre mani come se si trattasse di un oggetto di un passato dimenticato o da dimenticare, come fosse un *souvenir* di cui godere in privato per poi farlo cadere in un polveroso dimenticatoio perché questo bagaglio, retaggio culturale, è in realtà così irrimediabilmente legato a tutti noi che

siamo null'altro in fondo che il frutto del nostro passato.

Eppure oggi siamo qui a guardare con imbarazzo quei battibecchi di coloro che al tempo se ne sono «lavati le mani» con la consapevolezza che in questi giorni loro non ci sarebbero stati, che non avrebbero preso parte allo scempio, che avrebbero potuto guardarlo da lontano, come un altro spettacolo, un'altra pagina grigia della Rai.

Ricordo inoltre che i diritti vanno considerati *asset* aziendali e riguardano uno dei compiti fondamentali della Rai: custodire in immagini e suoni la memoria del Paese.

Contenuti strategici di questo genere potrebbero essere ceduti senza una delibera del Consiglio d'amministrazione indipendentemente dal loro valore ed in assenza di ratifica del Consiglio d'amministrazione?

Adesso chi verrà, paradossalmente dovrà pagare cara e amara quest'assurdità ricomprando, ripagando ciò che doveva essere già della Rai, e dunque patrimonio di tutti o dovrà semplicemente annullare il contratto di cessione in quanto l'oggetto dello stesso era un diritto indisponibile o comunque esercitabile con modalità disattese e pertanto non alienabile né in tutto o in parte?

Per sapere

Quali iniziative i vertici della Rai intendano assumere affinché si faccia chiarezza su questa incresciosa piuttosto che surreale situazione. (347/1684)

RISPOSTA: *In merito alle interrogazioni in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle Direzioni competenti.*

Preliminarmente si osserva che il programma televisivo «La Storia siamo noi» è stato ideato nel 1997 da Renato Parascandolo, all'epoca dirigente di Rai Educational. A far data dal 2002 e fino al 2013 il programma è stato condotto da Giovanni Minoli che ne ha curato altresì il profilo editoriale.

Recentemente è insorto tra le parti un contrasto circa la titolarità dei diritti di utilizzazione economica delle puntate realizzate con il contributo di Giovanni Minoli.

È stato quindi necessario un approfondimento giuridico, a seguito del quale risulta chiaro che la titolarità dei diritti di utilizzazione economica de «La Storia siamo noi» nel suo complesso spetta alla Rai, unica che può autorizzarne la diffusione e l'eventuale cessione a terzi.

In conclusione, Giovanni Minoli può vantare alcuni diritti sui testi ideati negli anni 2010-2013, dei quali non può comunque disporre a favore di terzi senza il consenso della Rai, ma grazie ai quali sta esercitando un potere interdittivo che impedisce al pubblico la fruizione delle opere prodotte nel periodo suddetto.

CAVANDOLI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI.
– Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI

Per sapere – premesso che:

«I Fatti Vostri» è un programma televisivo di intrattenimento in onda su Rai 2 dal 3 dicembre 1990 prima del TG2 delle 13:00. La trasmissione, ideata da Michele Guardì, con Giovanna Flora e Rory Zamponi, è andata in onda ininterrottamente fino al 30 maggio 2003 e dal 1991 al 1996 ha avuto anche un'edizione aggiuntiva trasmessa in prima serata. Dal 29 settembre 2003 al 30 maggio 2008 ha cambiato titolo in Piazza Grande. Dopo essere stata sostituita nella stagione 2008-2009 dal contenitore Insieme sul Due, dal 22 settembre 2009 è ripresa con il titolo originale. E la trasmissione ha avuto la sua stagione anche nel 2020/21.

Il giorno 25 febbraio 2021, nel corso del programma «I Fatti Vostri», durante lo svolgimento del concorso a premi abbinato alla trasmissione, il conduttore Giancarlo Magalli ironizzava sul nome proprio di una telespettatrice in diretta telefonica, con un riferimento ambiguo o comunque allusivo alla sfera intima. In particolare dopo che la telespettatrice si è presentata con il nome di «Immacolata», il conduttore ha replicato in maniera inopportuna «Dicono tutte così...».

Considerata l'inappropriatezza della battuta anche alla luce dei recenti richiami da parte della Commissione parlamentare

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sul rispetto della persona (caso Corona, caso Friedman)

Si chiede alla società concessionaria:

se e quali iniziative siano state adottate, successivamente agli episodi Friedman e Corona, per condividere con conduttori, autori e redazioni linee guida sull'utilizzo di un linguaggio consono e rispettoso e sulle modalità di intervento immediato per stigmatizzare espressioni sessiste, sia da parte degli ospiti che dei conduttori;

se l'azienda sia a conoscenza di quanto esposto in premessa, se siano stati adottati provvedimenti o richiami e se si ritenga compatibile tale condotta con le responsabilità e i compiti del servizio pubblico. (344/1681)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 2.*

In linea generale, si ritiene opportuno evidenziare che I Fatti Vostri è un programma di intrattenimento leggero tra i più longevi del palinsesto Rai, il cui conduttore e autore Giancarlo Magalli è ben conosciuto ed apprezzato dai telespettatori anche perché ha saputo proporsi come personaggio televisivo ironico, autoironico, spesso sarcastico e « tagliente », ma sempre con spirito comico e leggero, certamente mai offensivo. In tale contesto, il siparietto tra Magalli e il pubblico che partecipa telefonicamente al gioco fa ormai parte del format: il conduttore è infatti solito rispondere con una battuta a chi telefona e i telespettatori che lo conoscono e lo stimano, sono consapevoli del fatto che scherza con tutti ma senza mai usare toni offensivi.

Per questa ragione si ritiene che la battuta di Magalli sia scaturita in un contesto assai diverso da quello citato dagli interroganti (casi Friedman e Corona) tanto che in redazione non è arrivata alcuna protesta o critica da parte del pubblico.

Nonostante ciò, la Rete ha comunque invitato il sig. Magalli ad evitare in futuro simili espressioni.

FORNARO, MURONI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Per sapere, premesso che,

domenica 28 marzo 2021 intorno alle ore 17.20 durante un'intervista alla trasmissione « Da noi... a ruota libera » su Rai 1, la conduttrice ha mostrato ad una attrice una sua vecchia foto dicendo « guarda come eri bella qui ». L'attrice ha risposto contrariata: « No, bellissima no ! Sembro una nera, una ragazza di colore. Non mi riconosco... ». La conduttrice risponde « a parte che sarebbe una bellissima versione di te » e prosegue l'intervista come se nulla fosse;

nessuno ha obiettato quando un ospite ha utilizzato il termine discriminatorio « nero/nera » o per associare le persone con questo colore di pelle ad uno standard di bruttezza, per sminuire chi non è bianco. Non sono state presentate scuse pubbliche, né sono stati presi alcuni provvedimenti per condannare l'uso di questi termini;

inoltre, più volte all'interno del programma « Tale e Quale Show » gli autori hanno acconsentito ad alcuni concorrenti di dipingersi la faccia di nero per imitare alcuni personaggi non bianchi (« *blackface* », una pratica storicamente riconosciuta come offensiva). L'ultimo in ordine cronologico è stato il caso del cantante italo-tunisino Ghali, che ha anche espresso il suo disappunto sui *social*, al quale il presentatore e gli autori hanno risposto sminuendo la gravità dell'accaduto. In questo modo si umiliano e si offendono migliaia di persone per cui la pelle nera non è intrattenimento, né avanspettacolo, né celebrazione, né solidarietà, ma parte integrante della vita di tutti i giorni;

questi non sono « scivoloni », né tantomeno casi isolati: migliaia di persone possono interiorizzare e replicare questi messaggi;

la Rai, in qualità di società che gestisce in esclusiva il servizio pubblico radio-televisivo italiano, ha una precisa responsabilità nei confronti dei cittadini;

tanto più che il suo codice etico prevede: « Un elevato livello qualitativo della programmazione informativa caratterizzata da una visione europea e internazio-

nale, dal pluralismo, dalla completezza, dall'imparzialità, dall'obiettività, dal rispetto della dignità umana, dalla deontologia professionale, dalla garanzia del contraddittorio adeguato, effettivo e leale al fine di garantire l'informazione, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale... »;

l'informazione attuale non racconta delle persone razzializzate, della società in cui vivono e di cui sono parte. Al contrario, propone troppo spesso modelli razzisti, sessisti, etnocentrici, cattocentrici ed eteronormativi, che costruiscono un grottesco e fittizio palcoscenico della realtà, che spesso si rivela stereotipato e discriminatorio —:

vista la gravità della situazione riportata, alla Società concessionaria si chiede:

se la dirigenza RAI sia al corrente di quanto esposto in premessa e se si ritiene compatibile questo modo fuorviante di fare comunicazione con le responsabilità e i compiti del servizio pubblico;

se siano pervenute altre segnalazioni analoghe e quali azioni siano state intraprese. (345/1682)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 1.*

In linea generale, si ritiene opportuno ricordare che « Da noi...a ruota libera », condotto da Francesca Fialdini, è un contenitore del day time in onda ogni domenica pomeriggio su Rai Uno. La trasmissione ruota intorno a interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della televisione con un'attenzione particolare ai temi sociali, di attualità con l'obiettivo di stimolare una riflessione collettiva su tematiche sensibili quali il ruolo delle donne nella società e l'integrazione sociale e culturale. Contraddistingue il programma la scelta di introdurre in ogni puntata storie « comuni », interviste a personaggi sconosciuti come esempio di emancipazione, solidarietà, visione contemporanea della realtà che ci circonda.

Con questo spirito sono stati invitati spesso in trasmissione ragazzi e ragazze provenienti

da diversi Paesi che, accompagnati da persone incontrate in Italia, hanno testimoniato il valore dell'accoglienza, i piccoli e grandi gesti d'inclusione, il coronamento dei propri sogni e progetti professionali realizzati anche grazie al supporto di chi li ha aiutati al loro arrivo in Italia. Il tema dell'integrazione culturale e sociale è diventato quindi una cifra della domenica pomeriggio di Rai Uno, una scelta editoriale consapevole che pone spesso l'attenzione sulle tematiche antirazziali. Basti citare la storia di Joseph, (puntata del 20/12/2020), giovane africano in fuga verso l'estero, accolto da Sasha che lo trasforma nel fratello da cui non intende più separarsi; o di Ahmed, ragazzo di origine egiziane che scopre, grazie alla solidarietà di amici e docenti di una scuola milanese di grafica, di avere un enorme talento per il disegno irrealistico (messa in onda del 21/2/2021).

Tutto ciò premesso, l'episodio in questione si riferisce ad una infelice ma involontaria espressione utilizzata da un'attrice che è un volto noto del cinema, del teatro e del piccolo schermo, sicuramente non accostabile a posizioni discriminatorie o razziste. L'intervistata stessa, a cui la frase è « scappata » senza alcun intento denigratorio, si è immediatamente corretta, aiutata tra l'altro prontamente dalla Fialdini che ha testualmente affermato « ... a parte che sarebbe una bellissima versione di te ».

Questa frase rappresenta proprio l'invito a non accostare il colore della pelle a qualsivoglia standard estetico, ed è stato un modo efficace ed elegante per stigmatizzare l'accostamento del colore della pelle alla bellezza/bruttezza delle persone.

La stessa attrice ha avuto modo di scusarsi della propria frase in un'intervista rilasciata ad altro programma televisivo, confessando di aver usato « un'espressione brutta », lontana dal suo pensiero e dalle sue abitudini e ha aggiunto di aver provato sofferenza per l'accaduto.

In conclusione, non si ritiene che ci sia stato da parte del programma un modo fuorviante di fare comunicazione incompatibile con le responsabilità e i compiti del servizio pubblico, né — più in generale — si rileva nella programmazione della rete am-

miraglia l'utilizzo di « modelli razzisti, sessisti, etnocentrici, cattocentrici ed eteronormativi... ».

ROMANO. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI

Premesso che

Nel corso della trasmissione « Presa Diretta » andata in onda lo scorso 15 marzo su Rai Tre, è stato trasmesso un servizio dedicato alla indagine cosiddetta « Rinascita Scott », condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.

Tale servizio ha riportato solo ed esclusivamente documenti e video che costituiscono atti di quella stessa indagine e che sono stati evidentemente messi a disposizione della redazione di « Presa Diretta » dagli uffici della stessa Procura della Repubblica di Catanzaro o dalla Polizia giudiziaria.

Il contenuto della trasmissione è stato conseguentemente confezionato in modo del tutto unilaterale, presentando solo ed esclusivamente video e intercettazioni come elementi di prova della sola ipotesi accusatoria.

La messa in onda del servizio è avvenuta, di fatto, contestualmente all'avvio del processo davanti al Tribunale di Catanzaro.

Nel processo penale questi stessi atti, utilizzati e pubblicati dalla trasmissione a sostegno della tesi accusatoria, sono invece ignoti al Tribunale, al quale è fatto divieto di conoscerli se non attraverso futura acquisizione nel corso del dibattimento processuale e in contraddittorio tra le parti, dopo averne sancito la utilizzabilità e la legittimità.

Lo stesso metodo è stato applicato nella costruzione di altri servizi nella stessa trasmissione « Presa Diretta » andati in onda lo stesso 15 marzo, relativi ad altre inchieste condotte dalla Procura della Repubblica di Salerno e nelle quali sarebbero coinvolti alcuni giudici in organico presso il Tribunale di Catanzaro. Anche in questi servizi sono stati utilizzati informazioni e materiali video acquisiti agli atti d'indagine ma sui quali vige assoluto riserbo.

In relazione a queste ultime indagini è stato trasmesso un filmato deprivato del

sonoro, a cui è stata accostata una raffigurazione video non pertinente all'oggetto del filmato, così da configurare una rappresentanza arbitraria e falsificata dell'evento oggetto d'indagine.

I fatti sopra esposti sono stati oggetto di dichiarazioni di protesta in merito ai contenuti della trasmissione, formulate nei giorni scorsi dall'Unione delle Camere Penali della Calabria e dall'Unione Nazionale delle Camere Penali.

Si chiede di sapere

Se la direzione di Rai Tre fosse stata messa preventivamente a conoscenza dei contenuti della trasmissione in oggetto, che si configura come un processo mediatico che va a sovrapporsi al processo penale appena avviato e tutt'ora in corso nelle aule giudiziarie.

Quali iniziative si intendano assumere al fine di una informazione riparatoria, corretta ed equilibrata, che riconosca la pari dignità tra le parti processuali e che possa ripristinare le condizioni del pieno esercizio della « verginità cognitiva del giudice » come garanzia imprescindibile di terzietà e di autonomia del giudizio.

Quali iniziative si intendano assumere al fine di ricondurre l'informazione del Servizio televisivo pubblico, in materia di cronaca giudiziaria, dentro i confini della effettiva e coerente applicazione della Direttiva dell'Unione europea 343 del 2016, che richiama al rispetto del principio della presunzione d'innocenza fino a sentenza definitiva. (346/1683)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai Tre.*

In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che nella puntata del 15 marzo u.s. di Presadiretta il conduttore Riccardo Iacona ha mandato in onda un lungo reportage che raccontava la forza e la capacità di penetrazione nel territorio calabrese della organizzazione criminale della 'ndrangheta, utilizzando — tra le varie fonti disponibili — anche le acquisizioni investigative di una delle più grandi operazioni di contrasto alla 'ndrangheta, denominata « Rinascita Scott ». Si tratta di una importantissima indagine,

realizzata dalla Procura di Catanzaro diretta dal Procuratore Nicola Gratteri, che ha dato vita al primo maxiprocesso contro la 'ndrangheta tuttora in corso nell'aula bunker di Lamezia Terme.

Il reportage di Riccardo Iacona, lontano dall'essere una mera messa in fila delle ipotesi accusatorie, si avvale di molti contributi originali, che sono il risultato del lavoro di investigazione della squadra di Presadiretta sul fenomeno 'ndrangheta e che non fanno parte dell'inchiesta « Rinascita Scott », né sono oggetto dell'attuale processo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si tratta di alcune interviste ai familiari di Matteo Vinci, ucciso con un autobomba a Limbadi il 9 aprile del 2018 e oggetto di un altro processo che si sta svolgendo presso il tribunale di Vibo Valentia; le interviste ai testimoni di giustizia Giuseppe Sergio Baroni e Carmine Zappia; le interviste ai giornalisti locali Alessia Truzzolillo e Pietro Comito, che ricostruiscono le dinamiche e la storia dei clan 'ndranghetisti di Vibo Valentia e provincia; l'intervista al Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri che, senza fare alcun riferimento all'attuale processo in corso a Lamezia Terme, ha raccontato come e di cosa si nutre la 'ndrangheta per aumentare la propria forza e il proprio potere di penetrazione.

Per quanto riguarda invece i contenuti che hanno a che fare specificatamente con l'indagine « Rinascita-Scott », si sottolinea che non c'è stato alcun particolare « accesso » a fonti coperte della Procura di Catanzaro, ma sono state utilizzate esclusivamente fonti « aperte », a disposizione degli avvocati, della stampa e della pubblica opinione già dal 19 dicembre del 2019, data della esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare. Prova ne è che i contenuti dell'operazione Rinascita Scott sono stati resi pubblici da centinaia di articoli della stampa locale e nazionale e nei servizi televisivi, con una profusione di dettagli, nomi e cognomi degli indagati, ricostruzione di episodi, incontri e intercettazioni, che peraltro non trova riscontro nel racconto di Presadiretta, che si è limitata a raccontare solo una minima parte di questa monumentale operazione. Dunque, il programma non

ha raccontato niente di nuovo, niente di non noto che avrebbe potuto turbare i giudici oggi all'opera nel processo di Lamezia Terme.

Per quanto riguarda, infine, la concomitanza della messa in onda del reportage di Presadiretta con l'inizio del dibattimento a Lamezia Terme occorre fare alcune puntualizzazioni: il reportage è stato immaginato e realizzato prima che cominciasse il dibattimento a Lamezia Terme; oggetto dell'inchiesta non era e non poteva essere il racconto del processo a Lamezia Terme, visto che le riprese sono terminate prima della prima udienza del processo; la data della messa in onda del reportage, il 15 marzo del 2021, è stata determinata solo da esigenze produttive legate al montaggio.

La seconda parte della trasmissione è stata dedicata al processo « Genesi » e alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Salerno su casi di corruzione in atti giudiziari realizzatesi al Palazzo di Giustizia di Catanzaro, vicenda che ha avuto grande eco negli organi di informazione. Si tratta della condanna in primo grado del giudice Marco Petrini, ex Presidente della II Sezione di Appello del Tribunale di Catanzaro, reo confesso di aver preso soldi e altre utilità, sentenza che ha determinato la condanna per gli stessi reati dell'avvocato Francesco Saraco e del medico Emilio Santoro.

Anche in questo caso i materiali, i video e gli atti di indagine utilizzati nel racconto erano già circolati online e sulla stampa locale e nazionale, semplicemente perché sono stati resi pubblici agli organi di informazione dalla autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il video senza sonoro, che mostra l'ex giudice Marco Petrini mentre conta delle banconote, si precisa che è stato fornito alla stampa dall'autorità giudiziaria privo di audio, per cui non è avvenuta alcuna manipolazione di atti e materiali.

Il contributo originale è costituito dalle interviste realizzate da Riccardo Iacona in esclusiva all'avv. Francesco Saraco e a Emilio Santoro, testimoni e accusatori del giudice Petrini, che hanno raccontato per la prima volta in televisione come funzionava il cosiddetto « Sistema Catanzaro ». Un contributo alla conoscenza dei fatti di così grande

importanza, che la Procura di Salerno ne ha chiesto l'acquisizione per indagini ancora in corso su altri casi di corruzione che hanno per protagonisti giudici e pm di Catanzaro.

Quanto alle critiche, peraltro assolutamente legittime, formulate da piccole associazioni private di avvocati – Unione Camere Penali della Calabria e Unione Nazionale delle Camere Penali – esse ricalcano le stesse argomentazioni dell'interrogazione.

In conclusione, si ritiene opportuno sottolineare che il racconto di indagini giudiziarie su temi così scottanti e di « interesse generale », come i rapporti tra la 'ndrangheta e pubblici funzionari corrotti e collusi, sia assolutamente in linea con la mission di servizio pubblico della Rai, per la quale il racconto della verità attraverso i suoi giornalisti è un dovere.

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE.
– Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Premesso che

martedì 13 aprile 2021 la Commissione ha auditato il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella, che ha trasmesso un documento contenente i dati sui tempi di parola e notizia dei soggetti politici e istituzionali nel Gruppo RAI nel periodo 13 febbraio-31 marzo 2021, corrispondente alle prime settimane di attività del governo Draghi;

nel periodo indicato, Rocco Casalino, è stato, su Rai 1, con 1 ora 35 minuti e 53 secondi, pari al 7,02 per cento del tempo totale, il secondo soggetto negli extra-tg, preceduto di pochissimo solo da Mario Draghi (1 ora 45 minuti e 43 secondi pari al 7,74 per cento);

a ciò si aggiungono ulteriori 28 minuti e 40 secondi, pari allo 0,97% del tempo, negli extra-tg di Rai 3;

un tale rilievo mediatico ottenuto dal portavoce dell'ex presidente del Consiglio, esponente non eletto, suscita molti interrogativi, sia in considerazione del fatto che, a decorrere proprio dal 13 febbraio, Rocco Casalino non deteneva più alcun incarico

istituzionale, sia soprattutto se confrontata, sempre con riferimento agli extra-tg di Rai 1, con quella ottenuta dai leader di partito (Giorgia Meloni, ad esempio, si è fermata al 3,01 per cento),

si chiede di sapere

per quali ragioni politico-istituzionali e nell'adempimento di quali obblighi di servizio pubblico l'Azienda concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo abbia ritenuto di riservare, in un momento peraltro particolarmente delicato per il Paese, oltre due ore di spazio sulle proprie reti all'ex portavoce dell'ex Presidente del Consiglio dei ministri. (348/1691)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.

In via preliminare è opportuno ricordare che l'ing. Rocco Casalino nel periodo indicato aveva appena terminato la sua esperienza come portavoce del Presidente del Consiglio uscente, professor Giuseppe Conte. La sua presenza nei programmi di approfondimento, stabilita da direttori e autori nell'ambito della libertà editoriale loro garantita, ha a che fare principalmente con due aspetti: uno legato alla cronaca e uno più al costume.

Per quanto riguarda il primo aspetto, Casalino è stato ascoltato come testimone di due anni e mezzo di racconto di governo fatti da chi era « dietro le quinte ». La sua esperienza politica, per quanto appena terminata, era di indubbia rilevanza visto il ruolo da protagonista ricoperto come capo della Comunicazione di Palazzo Chigi e portavoce del Presidente del Consiglio uscente. Da questo punto di vista, Casalino ha potuto raccontare al pubblico eventi curiosi e sconosciuti.

Il secondo aspetto che ha portato a una esposizione televisiva di Casalino era invece collegato all'uscita di una sua autobiografia in cui l'autore ha ripercorso tutta la sua vita e le sue esperienze personali che lo hanno portato poi al salto da personaggio televisivo a esponente politico e delle istituzioni.

In questo contesto di cambiamento di Governo e per il suo ruolo di testimone

dell'attività svolta dall'esecutivo uscente, oltre che per la contemporanea uscita di un'autobiografia, Rocco Casalino è stato invitato dai Direttori – nell'esercizio della loro piena libertà editoriale – nelle trasmissioni citate nell'interrogazione. A conferma dell'interesse editoriale per quanto riferito, si rileva che anche molte delle trasmissioni di emittenti concorrenti hanno avuto come ospite l'ingegner Casalino per le medesime motivazioni.

PERGREFFI, BERGESIO, CAPITANIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MACCANTI.
– Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI

In risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 1655/COMRAI a prima firma della Sen. Pergreffi, volta tra le altre a conoscere le spese sostenute dalla società per la gestione della sede di Pechino, la concessionaria ha fornito alla Commissione numerose informazioni che meritano ulteriori approfondimenti.

In particolare la Rai ha affermato che la sede di Pechino:

È composta da 6 dipendenti (di cui una pensionata) compresa la corrispondente;

Ha realizzato nel 2020 5.800 servizi, circa 25 al giorno;

I costi per il 2020 ammontano a circa 440.000 euro, al netto dello stipendio della corrispondente.

Dalla risposta è altresì emerso che il permesso annuale di residenza rilasciato alla corrispondente Botteri è inspiegabilmente scaduto mentre la stessa si trovava in vacanza in Italia nel settembre 2020 e che «un nuovo visto è stato da allora negato, nonostante ripetuti tentativi esperiti presso le istituzioni italiane e cinesi competenti».

A parere degli interroganti, le gravi affermazioni dianzi esposte meritano di essere approfondite, in particolare con riferimento alla omessa concessione del visto alla giornalista Botteri.

Dal tenore della risposta non è dato comprendere per quale motivo sia stato

negato il permesso di residenza a un giornalista italiano e in cosa si sia esplicitata l'attività della Rai nei confronti delle autorità nazionali e di quelle cinesi per ottenerlo.

A questo punto, anche alla luce dei più elementari diritti di trasparenza, la Concessionaria dovrebbe ostendere l'intera documentazione riguardante la concessione del visto della corrispondente da Pechino.

Non è tollerabile, inoltre, che non vengano fornite informazioni circoscritte e dettagliate circa la conclusione di questa annosa situazione e specificatamente quando sia stato rinnovato il permesso alla corrispondente, dal momento che nel frattempo la giornalista sembra essere tornata al lavoro in Cina.

Anche per quanto riguarda i dipendenti della sede di Pechino, la presenza, tra gli stessi di un dipendente già posto in quiescenza senza che siano fornite ulteriori spiegazioni merita certamente ulteriori approfondimenti.

Da ultimo, si rileva, che la realizzazione di quasi seimila servizi in un solo anno appare imponente: si chiede che la Concessionaria voglia fornire i dati di una giornata campione per capire esattamente cosa si intenda per «servizio».

In ossequio ai principi di trasparenza, alla Società Concessionaria si chiede di sapere:

1) per quale motivo il permesso annuale di residenza della dott.ssa Botteri non sia stato rinnovato prima della scadenza;

2) quali siano state le azioni e la documentazione attestante l'attività della Rai per il rinnovo del permesso annuale di residenza in Cina della corrispondente Botteri;

3) quando sia stato rinnovato il visto;

4) quando sia terminato il periodo di ferie della corrispondente e come abbia fatto la Rai a garantire la copertura giornalistica dalla Cina da agosto 2020 ad aprile 2021. Nel caso in cui la Rai si fosse appog-

giata ad una agenzia esterna si chiede di sapere quale e relativi costi;

5) quanto rimarrà nella sede di Pechino la corrispondente Botteri;

6) per quale motivo la Rai abbia contrattualizzato una dipendente in quiescenza;

7) cosa si intenda esattamente per « servizio », fornendo l'elenco dei servizi prodotti in una giornata campione;

8) l'esito della procedura di job posting per la sede di Pechino. (349/1692)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

In primo luogo, al fine di fare chiarezza sulle azioni intraprese dai vari soggetti coinvolti per il rinnovo del visto della giornalista Giovanna Botteri in Cina, si ritiene opportuno evidenziare che, come da procedura, la corrispondente ha richiesto il rinnovo del suo permesso di residenza annuale a Pechino prima di partire per le ferie il 7 agosto 2020, dopo quasi 8 mesi ininterrotti di lavoro in piena pandemia. La richiesta è stata accompagnata da relativa ed esaustiva documentazione, ma il rinnovo è stato accordato solo dopo la partenza e ciò ha reso necessario l'ottenimento del visto per il rientro in Cina.

Purtroppo, a partire dal 26 marzo 2020 la Cina autorizza l'entrata nel Paese solo ai suoi cittadini e ai detentori di permessi speciali, circostanza che ha creato lungaggini e difficoltà per l'ottenimento del visto, il cui rilascio è avvenuto di fatto solo il 10 marzo 2021, dopo lunghe pressioni delle nostre rappresentanze diplomatiche. A titolo esemplificativo, nella mail del 14 dicembre 2020 con cui l'ambasciatore italiano in Cina risponde alla Botteri si legge: «...Circa la tua posizione, ho sentito io stesso il Waijiaobu. Il collega cinese era ben al corrente della situazione. Mi ha riferito che stante l'evoluzione della pandemia e le nuove policy d'ingresso, ora non possono rilasciare una nuova autorizzazione ("our hands are tied"). Hanno comunque manifestato disponibilità non ap-

pena vi sarà una maggiore apertura sul fronte delle politiche di immigrazione. Purtroppo è una situazione comune a molti altri connazionali. Da parte nostra continueremo a sensibilizzarli valorizzando l'importanza della tua presenza qui. ».

E ancora, di seguito la lettera di dicembre, ma ve ne sono state altre precedenti di diniego del visto, inviata alla giornalista da Yu Peng del Ministero dell'informazione cinese: «Giovanna come stai? Stiamo cercando di fare del nostro meglio per trovare il modo di aiutarti a tornare indietro. Speriamo tanto quanto te che tu riesca a tornare il prima possibile. Ma come sai la situazione pandemica continua ad essere seria e complicata e misure drastiche sono state messe in atto per controllare e prevenire la pandemia. Dobbiamo far fronte ad un numero crescente di casi. Appena ci sarà la possibilità, ti aiuteremo a tornare. Spero che tu possa capire, auguri a te e alla tua famiglia un buon anno nuovo ».

In secondo luogo, si evidenzia che, durante il mese di ferie della Botteri, iniziato il 9 agosto (giorno di arrivo in Italia), i servizi sulla Cina sono stati realizzati dalle redazioni esteri dei vari telegiornali, con il materiale di agenzia a disposizione della Rai, senza spese ulteriori.

Quanto alla richiesta circa la durata dell'incarico della inviata in Cina, la corrispondente rimarrà nella sede di Pechino fino a quando l'azienda lo riterrà opportuno.

Inoltre, si precisa che i conti e le questioni finanziarie della sede sono seguiti dal signor Hu Richa, che lavora con contratto con la Rai di Pechino da oltre 35 anni e che continua la sua regolare collaborazione pur essendo già in pensione.

Infine, a chiarimento dell'attività giornalistica svolta nella sede, occorre chiarire che per « servizio » si intende il pezzo scritto e montato per i telegiornali, i giornali radio, le rubriche, le trasmissioni di rete, le straordinarie e gli speciali; la diretta per telegiornali, programmi e straordinarie; il girato utilizzato e montato per le dirette, i lunghi reportage e le storie per gli approfondimenti e gli speciali.

Di seguito si descrive il contenuto editoriale di una giornata campione, che non tiene ovviamente conto dei collegamenti con le trasmissioni di rete Rai1 (Domenica in, TV7, Italia si, A sua immagine...), Rai 2 (Petrolio, Tg2 dossier...), Rai 3 (Chi l'ha visto, Che tempo che fa, Mezz'ora in più...), Radio 1 (Voci dal mondo, l'Italia in diretta, Inviato speciale...), né tiene conto dei numerosissimi speciali e delle straordinarie realizzati durante la crisi pandemica.

Giornata campione

gr1 ore 07:00 (servizio chiuso)
 gr2 ore 07.30 (servizio chiuso)
 gr1 ore 08:00 (servizio chiuso)
 tg1 ore 08:00 (servizio montato)
 rainews24 ore 11.30 (diretta)
 tg3 ore 12.00 (diretta + immagini girate e montate)
 gr1 ore 13 (servizio chiuso)
 tg2 ore 13 (diretta + immagini montate + servizio montato)
 gr2 ore 13.30 (servizio chiuso)
 rainews24 (servizio montato)
 tg1 ore 13.30 (diretta + immagini montate + servizio montato)
 gr3 ore 13.45 (servizio chiuso)
 rainews24 ore 14 (diretta + servizio montato)
 tg3 ore 14.20 (diretta + immagini)
 tg1 ore 17:00 (diretta + immagini girate)
 rai1 ore 18:00 (vita in diretta, diretta + immagini montate storia)
 gr3 ore 18:45 (servizio chiuso)
 tg3 ore 19:00 (diretta + immagini montate + servizio montato)
 gr1 ore 19:00 (servizio chiuso)
 gr2 ore 19.30 (servizio chiuso)
 rainews24 (servizio montato)

tg1 ore 20:00 (diretta + immagini montate + servizio montato)

tg2 ore 20.30 (diretta + immagini montate + servizio montato)

rainews24 (servizio montato)

tg2post ore 21.05 (diretta)

rainews24 ore 22: (diretta)

rainews24 ore 22.30 (check point diretta + pezzo)

radio 1 ore 23.30 (tra poco in edicola, diretta telefonica)

gr1 ore 24:00 (pezzo chiuso)

tg3 linea notte ore 24:00 (diretta + immagini montate).

ANZALDI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI

Premesso che:

Da alcuni giorni vengono trasmessi sui canali Rai, in particolare su Rai3, spot pubblicitari dei programmi della società di produzione televisiva « TvLoft », di proprietà della « Società Editoriale Il Fatto » che pubblica « Il Fatto quotidiano ». « TvLoft » produce gran parte delle trasmissioni di prima serata dell'emittente tv « Nove », al numero 9 del digitale terrestre e diretta concorrente della Rai, in particolare di Rai3.

Tra le trasmissioni promosse nello spot « TvLoft » in onda sulle reti Rai ci sono i principali appuntamenti in onda in chiaro sul Nove, in diretta concorrenza con la Rai: « Accordi e disaccordi » di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, « La confessione » di Peter Gomez, « Opinionleader cercasi » con Selvaggia Lucarelli, di cui si vedono le immagini.

Nelle ultime settimane le reti Rai e la piattaforma *streaming* « Raiplay » hanno trasmesso in modo martellante spot delle nuove trasmissioni di « Prime Video », la piattaforma *streaming* di Amazon, altra diretta concorrente Rai sul web.

Sempre nelle ultime settimane diverse trasmissioni Rai hanno invitato e dato uno spazio davvero spropositato a protagonisti di trasmissioni della concorrenza (ad esem-

pio Mara Maionchi e Fedez per il nuovo show di Amazon « Lol, chi ride è fuori », ma anche volti Mediaset), tanto che secondo notizie di stampa i vertici Rai avrebbero emanato una circolare vietando ai conduttori e agli ospiti di parlare di prodotti televisivi della concorrenza.

Il bilancio della Rai servizio pubblico è costituito per tre quarti dal canone dei cittadini. I ricavi dagli spot pubblicitari rappresentano solo una voce minoritaria di introiti. La Rai è anche sottoposta a stringenti tetti pubblicitari. Alla luce di questi elementi, appare evidente che la Rai abbia piena facoltà di decidere se accettare o meno un inserzionista con maggiore ocularità rispetto alle emittenti commerciali, che invece fondano i propri introiti esclusivamente sugli incassi pubblicitari.

Si chiede di sapere:

se i vertici aziendali non trovino autolesionistico fare pubblicità sui canali Rai ad emittenti dirette concorrenti del servizio pubblico, come « TvLoft » della società editoriale del « Fatto quotidiano » che produce gran parte del palinsesto di prima serata del canale Nove e come « Prime Video » piattaforma streaming di Amazon in concorrenza con Raiplay;

se sia stata effettuata un'approfondita analisi costi-benefici di queste pubblicità in onda sui canali Rai, ad esempio sul rischio di perdita di ascolti di Rai3 verso il canale Nove: a fronte di un ridotto ricavo per gli spot, c'è il rischio che i telespettatori finiscano per preferire i prodotti della concorrenza, vista la visibilità e l'affermazione data proprio sui canali Rai ai prodotti di un'altra tv, con il rischio quindi di causare all'azienda un danno maggiore rispetto al ricavo pubblicitario previsto;

se gli spazi pubblicitari concessi alla società del « Fatto Quotidiano » e ad Amazon siano stati venduti a prezzo pieno oppure se sia stato applicato uno sconto, evenienza che sarebbe ancora più autolesionistica perché significherebbe fare un prezzo di favore ai propri concorrenti e quindi rimetterci due volte;

se la decisione di fare pubblicità sui canali Rai ad emittenti concorrenti, come

« TvLoft » e Amazon, sia stata presa con il via libera dell'Amministratore delegato e del Consiglio di amministrazione, visto che si tratta di una scelta strategica che configura un vero e proprio favoritismo alla concorrenza. (350/1702)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni di Rai Pubblicità.*

In primo luogo, si ritiene opportuno fornire i dettagli delle campagne di pubblicità tabellare relative a « TV Loft » ed « Amazon Prime Video », sottolineando che alle relative pianificazioni sono state applicate le condizioni commerciali d'uso.

In dettaglio, per « Tv Loft » è stata pianificata una campagna di pubblicità tabellare televisiva su Rai 3 dall'11 al 24 aprile 2021; mentre per « Amazon Prime Video » sono state pianificate più campagne di pubblicità tabellare con diverse creatività e su vari canali televisivi di Rai per il periodo dall'8 gennaio all'8 maggio 2021, nonché campagne su Rai Play dall'8 gennaio al 29 aprile 2021.

Poiché entrambe sono piattaforme online che offrono servizi di media audiovisivi a pagamento, occorre richiamare quanto indicato dall'AGCOM che – nell'ambito dell'indagine volta all'individuazione dei mercati rilevanti nel settore dei servizi di media audiovisivi conclusa nel 2017 (cfr. allegato A alla delibera 41/17/CONS, punti 322 e 328) – ha ritenuto che i servizi di media audiovisivi in chiaro ed i servizi di media audiovisivi a pagamento costituiscono mercati distinti e che i servizi audiovisivi a pagamento online presentano similitudini con la televisione a pagamento e alcuni caratteri di sostituibilità con la stessa.

In tale contesto, si rende necessario fare alcune riflessioni circa l'opportunità per la concessionaria Rai Pubblicità di accettare o meno la messa a disposizione di spazi pubblicitari in favore degli operatori che ne fanno richiesta.

Intanto, di prassi gli operatori economici si rivolgono a Rai Pubblicità per veicolare i loro messaggi pubblicitari sui mezzi Rai e le relative pianificazioni sono accolte nel ri-

spetto del quadro normativo di riferimento e della linea editoriale di Rai.

Inoltre, è necessario tener presente che il Contratto di servizio vigente tra la Rai ed il Ministero dello Sviluppo Economico prevede che i contratti di diffusione pubblicitaria vengano conclusi nel rispetto, tra l'altro, del principio di non discriminazione.

Infine, in passato si sono verificati alcuni casi relativi a operatori televisivi che – adducendo l'assenza di comprovate giustificazioni – si sono rivolti all'Antitrust a causa dell'impossibilità di accedere ai mezzi televisivi generalisti per poter diffondere le proprie comunicazioni commerciali.

CAPITANIO, CECCHETTI, BERGESIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI, BELOTTI, BIANCHI, BONIARDI, BORDONALI, CENTEMERO, COLLA, COMAROLI, ANDREA CRIPPA, DARA, DONINA, FERRARI, FORMENTINI, FRASSINI, GALLI, GOBBATO, GRIMOLDI, IEZZI, INVERNIZZI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MAGGIONI, MICHELI, PAROLO, RAVETTO, RIBOLLA, SNIDER, TARANTINO, TOCCALINI, LEDA VOLPI, ZANELLA, ZOFFILI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, SIMONE BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, FAGGI, IWOBY, PELLEGRINI, PIROVANO, RIVOLTA, RICCARDI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI

Nella punta del 19 aprile u.s., del programma « Report », è stata nuovamente offerta una falsa rappresentazione della realtà sanitaria della Regione Lombardia.

In primo luogo la trasmissione si è incentrata solamente su alcuni singoli problemi avvenuti nel mese di marzo 2021, senza minimamente accennare al fatto che oggi la Lombardia, con 2,5 milioni di cittadini vaccinati, è la prima regione per inoculazioni, avendo tra l'altro esaurito tutte le prenotazioni degli over 80 e iniziato quelle degli over 65, con un picco di 51.000 iniezioni giornaliere e strutture pronte per 100.000 somministrazioni.

L'altro gravissimo vulnus al servizio pubblico è il tradimento della fiducia dei telespettatori, a cui è stata offerta una rappresentazione non giornalistica ma po-

litica della realtà, dando voce addirittura a 7 esponenti di sinistra, senza identificarli come tali e di fatto mascherandoli: in ordine vengono raccolte, senza contraddittorio, le opinioni dei consiglieri regionali PD Simone Astuti e Pietro Bussolati, i sindaci democratici Gianluca Galimberti (Cremona) ed Emilio Del Bono (Brescia), l'assessore del Comune di Crema, Attilio Galmozzi, quest'ultimo presentato addirittura al pubblico nelle vesti di medico senza qualificarlo anche come esponente del PD, il membro del Cda di Aria Mario Mazzoleni, nominato in Regione in quota opposizione, con tanto di ritratto di Che Guevara in sottofondo, senza trascurare l'ex europarlamentare di Rifondazione comunista Vittorio Agnoletto, oggi speaker di Radio Popolare. Appartenenze politiche che sono state volutamente celate ai telespettatori, tradendo la fiducia di chi paga il canone.

La trasmissione ha condotto nel 2021 sulla regione Lombardia ben 6 inchieste in 6 differenti puntate, tutte caratterizzate dall'assenza dei più elementari obblighi di pluralismo e ponendo legittimi dubbi sulla deontologia professionale, elementari obblighi che non possono certo limitarsi alla scusa delle interviste replicate: nell'ultima puntata del 19 aprile sarebbe, infatti, stato sufficiente citare i dati aggiornati del piano vaccini che vede Regione Lombardia prima a livello nazionale sia per numero di inoculazioni che per somministrazioni giornaliere. Di pessimo gusto, inoltre, l'uso ad personam della tv pubblica fatto dal conduttore Sigfrido Ranucci per ironizzare sulla richiesta di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti dal governatore Attilio Fontana.

Quanto dianzi esposto conferma che il giornalismo di Report è, in questo e in altri casi, un giornalismo a tesi. L'inchiesta in questione ha totalmente stravolto la realtà dei fatti perché lo scopo del servizio non era fotografare la reale situazione del piano vaccini in Lombardia (e perché non in Toscana o in Emilia Romagna o in altre regioni?) ma fare da megafono alle posizioni politiche del PD, se non addirittura colpire il governatore Fontana reo di aver

intentato una causa civile nei confronti della trasmissione.

La vicenda appena riportata si pone, peraltro, in netto contrasto con quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022, nello specifico, l'articolo 6 del citato Contratto stabilisce chiaramente che « la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza (...) e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale ».

La Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti e degli operatori del servizio pubblico delle regole deontologiche del proprio ordine professionale, tanto più in un ambito così delicato quale è quello dell'informazione dei cittadini, se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone.

Sul punto si evidenzia, ancora, che Report utilizza per la realizzazione dei servizi anche personale freelance o collaboratore di testate caratterizzate da una forte connotazione politica. Appare incredibile che con una dotazione organica di 13.000 dipendenti la società debba utilizzare giornalisti esterni. Sarebbe molto grave se gli investimenti della Rai fossero utilizzati per attività di lavoro promiscue con altre testate giornalistiche oltre a rappresentare un rischio di danno erariale.

Alla luce dei gravissimi fatti esposti si chiede alla Società Concessionaria:

1) quali iniziative i vertici Rai intendano adottare al fine di evitare che episodi come quelli riportati in premessa si ripetano;

2) quale sia il rapporto contrattuale intercorrente tra la Rai e Report: in particolare se si tratti di una produzione in-

terna o esterna e quale rapporto di lavoro intercorra con gli inviati del programma e quindi se esista o meno una clausola di esclusiva;

3) quanti siano i procedimenti civili con richieste risarcitorie per diffamazione presentati negli ultimi 5 anni oppure ancora in corso nei confronti della trasmissione Report, per quale ammontare e se vi siano state o meno condanne passate in giudicato negli ultimi dieci anni o qualunque altra forma di transazione. In caso affermativo, sapere quanti giudizi per il recupero delle somme anticipate dalla Rai per spese legali siano stati promossi negli ultimi dieci anni;

4) per quale motivo nel bilancio semestrale 2020 sia stato previsto un fondo rischi per controversie legali, pari a 61,7 milioni di euro;

5) se i vertici Rai non ritengano opportuno riferire sui fatti esposti in premessa presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. (355/1708)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 3.*

In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che il servizio di Report « Aria Fritta » aveva la sola finalità di raccontare nei dettagli i disservizi e i disagi che hanno caratterizzato la campagna vaccinale lombarda. L'inchiesta ha fatto una ricostruzione cronologica dei principali fatti di cronaca accaduti negli ultimi mesi in Lombardia e in particolare nelle ultime settimane, fatti che hanno portato al cambio dell'assessore al Welfare, dell'assessore alla Famiglia, del dg Welfare, alle dimissioni del Cda di Aria e all'adozione di due sistemi informativi per la prenotazione dei vaccini, il primo realizzato dalla società regionale Aria, costo preventivato 18,5 milioni di euro, il secondo gratuito e offerto da Poste Italiane. I casi raccontati, quindi, non sono « singoli problemi » accaduti a marzo, ma sono i fatti di cronaca che hanno fatto più scalpore sulla stampa locale e nazionale in questo periodo e che sono

stati al centro di interventi e di prese di posizione da parte delle istituzioni.

Un esempio per tutti è il caso dell'hub della Fiera di Cremona, che nei giorni 20 e 21 marzo ha rischiato di restare semideserto a causa di un errore del sistema di prenotazione di Aria, che non ha convocato i cittadini per il vaccino nonostante fossero state già preparate centinaia di dosi. La vicenda è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il 20 marzo la stessa Moratti ha scritto un tweet contro la società regionale Aria e il 22 marzo il presidente Fontana ha chiesto le dimissioni del cda di Aria nel corso di una conferenza stampa. A seguito di questa incresciosa situazione, la Regione Lombardia ha confermato di volere passare dal sistema di prenotazione di Aria a quello gratuito di Poste italiane.

Al fine di ricostruire in modo esaustivo e completo la vicenda di Cremona, sono stati intervistati i protagonisti di quei giorni: il medico e assessore di Crema Attilio Galmozzi, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e il sindaco di San Bassano Giuseppe Papa, che ha portato i cittadini in fiera per il vaccino. Invece l'Asst di Cremona non ha rilasciato dichiarazioni e l'assessorato al Welfare della Moratti ha vietato di girare immagini all'interno dell'hub. L'unico ex consigliere di Aria che si è esposto pubblicamente contro la richiesta di dimissioni lanciata da Fontana è Mario Mazzoleni, che ha rilasciato interviste a diversi organi di stampa, a differenza degli altri ex membri del Cda, che hanno preferito tacere.

In tale quadro, al fine di fornire un'informazione completa ed esaustiva e per garantire il contraddittorio, Report ha cercato di coinvolgere tutti i principali attori politici e i manager legati alla campagna vaccinale lombarda ma – nella migliore delle ipotesi – ha ottenuto rifiuti formali al rilascio di interviste, mentre in molti casi non sono stati forniti neanche cenni di riscontro, seppur negativi.

In questa lunga lista di inutili tentativi di contatto si trovano:

Letizia Moratti – assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia;

Attilio Fontana – presidente della Regione Lombardia;

Guido Bertolaso – consulente della regione Lombardia per la campagna vaccinale;

Pietro Foroni – assessore alla Protezione civile;

Giovanni Pavesi – dg Welfare;

Marco Trivelli – ex dg Welfare e oggi direttore generale Asst Brianza;

Davide Caparini – assessore al Bilancio della Lega;

Lorenzo Gubian – amministratore unico Aria spa, Asst di Cremona, Asst Brescia, Asst Spedali Civili di Brescia;

il portavoce dell'ex assessore al Welfare Giulio Gallera;

Francesco Ferri – ex presidente del cda di Aria;

Luigi Pellegrini – direttore centrale Operations di Aria spa;

Mario Landriscina – sindaco di Como;

Marco Ghitti – sindaco di Iseo.

Di conseguenza, l'unico contraddittorio possibile è stato quello con l'assessore leghista alla famiglia Alessandra Locatelli, la sola esponente politica della maggioranza a concedere un'intervista ufficiale.

In relazione a quanto sottolineato nell'interrogazione a proposito del partito di appartenenza degli intervistati, è di tutta evidenza che nel corso della puntata il partito di appartenenza degli esponenti politici citati non è mai stato specificato nel sottopancia.

Si ritiene poi utile evidenziare che le interviste al medico Agostino Dossena, in passato consigliere comunale di Forza Italia, e ad Achille Farina, dentista di Brescia, ex capogruppo del Pdl in comune, dimostrano che di fronte ai disservizi, ai disagi e ai drammi causati dal Covid non vi è stata alcuna distinzione fra le forze politiche.

Rispetto ai dati, che cambiano di giorno in giorno, Report ha soltanto riportato l'annuncio fatto dallo stesso presidente Fontana in conferenza stampa il 12 aprile, quando ha

annunciato che la regione Lombardia aveva raggiunto 2 milioni di somministrazioni.

Infine, per quanto riguarda la situazione degli over 80, l'inchiesta ha semplicemente raccontato come si è svolta la comunicazione utilizzata dalla Regione Lombardia. Di fronte ai disservizi causati da Aria, a fine marzo la Moratti ha promesso che tutti gli over 80 avrebbero ricevuto la prima dose entro l'11 aprile. Per riuscire a rispettare questa scadenza, la Regione ha quindi consentito agli over 80 di presentarsi direttamente nei centri vaccinali, anche se non erano stati convocati ufficialmente via sms. Questa scelta ha però portato nel weekend tra il 10 e l'11 aprile centinaia di anziani, per non dire migliaia, a fare lunghe file, anche sotto la pioggia, assembrati fuori dai centri vaccinali. E nonostante questa stretta finale, non tutti gli over 80 hanno ricevuto la prima dose entro l'11 aprile, come promesso. Lo stesso presidente Fontana, infatti, ha dovuto ammettere il 12 aprile in conferenza stampa che bisognava ancora finire le prime dosi degli over 80 allestiti. Ma anche questo dato è parziale. Report ha, infatti, verificato che tra i 76.063 over 80, che alla data del 12 aprile non avevano ancora ricevuto la prima dose del vaccino, c'erano anche tanti anziani, non allestiti, che si erano prenotati con Aria. Sulla vicenda degli over 80 non vaccinati entro l'11 aprile, ci sono stati numerosi interventi anche da parte dell'Anci. Inoltre, un comunicato stampa di Lombardi civici europeisti del 21 aprile denunciava circa 15 mila over 80 ancora da vaccinare a domicilio.

BERGESIO, CAPITANIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI.
— Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI

Da varie fonti di stampa risulta che, per la partecipazione alla puntata — quale ospite — al programma «La Canzone segreta» in onda su Rai1, la soubrette Belen Rodriguez abbia ricevuto un compenso assolutamente fuori mercato che, sempre secondo le fonti di stampa, dovrebbe ammontare a circa centomila euro. In un momento delicato per il nostro Paese, con una pandemia che ha messo in ginocchio l'eco-

nomia, con tante famiglie, lavoratori, commercianti, imprenditori piagati dalla crisi, e in ultima analisi con una Rai dai conti in rosso, una cifra simile — se le voci dovessero essere confermate — rappresenterebbe una intollerabile leggerezza da parte del servizio pubblico e uno schiaffo ai cittadini che pagano il canone, anche a fronte di ascolti assolutamente al di sotto delle aspettative e che — sempre secondo fonti di stampa — avrebbe un esorbitante costo per singola puntata.

Alla luce di quanto dianzi esposto si chiede alla Società Concessionaria:

di conoscere l'esatto ammontare della somma ricevuta dalla sig.ra Belen Rodriguez per la partecipazione alla puntata del 9 aprile 2021, i compensi ricevuti dagli ospiti dell'intera stagione, nonché, a quanto ammonti il costo della trasmissione per singola puntata. (357/1718)

GASPARRI — Al Presidente della RAI e all'Amministratore delegato della RAI

Premesso che:

a quanto si apprende da organi di informazione, la soubrette Belen Rodriguez, ospite del programma di RaiUno «La Canzone segreta» il 9 aprile u.s., avrebbe percepito un cachet di circa 100 mila euro,

per sapere:

se quanto in premessa corrisponda al vero e se sì se non si intenda aprire una indagine interna trattandosi di un esborso rilevante. (361/1725)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni di Rai 1.

Si ritiene opportuno innanzi tutto evidenziare che il programma *Canzone segreta* è stato realizzato in regime di appalto parziale, in collaborazione con la società *Blu Yazmine* che, tra le attività a suo carico, aveva anche quelle della ricerca e della contrattualizzazione degli ospiti vip (senza esclusiva Rai) a cui realizzare la sorpresa, segmento centrale del concept della trasmissione di intrattenimento.

Per quanto riguarda il compenso riconosciuto alla signora Maria Belen Rodriguez, protagonista della puntata in onda il 9 aprile u.s., si sottolinea che si tratta di una cifra lontanissima da quanto vociferato, al di sotto di un quinto rispetto a quanto riportato dalla stampa.

PICCOLI NARDELLI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI

Premesso che:

i cittadini residenti nel comune di Cumiana (TO) hanno inviato numerose segnalazioni relativamente alla pessima ricezione delle frequenze Rai a causa di disturbi continui del segnale del digitale terrestre che a tutt'oggi ancora non consente loro di ricevere i canali Rai1, Rai2, Rai3 e RaiNews;

esasperati dal perdurare del grave disservizio i cittadini di Cumiana hanno depositato tre esposti presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di Cumiana, rispettivamente in data 29 agosto 2018, in data 3 aprile 2019 e l'ultimo, pochi giorni fa, in data 12 aprile 2021, in cui lamentando l'impossibilità di fruire del servizio pubblico radiotelevisivo richiedevano un tempestivo intervento tecnico nella gestione

e manutenzione del ripetitore Rai da cui dipende la ricezione del segnale digitale terrestre che insiste sul loro territorio; –

alla Società Concessionaria si chiede di sapere se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga opportuno adoperarsi con sollecitudine per risolvere i problemi di ricezione del segnale del territorio del comune di Cumiana per consentire ai cittadini di quest'area una corretta fruizione del servizio pubblico radiotelevisivo. (356/1717)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione Reti e Piattaforme.*

La Rai ha recentemente ricevuto l'autorizzazione ministeriale per le attività di de-localizzazione previste per l'attuale MUX1 RAI da Cumiana a Cumiana Chiesa (con ricanalizzazione del canale 6 VHF al 22 UHF) e per l'attivazione anche degli impianti di MUX2-3-4.

Pertanto, sono state prontamente attivate – tramite Rai Way – tutte le operazioni propedeutiche per le attività di installazione e collaudo che garantiranno nel comune di Cumiana la copertura del segnale digitale dei MUX1-2-3-4 RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	121
Audizione di un collaboratore di giustizia	121
Comunicazioni del Presidente	121

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del presidente f.f. GRASSO, indi del presidente f.f. VITALI.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente *f.f.* GRASSO fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione di un collaboratore di giustizia.

Precisa che l'audizione del signor Joe-fred Thomas Omoregie avverrà in regime di traduzione consecutiva e sarà condotta dall'onorevole Dara, coordinatore del V Comitato, coadiuvato dal consulente, dottor Fabrizio Lotito. Autorizza l'avvocato Luca Carnino, legale di fiducia del signor Omoregie, ad intervenire qualora lo ritenga opportuno per gli interessi del proprio assistito.

Il signor OMOREGIE risponde ai quesiti posti dai deputati DARA (Lega), Piera AIELLO (Misto-CD), ASCARI (M5S), PAO-

LINI (Lega) e CANTALAMESSA (Lega) e dal Presidente *f.f.* VITALI. Il contenuto delle dichiarazioni dell'auditò è parzialmente secretato.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente *f.f.* VITALI annuncia la designazione della deputata Piera Aiello e del senatore Pietro Grasso quali relatori del documento concernente l'attività giudiziaria del magistrato Rosario Livatino e il suo apporto per l'effettività delle misure di prevenzione antimafia. Il documento sarà discusso in una seduta della prossima settimana alla quale prenderanno parte i magistrati Alfredo Mantovano e Antonio Tricoli in qualità di auditi.

Comunica infine che il resoconto del 27 novembre 1992 sarà trasmesso alla Commissione antimafia dell'Assemblea regionale siciliana che ne ha richiesto copia, essendo stato acquisito l'assenso dei magistrati auditi nel corso di quella seduta.

La seduta termina alle 17.08.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	122
Sulla pubblicità dei lavori	122
Audizione della Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandra Sartore, in merito allo stato di attuazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istitutiva del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 15.35.

Comunicazioni della Presidente.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 29 aprile, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno, in qualità di consulente, scelto tra personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, sulle materie che saranno oggetto del programma dei lavori e per la durata della legislatura, del Prof. Arturo Capasso, Ordinario di economia e gestione delle imprese e finanza aziendale alla Facoltà di scienze economiche e aziendali presso l'Università degli Studi del Sannio.

Il prof. Arturo Capasso ha prestato il prescritto giuramento giovedì 29 aprile 2021,

assumendo in tal modo il pieno esercizio delle funzioni di consulente della Commissione e le conseguenti responsabilità.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandra Sartore, in merito allo stato di attuazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istitutiva del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandra SARTORE, *Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sul tema og-

getto dell'audizione, consegnando altresì documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Daniele PESCO (M5S), Elio LANNUTTI (MISTO), i deputati Pierantonio ZANETTIN (FI), Felice Maurizio D'ETTORE (FI) e Carla RUOCCO, *presidente*, ai quali risponde Alessandra SARTORE, *Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione consegnata dalla Sottosegretaria sia allegata al resoconto steno-

grafico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 4 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.35 alle 16.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.10 alle 16.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I, XI e XII)

AUDIZIONI:

Audizione sulle linee programmatiche della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

COMITATO DEI NOVE	7
-------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

RISOLUZIONI:

7-00630 Benamati e altri: Misure volte a supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale (<i>Discussione e rinvio</i>)	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione sulle iniziative per il ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi, di rappresentanti del Comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi	10
--	----

RISOLUZIONI:

7-00359 Rixi e 7-00394 Deiana: Iniziative di tutela ambientale e di regolazione del transito marittimo nelle Bocche di Bonifacio (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	10
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. Emendamenti C. 2972-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) .	12
--	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	13
Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia. C. 1740 Piera Aiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	15
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confprofessioni e di AssoProfessioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone, recanti disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni	14
--	----

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Vice Direttore generale/Direttore centrale per le risorse umane del MAECI, Min. Plen. Paolo Trichilo, e del Vice Direttore generale/Direttore centrale per le politiche migratorie e la mobilità internazionale del MAECI, Min. Plen. Paolo Crudele, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00629 La Marca, sulle iniziative per il rafforzamento e per la semplificazione dei servizi consolari	28
--	----

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione di rappresentanti della ELT Elettronica Group (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29
ERRATA CORRIGE	29

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	30
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	31
DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	40
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	44
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	46

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	47
Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina. C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	48

SEDE CONSULTIVA:

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	48
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni, C. 2093 Patassini e C 2401 Labriola	50
---	----

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	50
5-04341 Ubaldo Pagano: Elementi scientifici a supporto del parere negativo reso dalla Commissione VIA sul progetto di raddoppio della linea ferroviaria adriatica Bologna-Bari	50
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	53
5-05215 Mazzetti: Misure di tutela dei delfini, anche alla luce della morte di alcuni esemplari nella regione Toscana	51
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	55
5-05432 Cosimo Maria Ferri: Accesso al cosiddetto « superbonus 110% » ai contribuenti titolari di immobili oggetto di fiscalizzazione	51
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	57
5-05812 Rotta: Messa in sicurezza della discarica di Ca' Filissine nel territorio del comune di Pescantina	52
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	59

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	61
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2763 Zucconi recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio	65
Audizione di rappresentanti di Confesercenti	65
Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA)	65

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e rinvio</i>)	65
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, Confapi e Conflavoro PMI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	71
---	----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	72
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice approvata dalla Commissione</i>)	80
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017. C. 2858 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	81

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	73
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	82
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	84
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative riformulate</i>)	89

XIV Politiche dell'Unione europea

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	91
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. S. 2191 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni 1 ^a e 11 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
---	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	102
--	-----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
---	----

DL 52/2021: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
---	----

AVVERTENZA	101
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	103
-----------------------------------	-----

Sui lavori della Commissione	103
------------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Indagine conoscitiva sui modelli di *governance* e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.

Audizione del Presidente dell’ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (<i>Svolgimento</i>)	104
---	-----

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI	104
---------------------------------------	-----

ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 343/1671 al n. 361/1725)</i>)	105
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	121
-----------------------------------	-----

Audizione di un collaboratore di giustizia	121
--	-----

Comunicazioni del Presidente	121
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente	122
--------------------------------------	-----

Sulla pubblicità dei lavori	122
Audizione della Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandra Sartore, in merito allo stato di attuazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istitutiva del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0140910